ASSICURAZIONE RC AUTO – AUTOVETTURE

DIP – Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: **Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA**, Italia - Iscr. Albo Imprese Ass. al n.2.00002

Prodotto: **Helvetia *InMovimento* Auto**

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

Il prodotto "Helvetia InMovimento Auto" è un'assicurazione di tipo modulare, che offre una gamma di garanzie a copertura del rischio principale della Responsabilità Civile per la circolazione delle autovetture (e veicoli ad uso promiscuo) per il quale è obbligatoria l'assicurazione, nonché altre garanzie accessorie (c.d. Auto Rischi Diversi), abbinabili a tua scelta, laddove ne ricorrano i presupposti.

L'assicurazione è prestata nella forma di tariffa Bonus/Malus, che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente in assenza o in presenza di sinistri, e che si articola in 23 classi di merito corrispondenti a livelli di premio crescenti.

Che cosa è assicurato?

Puoi scegliere, in base alle sue esigenze assicurative:

✔ **Responsabilità Civile.** La Compagnia assicura i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione, impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto nel contratto. L'assicurazione copre anche la circolazione in aree private, ad esclusione di quelle aeroportuali.

In abbinamento alla Responsabilità Civile, puoi scegliere di sottoscrivere - a fronte del pagamento di un premio aggiuntivo - anche una o più delle seguenti garanzie aggiuntive:

✔ **Furto/Incendio.** La Compagnia si obbliga, nei limiti ed alle condizioni pattuite, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, inclusi gli "accessori" e, se specificato in polizza, gli optional e gli apparecchi stabilmente fissati sul veicolo, contro i rischi di incendio, furto e rapina.

- **Cristalli.** La Compagnia ti rimborsa, nei limiti ed alle condizioni previste, le spese sostenute per la sostituzione o riparazione dei cristalli del veicolo, danneggiati a seguito di rottura accidentale o fatto di terzi. Se ti rechi presso un riparatore convenzionato, non dovrai anticipare denaro e non ti verrà applicata alcuna franchigia.

Alla garanzia Furto/Incendio, puoi aggiungere una o più garanzie accessorie (a fronte del pagamento di un ulteriore premio aggiuntivo), a copertura di:

- **Eventi socio-politici** (tumulti, scioperi, vandalismo, ecc.)
- **Fenomeni naturali** (grandine, frane, alluvioni, terremoti, ecc.)
- **Estensione del valore a nuovo** (senza degrado d'uso)
- **Pacchetto Accessorie 1 e 2** (danni al box, urto animali selvatici, fermo macchina, rimborso varie spese, ricorso terzi, danni da inquinamento, fatto di figli minori, ecc.)

✔ **Guasti accidentali.** La garanzia *MaxiKasko* ti copre dai danni subiti dal veicolo, compresi gli optional e gli apparecchi stabilmente installati sul veicolo, in conseguenza di: urto, ribaltamento, uscita di strada o collisione, verificatisi durante la circolazione. Puoi sottoscrivere la presente garanzia anche nella formula *KaskoTotale, Kasko SempreRagione e Kasko SempreRagione Easy*, con prestazioni/operatività limitate.

✔ **Infortuni Conducente.** L'assicurazione vale per gli infortuni da circolazione che possano subire i soli conducenti autorizzati del veicolo indicato in polizza quando si trovano a bordo del veicolo oppure quando ne salgono o ne discendono, caricano o scaricano bagagli, merci o mentre effettuano controlli o riparazioni di guasti al mezzo assicurato durante il viaggio.

Che cosa non è assicurato?

✱ **Responsabilità Civile.** Non sono coperti i veicoli:
- con targa di prova, se la circolazione avviene senza l'osservazione della normativa vigente che ne disciplina l'utilizzo;
- dati a noleggio dal conducente, se il noleggio è effettuato senza la prescritta licenza o se il veicolo non sia guidato dal proprietario, da un suo dipendente o collaboratore anche occasionale;
- adibiti a scuola guida, durante la guida dell'allievo se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi delle disposizioni vigenti.

✱ **Furto/Incendio.** Sono esclusi i danni alle parti meccaniche non conseguenti a collisione, urto, ribaltamento dopo il furto o la rapina del veicolo.
Sono esclusi i danni agli apparecchi non stabilmente installati sul veicolo.

✱ **Guasti accidentali.** Sono esclusi i danni alle ruote se non conseguenti a collisione, urto, ribaltamento, che abbia generato anche un altro danno indennizzabile.
Sono esclusi i danni agli apparecchi non stabilmente installati sul veicolo.

✱ **Infortuni Conducente.** L'assicurazione non è operante se il conducente è privo dell'abilitazione alla guida prescritta dalle disposizioni vigenti, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti, alle indicazioni della carta di circolazione e all'uso dichiarato in polizza ed inoltre se il conducente, al momento del sinistro è affetto da dipendenza da sostanze psicoattive (alcool - stupefacenti - allucinogeni - psicofarmaci e farmaci psicotropi assunti non a scopo terapeutico) e/o da sieropositività HIV. L'assicurazione non opera per le persone che usino il veicolo contro la volontà di chi ne dispone legittimamente.

✱ **Assistenza, fornita da Europ Assistance Italia S.p.A.** L'assicurazione non opera se non hai contattato tempestivamente la Struttura Organizzativa. Inoltre ogni singola copertura offerta dalla presente garanzia non può essere prestata per più di 3 volte in un anno assicurativo.

✱ **Tutela Legale della circolazione e Recupero Punti Patente, fornita da ARAG SE.** La garanzia non opera nei confronti del conducente sotto l'effetto di alcol o stupefacenti, nonché nei confronti del conducente che non sia in regolare possesso della patente di guida adatta per il veicolo. Non sono assicurati conducenti che tu non abbia autorizzato alla guida del tuo veicolo.

Che cosa è assicurato?

✔ **Assistenza, fornita da Europ Assistance Italia Italia S.p.A.**
La presente garanzia ti offre prestazioni di assistenza al veicolo ed alle persone tramite Centrale Operativa in funzione 24 ore su 24.
Puoi sottoscrivere la garanzia in varie formule:

Helvetia Easy Car per:
- Traino del veicolo;
- Officina mobile in Italia - Depannage;
- Recupero del veicolo fuori strada;
- Supporto alla compilazione del CID/CAI.

Le forme più complete *Helvetia NoProblem Extra ed Helvetia Top Service Più* prevedono (a fronte di un premio maggiore) in aggiunta anche:
- Autovettura in sostituzione;
- Richiesta di documenti in caso di furto totale del veicolo;
- Spese d'albergo;
- Demolizione del veicolo in Italia;
- Consulenza medica;
- Rientro passeggeri/prosecuzione viaggio/autista;
- Accompagnamento minori/viaggio di un familiare/interprete;
- Rimpatrio sanitario/salma.

✔ **Tutela Legale della circolazione, fornita da ARAG SE.**
La Compagnia assicura in sede giudiziale e stragiudiziale, l'assistenza legale ed i relativi oneri, purché non ripetibili dalla controparte, che si rendano necessari a tutela degli interessi dell'Assicurato. Tali oneri sono:
- gli onorari e le competenze del legale indicato per la gestione del caso assicurativo;
- le spese di giustizia in caso di condanna penale;
- gli onorari per l'intervento, approvato da ARAG, di periti di parte e gli onorari di quelli nominati dall'Autorità Giudiziaria;
- le spese liquidate a favore della controparte nei casi di soccombenza o ad essa eventualmente dovute nel caso di transazione autorizzata da ARAG SE.

Puoi sottoscrivere la presente garanzia nelle formule *Base* e *Top*, con prestazioni, somme assicurate ed operatività incrementali.

✔ **Recupero Punti Patente, fornita da ARAG SE.**
La Compagnia ti rimborserà, entro i limiti convenuti, i costi sostenuti per il pagamento di un corso valido per il recupero dei punti decurtati all'Assicurato - Conducente quale conseguenza di una violazione del Codice della Strada e per la revisione e riottenimento della patente di guida qualora l'Assicurato/Conducente subisca l'azzeramento dei punti.
Alla sezione Responsabilità Civile, puoi scegliere di abbinare - dietro pagamento di un premio opzionale - anche le seguenti garanzie aggiuntive:
- **Rinuncia parziale della Compagnia al diritto di rivalsa;**
- **Rinuncia totale della Compagnia al diritto di rivalsa,** per ridurre o eliminare la facoltà di rivalsa previsto in capo alla Compagnia per le somme pagate a terzi per inopponibilità di eccezioni di natura contrattuale.

Inoltre, puoi scegliere di sottoscrivere anche una o più delle seguenti personalizzazioni di garanzia:
- **Guida Esperta;**
- **Bonus Protetto;**
- **Veicolo multi-adatto a persone diversamente abili;**
- **Agevolazione per nucleo familiare con bambini;**
- **Responsabilità civile passeggeri;**
- **Autovetture con traino di rimorchio;**
- **Agevolazione camper o veicolo storico;**
- **Manleva ricorso terzi da incendio in rimessaggio,** al fine di meglio costruire la garanzia sul reale rischio corso.

L'assicurazione è prestata entro i limiti delle somme assicurate e dei massimali indicati nella scheda di polizza.

Ci sono limiti di copertura?

! **Responsabilità Civile.** L'assicurazione non opera se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo; per i danni subiti da terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione; nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti; nel caso di danni provocati alla pavimentazione stradale da veicoli su cingoli o su ruote non gommate; per danni, di qualsiasi natura, del conducente nell'ipotesi in cui lo stesso sia responsabile del sinistro; in tale ipotesi, inoltre, non risultano garantiti i danni alle cose del proprietario del veicolo (e simili), del coniuge non legalmente separato o del convivente more uxorio, degli ascendenti e discendenti nonché dei parenti o affini entro il terzo grado del conducente, se conviventi o a carico; ove l'Assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi ultimi in uno dei rapporti indicati sopra.

! **Furto/Incendio.** L'assicurazione non comprende i danni avvenuti in conseguenza di guerre, tumulti, scioperi, vandalismo; agevolati da dolo o colpa grave; causati da semplice bruciature non seguite da incendio; subiti agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi; verificatisi durante la partecipazione del veicolo a sfide clandestine, gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara; da mancato godimento del bene, le spese di ricovero e le migliorie apportate al veicolo in fase di riparazione.

! **Guasti accidentali.** L'assicurazione non opera per danni cagionati da cose o animali trasportati, da operazioni di carico e scarico e di traino nonché in caso di danni agevolati da dolo o in caso di guida in stato di ebbrezza; verificatisi durante la partecipazione del veicolo a sfide clandestine, gare o competizioni sportive e relative prove previste nel regolamento di gara o durante l'utilizzo in percorsi fuoristrada.

! **Infortuni conducente.** Sono esclusi gli infortuni avvenuti quando il conducente si trovi in stato di ebbrezza alcolica, quelli derivanti da uso di stupefacenti o psicofarmaci, nonché quelli derivanti da partecipazione del veicolo a sfide clandestine, gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali. Sono esclusi infortuni derivanti da infarto, da ernie o da atti di guerra e sommosse.

! **Assistenza, fornita da Europ Assistance Italia S.p.A.** Tutte le prestazioni non sono fornite per sinistri avvenuti durante e per effetto di: gare automobilistiche e relative prove ed allenamenti; dolo dell'assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio; uso improprio cui sottoponi il veicolo; malattie nervose e mentali; malattie derivanti dall'uso di alcool o stupefacenti.

! **Tutela Legale della circolazione, fornita da ARAG SE.** La garanzia non è prestata per il pagamento di multe, ammende e sanzioni pecuniarie; per gli oneri fiscali; per le controversie derivanti da fatti dolosi delle persone assicurate; per le controversie di diritto amministrativo, fiscale e tributario; per fatti derivanti da partecipazioni a gare o competizioni sportive e relative prove ufficiali e verifiche preliminari. ARAG SE gestisce la trattazione stragiudiziale della vertenza, mentre l'assicurato può scegliere liberamente l'avvocato cui affidare la tutela dei propri interessi per la fase giudiziale e difesa penale.

! **Recupero Punti Patente, fornita da ARAG.** Oltre a quanto previsto alla sezione Tutela Legale della circolazione, le garanzie non sono valide se il provvedimento di ritiro o revoca viene adottato per la perdita di determinati requisiti fisici e psichici, ovvero perché non ti sei sottoposto ad accertamenti sanitari o esami di idoneità in sede di revisione della patente nei tre mesi successivi alla sua scadenza.

Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati membri dello Spazio Economico Europeo, nonché per il territorio di Andorra, della Croazia, del Principato di Monaco, della Serbia e della Svizzera.
- ✓ Per la circolazione sul territorio degli altri Stati indicati sul certificato internazionale di assicurazione (**Carta Verde**), l'assicurazione Responsabilità Civile è operante a condizione che sia stato rilasciato dalla Compagnia detto certificato in formato cartaceo stampato a colori (NB: non è infatti ammesso il formato digitale), che sulla polizza o sull'apposita appendice sia evidenziata la corrispondente estensione e che il relativo premio sia stato pagato.

Che obblighi ho?

Hai il dovere di:

- fornire risposte precise e veritiere alle domande relative al rischio da assicurare;
- comunicare preventivamente se per lo stesso rischio hai già in corso altre polizze assicurative;
- comunicare alla Compagnia, con lettera raccomandata, eventuali cambiamenti che possono comportare un aggravamento di rischio.

In caso di sinistro, devi:

- informare la Compagnia dell'accaduto nei tempi e nei modi dalla stessa indicati;
- consegnare alla Compagnia tutta la documentazione necessaria per procedere nella valutazione;
- attenerti a tutte le eventuali ulteriori indicazioni fornite dalla Compagnia.

Per la garanzia Assistenza, devi telefonare immediatamente al numero verde indicato in polizza.
Per i danni da furto e rapina, presentare, nei 5 giorni successivi, denuncia scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia.

Quando e come devo pagare?

Il pagamento del premio avviene all'atto della conclusione del contratto.

Puoi pagare tramite:

- bonifico bancario;
- assegno non trasferibile intestato all'Intermediario;
- bollettino postale;
- contanti, nei limiti previsti dalla legge;
- sistemi di pagamento elettronico, se disponibili presso lo specifico Intermediario.

Il premio di polizza può essere corrisposto anche in rate semestrali, con aumento del 3%, e comprende le imposte previste dalla normativa vigente.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione, salvo diversa pattuizione, inizia dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza, se hai pagato il premio, e termina alle ore 24 del giorno indicato in polizza come data di scadenza.

Se i premi relativi alla prima annualità o prima rata non sono stati pagati, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno del pagamento.

Se i premi relativi alle rate successive non sono stati pagati, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

Come posso disdire la polizza?

Il contratto ha durata annuale senza tacito rinnovo, pertanto cessa alla sua naturale scadenza, senza bisogno di alcuna disdetta da parte tua. È facoltà della Compagnia proporre il rinnovo del contratto per un ulteriore anno alle nuove condizioni tariffarie e normative in vigore alla data di scadenza del contratto in essere. È tua facoltà accettare o meno tale proposta, esprimendo il tuo esplicito assenso mediante il pagamento del premio proposto, che deve intendersi quale comportamento concludente finalizzato alla prosecuzione del contratto per un ulteriore anno.

Assicurazione *R.C. AUTO*

Autovetture ed autoveicoli ad uso promiscuo
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. auto

(DIP Aggiuntivo R.C. auto)

Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia

Helvetia InMovimento Auto

Data di realizzazione: 01 Luglio 2019
Il presente DIP Aggiuntivo rappresenta l'ultima versione disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale della Compagnia.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA, Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia, con Sede legale a San Gallo (Svizzera) e Sede secondaria con cui viene concluso il contratto in Italia in via G.B. Cassinis, 21 - 20139 Milano; tel.+39 02 5351.1; sito internet: https://www.helvetia.it; e-mail: info@helvetia.it; PEC: helvetia@actaliscertymail.it – P.IVA e Cod. Fisc. 01462690155 – Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n° 2.00002 – Iscrizione all'Albo dei Gruppi Assicurativi n° ord. 031.

Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP n. 00757 del 19/12/1997 - G.U. n. 298 del 23/12/1997.

Autorità di Vigilanza competente: IVASS.

Il patrimonio netto della Compagnia, all'ultimo bilancio approvato, è pari ad Euro 165.580.028 di cui Euro 79.993.441 costituiscono la parte relativa al fondo di dotazione ed Euro 31.087.990 si riferiscono alle riserve patrimoniali.

Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazione SA (Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG), Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia è soggetta alle metriche di solvibilità in vigore per il Gruppo elvetico richieste dall'Autorità di Vigilanza svizzera FINMA. La valutazione di solvibilità e della posizione finanziaria delle imprese o dei gruppi di (ri)assicurazione è stata riconosciuta equivalente ai requisiti del titolo I della direttiva 2009/138/CE (Solvency I) da parte della Commissione europea con la decisione delegata (UE) 2015/1602.

Per ulteriori informazioni è possibile prendere visione di tali dati consultando la Relazione Annuale per il 2018 disponibili all'indirizzo:https://www.helvetia.com/content/dam/os/corporate/web/en/home/investor-relations/overview/publications/annual-results/2018/financial-report-fy18.pdf

Al contratto si applica la legge italiana.

Che cosa è assicurato?

Helvetia InMovimento Auto, assicurazione di tipo modulare, offre una gamma di garanzie a copertura del rischio principale della Responsabilità Civile per la circolazione dei veicoli impegnandosi a corrispondere, **entro i limiti convenuti**, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione dell'autovettura o dell'autoveicolo ad uso promiscuo.
La Compagnia assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la **gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze** in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici.

Massimali	La Compagnia risarcisce i danni fino ad un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale). La legge prevede un massimale minimo di € 6.070.000,00 per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime, per i danni alla persona e di € 1.220.000 per i danni alle cose, indipendentemente dal numero di persone coinvolte nel sinistro. La polizza può essere stipulata per massimali superiori a quelli minimi accettando di pagare un premio più alto.
Garanzie estese	**La polizza prevede le seguenti condizioni particolari sempre operanti offerte gratuitamente. In particolare, l'assicurazione vale anche:** • per gli autoveicoli ad uso promiscuo (adibiti al trasporto sia di persone che di cose) per i danni involontariamente cagionati a terzi dal Contraente e dal committente nell'**esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna; in questo caso le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati terzi**; • per il **traino di carrello** sprovvisto di targa propria; • **per i veicoli adibiti (anche occasionalmente, senza fini di lucro) a scuola guida,** l'assicurazione copre anche la responsabilità dell'istruttore; • per il **ricorso terzi da incendio** a copertura delle somme che l'Assicurato sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile - per i danni materiali e diretti cagionati a terzi, a persone e cose, in conseguenza di incendio del veicolo assicurato nonché scoppio o esplosione del serbatoio o dell'impianto di alimentazione dello stesso, **non conseguenti a circolazione e per cui non sia operante la garanzia obbligatoria;** • per il veicolo del tipo specificato in polizza, munito della **targa in prova**; • per la responsabilità del Contraente con riferimento a **danni a cose di terzi trasportati su veicoli dati a noleggio con conducente o ad uso pubblico** e, se persona diversa, del proprietario del veicolo per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati, **esclusi denaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento;** l'assicurazione comprende anche la responsabilità del conducente per i predetti danni; • per la guida dell'autovettura assicurata da parte di qualsiasi conducente, anche occasionale -**Guida Libera**- indipendentemente dall'età anagrafica e/o anzianità dal conseguimento della patente di guida; • **per veicolo multi-adattato per persone diversamente abili**, se il veicolo ad uso promiscuo - allestito per la guida e/o il trasporto di persone diversamente abili- è adattato per supplire alle minorazioni con la realizzazione di adeguate protesi e/o adattamenti e/o particolare disposizione dei comandi, annotata sulla carta di circolazione a seguito di visita e prova della M.C.T.C., per i danni causati a terzi nell'esecuzione delle operazioni di salita e discesa delle persone diversamente abili, anche se effettuate con l'ausilio di mezzi meccanici; • per le somme pagate in conseguenza dell'inopponibilità al terzo di eccezioni previste, ove **la Compagnia rinuncia parzialmente al diritto di rivalsa:** 1. **nei confronti del Proprietario/Locatario**, sia esso persona fisica o giuridica, nel caso di: – veicolo utilizzato per ragioni di servizio o concesso in uso, locazione o comodato a soggetti diversi, quando sia condotto da persona non abilitata alla guida a norma delle disposizioni in vigore; – danni subiti da terzi trasportati, quando il trasporto non sia effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione; – veicolo condotto da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del N.C.d.S. 2. **nei confronti del Proprietario/Locatario e del Conducente** quando alla guida del veicolo indicato in polizza risulti un soggetto: – per i casi indicati al punto 1, avente status di figlio o di familiare convivente maggiorenne del Proprietario/Locatario; – con patente idonea ma scaduta, a condizione che la medesima venga successivamente rinnovata entro tre mesi dalla data dell'incidente stradale.
Tipo di guida	La polizza può essere personalizzata in base al conducente, laddove espressamente pattuito, con la **Guida Esperta**: la guida dell'autovettura assicurata viene limitata esclusivamente a soggetti aventi età pari o superiore ad anni 26 (ventisei). Qualora, al momento del sinistro, alla guida dell'autovettura vi sia un conducente di età inferiore a 26 anni, fermo il risarcimento dei terzi danneggiati, la Compagnia eserciterà nei confronti del Contraente di polizza il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare ai terzi, fino ad un massimo di € 3.000,00. Nel caso in cui le somme rimborsate corrispondano all'intero ammontare del risarcimento ai terzi danneggiati, il Contraente fruirà delle riduzioni di premio previste.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?	
OPZIONI CON SCONTO SUL PREMIO	
Agevolazione per nucleo familiare con bambini	Mediante richiamo sul frontespizio di polizza della presente Condizione Particolare, il Contraente dichiara che nel nucleo familiare del proprietario è presente un bambino di età inferiore ad anni 6 certificabile da stato di famiglia o da sua idonea dichiarazione, accettata dalla Compagnia quale autocertificazione.
Agevolazione camper	Mediante richiamo sul frontespizio di polizza della presente Condizione Particolare, il Contraente dichiara che il Proprietario dell'autovettura assicurata è anche Proprietario di un veicolo di tipologia camper, regolarmente assicurato con polizza in corso con la Compagnia.
Agevolazione veicoli storici	Mediante richiamo sul frontespizio di polizza della presente Condizione Particolare, il Contraente dichiara che il Proprietario dell'autovettura assicurata è anche Contraente di polizza Veicoli d'epoca e di interesse storico, regolarmente in corso con la Compagnia.
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO	
Responsabilità civile dei passeggeri	L'assicurazione è estesa alla Responsabilità Civile dei passeggeri trasportati, per i danni che questi possono involontariamente cagionare a terzi non trasportati o a cose di terzi non trasportati, mentre essi si trovano a bordo del veicolo durante la circolazione.
Autovetture con traino di rimorchio	L'assicurazione è estesa al traino di rimorchi quali roulotte, carrelli porta imbarcazioni e simili nei limiti previsti dalle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale.
Ricorso terzi da incendio - rischio statico/rimessaggio - manleva	La Compagnia rinuncia all'azione di surroga prevista dall'art. 1916 del Codice Civile, salvo il caso di dolo, nei confronti del rimessaggio per i danni subiti dal veicolo assicurato a seguito di incendio quando questo è in deposito.
Bonus Protetto	Fatto salvo quanto previsto in relazione al Bonus/ Malus, limitatamente al singolo periodo di osservazione considerato, il primo sinistro rilevante, a prescindere dalla data di avvenimento del sinistro stesso, non sarà considerato ai fini della penalizzazione della classe di merito aziendale, ferma rimanendo la sua valorizzazione nell'attestazione sullo stato del rischio per la determinazione della classe di merito di Conversione Universale (CU). **Invece, nel caso di due o più sinistri rilevanti rientranti nel periodo di osservazione in corso, la penalizzazione della classe di merito aziendale opererà per tutti i sinistri, a partire già dal primo.**
Rinuncia totale della Compagnia al diritto di rivalsa	Relativamente al veicolo indicato in polizza, **la Compagnia rinuncia totalmente al diritto di rivalsa nei confronti del Proprietario/Locatario nonché del Conducente** del veicolo, quando: – lo stesso veicolo risulti condotto da persona non abilitata alla guida a norma delle disposizioni in vigore; – il trasporto non sia effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione, relativamente ai danni subiti dai terzi trasportati (sono esclusi quindi i veicoli non omologati per il trasporto di passeggeri); – lo stesso veicolo risulti condotto da persona in stato di ebbrezza, ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi dell'art. 186 del D.Lgs. 30/4/1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada).

Quali coperture posso aggiungere alla R.C. Auto pagando un premio aggiuntivo?

In aggiunta alla garanzia R. C. auto obbligatoria è possibile, <u>ma non obbligatorio</u>, acquistare ulteriori garanzie e servizi di assistenza.

GARANZIA "INCENDIO E FURTO" - (SOTTOSCRIZIONE OPZIONALE)	
Garanzie di base	La garanzia è volta ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, inclusi gli «accessori» e, se specificato in polizza, gli «optional» e gli «apparecchi» stabilmente fissati sul veicolo, contro i rischi: - **incendio** con sviluppo di fiamma, esplosione, scoppio ed azione del fulmine; - **furto** (consumato o tentato) e **rapina**, compresi i danni prodotti al veicolo nell'esecuzione od in conseguenza del furto o rapina del veicolo o per asportare cose in esso contenute, non assicurate. Sono altresì compresi i danni da circolazione conseguenti al furto od alla rapina.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	**<u>L'assicurazione viene prestata per le garanzie definite di seguito, singolarmente, in concorso o in alternativa tra loro, valide se espressamente richiamate in polizza.</u>** **<u>Cristalli</u>**: la Compagnia rimborsa le spese documentate che l'Assicurato ha sostenuto per sostituire o riparare i cristalli del veicolo assicurato (parabrezza, lunotto posteriore, cristalli laterali, tetto apribile o panoramico) a seguito di rottura per causa accidentale o fatto di terzi. **<u>Eventi socio-politici</u>:** la garanzia è prestata per i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in occasione e per conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo. **<u>Fenomeni naturali</u>:** la garanzia è prestata per i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in occasione e per conseguenza di: a) trombe d'aria, uragani, grandine, frane e caduta neve; b) alluvioni, inondazioni e terremoti. **<u>Estensione del valore a nuovo</u>:** si conviene che i danni saranno liquidati come segue: **A) perdita totale del veicolo:** in misura del 100% del valore di listino purché non siano trascorsi oltre dodici mesi dalla data di prima immatricolazione;

B) danni parziali:

a) per il primo anno dalla data di prima immatricolazione: in base ai prezzi di listino in corso al momento del sinistro;
b) oltre il primo e fino al sesto anno: in base ai prezzi di listino in corso al momento del sinistro, con esclusione dei ricambi tipicamente soggetti ad usura quali, ad esempio, batteria, pneumatici, freni, frizione, ammortizzatori, sui quali verrà invece applicato il degrado d'uso.
c) oltre il sesto anno: in base ai prezzi di listino in corso al momento del sinistro, con applicazione del degrado d'uso per tutte le parti del veicolo assicurato.

In ogni caso l'ammontare globale del danno non potrà superare, nel limite della somma assicurata, il valore del veicolo al momento del sinistro**.**

C) apparecchi stabilmente fissati sul veicolo: in base al prezzo effettivamente pagato al momento dell'acquisto di ciascun apparecchio, purché non siano trascorsi oltre sei mesi dalla data dell'acquisto stesso.

Pacchetto Accessorie 1

Ripristino danni al box: la Compagnia rimborsa le spese sostenute e documentate per il ripristino del locale adibito a rimessa, anche se di proprietà dell'Assicurato o suoi familiari conviventi, in conseguenza di furto e/o incendio del veicolo assicurato nonché scoppio o esplosione del serbatoio o impianto di alimentazione, documentati da regolare fattura e denuncia di furto alle Autorità competenti e/o copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti, o da dichiarazione equivalente.

Collisione con veicolo non identificato o non assicurato: la Compagnia indennizza, **in proporzione al grado di responsabilità del terzo**, i danni subiti dal veicolo assicurato a seguito di collisione con altro veicolo:

- targato non identificato, qualora si siano verificati anche danni gravi alla persona e con il limite degli importi non risarcibili da parte del "Fondo di garanzia per le vittime della strada" ai sensi della normativa vigente.
- targato identificato ma non coperto da regolare assicurazione per la responsabilità civile della circolazione, purché il sinistro non sia indennizzabile in base ad altre garanzie prestate.

Circolazione abusiva: l'Assicurazione viene estesa anche ai danni alle parti meccaniche subiti dal veicolo assicurato durante la circolazione abusiva a seguito di furto o rapina, anche se non conseguenti a collisione, urto, ribaltamento o uscita di strada.

La garanzia è prestata nella forma a primo rischio assoluto.

Danni ai bagagli: in caso di incendio o incidente da circolazione che comportino il danneggiamento del veicolo identificato in polizza, la Compagnia rimborserà i danni ai bagagli portati in viaggio. La garanzia è valida esclusivamente per beni di proprietà dell'Assicurato e dei trasportati quali: indumenti, capi di vestiario, oggetti d'uso personale, attrezzature sportive e materiali da campeggio; il tutto contenuto in valigie, bauli, sacchi ed altri contenitori, nonché indumenti indossati.

Ripristino del sistema di antifurto: in caso di danneggiamento del sistema di antifurto a seguito di incendio, furto tentato o consumato o incidente da circolazione la Compagnia rimborserà le spese documentate sostenute dall'Assicurato per il ripristino dello stesso.

Garanzia trasporto su treni e navi traghetto: la Compagnia indennizza, i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato durante il trasporto del veicolo stesso, effettuato unitamente al conducente a bordo di treni o navi traghetto roll-on/ roll-off, nei seguenti casi:

- deragliamento del treno o affondamento della nave traghetto roll-on/roll-off;
- allagamento della stiva della nave traghetto roll-on/roll-off;
- scontro del treno o della nave traghetto con altri mezzi;
- caduta accidentale o urto di merci o attrezzature, di proprietà del vettore ferroviario, conseguenti ad un irregolare ancoraggio delle stesse;
- caduta accidentale o urto di merci o attrezzature, di proprietà del vettore marittimo, conseguenti ad un irregolare ancoraggio delle stesse, anche a fortuna di mare (mare mosso, uragani, trombe d'aria, ecc.);
- perdita di carico per avaria generale, come disciplinato dal Codice della Navigazione.

La garanzia è operante dal momento in cui il veicolo è a bordo del vettore ferroviario e/o marittimo.

In caso di sinistro, i reclami per i danni provocati al veicolo dovranno essere immediatamente notificati ai responsabili di bordo, i quali provvederanno a redigere un rapporto dei danni, che l'Assicurato dovrà sottoscrivere e consegnare in copia alla Compagnia, unitamente al biglietto relativo al trasporto effettuato, onde permetterle di esercitare l'azione di rivalsa che le compete ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile nei confronti di eventuali terzi responsabili.

Urto contro animali, pedoni e ciclisti: la garanzia è prestata per i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in occasione e per conseguenza dell'urto contro animali selvatici, randagi, d'affezione, da reddito o protetti, pedoni e/o ciclisti.

Fermo macchina: l'assicurazione viene estesa al danno indiretto derivante all'Assicurato dalla mancata disponibilità del veicolo assicurato in conseguenza di incendio o furto totali, indennizzabili a termini di polizza, con inizio dal giorno successivo a quello di denuncia del sinistro alla Compagnia e comunque con termine al giorno di eventuale inserimento in garanzia di un nuovo veicolo, se antecedente al termine sopraindicato.

Spese di immatricolazione o di passaggio di proprietà: in caso di incendio, furto totale o rapina, che comportino la perdita totale del veicolo, la Compagnia rimborsa, per l'acquisto di altro veicolo.

In caso di incendio, furto o smarrimento, non seguito dal ritrovamento, delle targhe del veicolo assicurato, la Compagnia rimborsa le spese documentate che l'Assicurato abbia sostenuto per la duplicazione delle targhe stesse o per la nuova immatricolazione del veicolo.

	Spese per la duplicazione della patente di guida: in caso di deterioramento della patente di guida del proprietario del veicolo, a seguito di incendio o furto del veicolo stesso, la Compagnia indennizza le spese sostenute dall'Assicurato per la duplicazione del documento previa presentazione di idonea documentazione e denuncia alle Autorità competenti. **Garanzia tassa automobilistica:** la Compagnia, in caso di furto non seguito dal ritrovamento del veicolo assicurato, corrisponde la quota parte della tassa automobilistica corrispondente al periodo che intercorre dal mese successivo a quello del sinistro fino alla data di scadenza della tassa pagata. **Spese di recupero e parcheggio:** la Compagnia rimborsa, in caso di furto o rapina del veicolo assicurato, le spese documentate che l'Assicurato ha sostenuto per il recupero, parcheggio o rimessaggio del veicolo - disposti dall'Autorità - dal giorno del ritrovamento a quello dell'avvenuta comunicazione all'Assicurato del ritrovamento stesso. **Spese di lavaggio e disinfezione del veicolo:** in caso di furto totale o rapina del veicolo assicurato, seguito dal ritrovamento del veicolo assicurato, indennizzabile a termini di polizza, la Compagnia rimborsa**,** le spese documentate che l'Assicurato abbia sostenuto per il lavaggio e la disinfezione del veicolo. **<u>Pacchetto Accessorie 2</u>** **Danni all'interno della carrozzeria per soccorso vittime della strada:** la garanzia viene estesa ai danni riportati all'interno della carrozzeria del veicolo assicurato, subiti in conseguenza del trasporto di vittime di incidenti stradali dal luogo del fatto al posto di pronto soccorso (attestato da idonea documentazione comprovante l'evento). **Sottrazione o smarrimento di chiavi:** in caso di sottrazione o smarrimento delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere e/o di sbloccaggio del sistema antifurto del veicolo identificato in polizza, la Compagnia rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per la sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo, nonché le spese di manodopera per l'apertura delle portiere e/o per lo sbloccaggio del sistema di antifurto. **Sostituzione serratura abitazione:** la Compagnia rimborsa, su presentazione di regolare fattura e denuncia di furto alle Autorità competenti, le spese sostenute per sostituire la/e serratura/e della porta principale dell'abitazione di residenza, nel caso il mezzo assicurato, oggetto di furto totale, contenesse le chiavi dell'immobile. **Ripristino airbag, pretensionatori e dispositivi antincendio:** la Compagnia rimborsa le spese documentate che l'Assicurato ha sostenuto per ripristinare gli airbag, i pretensionatori delle cinture di sicurezza e dispositivi antincendio del veicolo assicurato in seguito ad attivazione degli stessi per causa accidentale o ad incidente della circolazione. La garanzia è prestata se il danno non risulti risarcibile dal responsabile civile, né indennizzabile in base ad altre garanzie prestate. **Fenomeno elettrico:** la Compagnia rimborsa le spese documentate che l'Assicurato ha sostenuto per ripristinare la funzionalità del veicolo assicurato a seguito di fenomeno elettrico comunque verificatosi. Non sono rimborsabili le spese per le lampade ed altri fonti di luce e per la batteria. La garanzia è prestata se il danno non è indennizzabile in base ad altre garanzie prestate. **Ricorso terzi e rischio locativo:** la garanzia è estesa ai danni cagionati a terzi, a persone e cose, dall'incendio del veicolo assicurato nonché scoppio o esplosione del serbatoio o impianto di alimentazione, nei casi di responsabilità del Contraente. **Danni da inquinamento:** la Compagnia provvede al risarcimento dei danni arrecati a terzi dalla fuoriuscita dei fluidi necessari al funzionamento del veicolo assicurato, per rottura accidentale di un suo componente. **Fatto di figli minori:** l'assicurazione comprende la Responsabilità Civile del Contraente, dell'Assicurato e, se persona diversa, del Proprietario del veicolo, nel caso di danni a terzi derivanti da fatto illecito dei loro figli minori non emancipati o delle persone soggette a tutela e con loro conviventi che, all'insaputa dei medesimi, mettano in movimento o in circolazione il veicolo, pur essendo sprovvisti dei requisiti richiesti dalle disposizioni in vigore. La Compagnia provvederà al risarcimento dei danni arrecati a terzi da tale fatto**.** **Indennità danno totale:** in caso di sinistro rientrante nella fattispecie di cui all'art. 149 della Legge (procedura di "Risarcimento Diretto CARD Mandatario", gestito in ambito di Convenzione tra Assicuratori corredato da modulo CAI sottoscritto da ambedue i conducenti coinvolti nel sinistro, ove la responsabilità sia attribuita interamente alla controparte), nel caso in cui il veicolo assicurato sulla base delle risultanze della perizia tecnica effettuata abbia riportato danni di importo maggiore rispetto al suo valore commerciale ante sinistro, la Compagnia -previa presentazione di regolare fattura di riparazione del veicolo - corrisponde al Proprietario un'indennità aggiuntiva a quella prevista dalla suddetta procedura. **Caduta di corpi orbitanti:** la Compagnia indennizza i danni causati al veicolo assicurato a seguito di caduta di aeromobili, corpi orbitanti, veicoli spaziali e loro parti.
Limitazioni, esclusioni e rivalse	! Relativamente ai danni conseguenti al furto o alla rapina, sono esclusi i danni alle parti meccaniche che non siano conseguenti a collisione, urto o ribaltamento. ! La somma assicurata per gli «apparecchi» si deve intendere in aggiunta alla somma assicurata per il veicolo e viene specificata separatamente in polizza. Sono esclusi dalla garanzia gli «apparecchi» non stabilmente fissati sul veicolo. ! **<u>Oltre a quanto rappresentato nel DIP Danni</u>**, l'assicurazione non comprende i danni: - avvenuti in conseguenza di insurrezioni, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, grandine, trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine

acceleratrici, raggi X, ecc.) salvo i casi per cui valgono le garanzie accessorie “Fenomeni naturali” e/o “Eventi socio-politici” ove acquistate;

- determinati od agevolati da dolo o colpa grave del Contraente, dell’Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato nonché da dolo dei trasportati.
- causati da semplici bruciature non seguite da incendio, nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi;
- verificatesi durante la partecipazione del veicolo a sfide clandestine o competizioni sportive in velocità su strada aperta al traffico senza autorizzazione, gare o competizioni sportive e relative prove ufficiali e verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, nonché a prove libere all'interno di impianti sportivi appositamente attrezzati, quali circuiti ed autodromi, oppure in luoghi che per le loro caratteristiche non possano essere considerati aree assoggettate all'obbligo di assicurazione.

! Se il valore assicurato copre soltanto una parte del valore che il veicolo aveva al momento del sinistro, in caso di danno parziale la Compagnia risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il valore commerciale al momento del sinistro e quello assicurato indicato in polizza.

! Salvo che per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nell’autorimessa o nell’officina, l’Assicurato non deve provvedere a riparazione alcuna prima di aver ricevuto il consenso dalla Compagnia, purché detto consenso sia dato entro il termine di 8 giorni non festivi dal ricevimento della denuncia di sinistro.
La Compagnia ha peraltro facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato nonché di sostituire il veicolo stesso, o le sue parti, invece di pagare l’indennizzo, come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro, corrispondendone il valore. In tali casi deve darne comunicazione all’Assicurato entro il termine sopra riportato.

! Non sono indennizzabili le spese di ricovero del veicolo, i danni da mancato godimento od uso dello stesso ed altri eventuali pregiudizi nonché le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione. Se il valore assicurato copre soltanto una parte del valore che il veicolo aveva al momento del sinistro, in caso di danno parziale la Compagnia risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il valore commerciale al momento del sinistro e quello assicurato indicato in polizza, secondo le disposizioni dell'art. 1907 del Codice Civile (Regola Proporzionale).

! In caso di furto o rapina, la Compagnia corrisponderà all’Assicurato la somma liquidata a termini di polizza, previa deduzione della franchigia o dello scoperto con gli eventuali minimi, se indicati sulla polizza stessa.

! L’Assicurato è tenuto ad informare la Compagnia non appena abbia notizia del recupero del veicolo rubato o di parti di esso. Il valore del recupero realizzato prima del pagamento dell’indennizzo sarà computato in detrazione dell’indennizzo stesso. In caso di recupero dopo il pagamento dell’indennizzo, qualora l’indennizzo fosse stato parziale, i recuperi saranno ripartiti fra l’Assicurato e la Compagnia in proporzione del danno sopportato. L’Assicurato ha facoltà di riacquistare quanto venisse recuperato, restituendo alla Compagnia l’indennizzo ricevuto al netto di eventuali danni computati a termini di contratto. Le spese di recupero e custodia restano sempre a carico dell’Assicurato, salvo il caso che la Compagnia subentri nella proprietà del veicolo.

! Sono esclusi dalla garanzia accessoria “Cristalli” le rigature, segnature, screpolature e simili, i danni a fari, fanali e specchi, nonché gli eventuali danni causati ad altre parti del veicolo dalla rottura dei cristalli stessi. La presente garanzia non comprende i danni avvenuti in occasione di collisione, ribaltamento, uscita di strada del veicolo assicurato.

! Sono esclusi dalla garanzia accessoria “Eventi Socio-politici” i danni da circolazione, non configurabili come atti di vandalismo.

! Sono esclusi dalla garanzia accessoria “Danni ai bagagli” (ricompresa all’interno del “Pacchetto Accessorie 1”) i gioielli e gli oggetti di metallo prezioso, apparecchi fotografici e simili, il denaro, i titoli ed altri valori in genere, i documenti e i biglietti di viaggio nonché gli oggetti aventi particolare valore artistico e d’artigianato. Sono altresì esclusi i danni da mancato godimento e altri danni indiretti e consequenziali.

! Con riferimento alla garanzia accessoria “Ripristino del sistema di antifurto” (ricompresa all’interno del “Pacchetto Accessorie 1”), l’Assicurato non avrà diritto al rimborso qualora non sia in grado di idonea prova dell’esistenza dell’antifurto al momento del sinistro o nel caso in cui il danno sia risarcibile nell’ambito della Responsabilità Civile da Circolazione o sia indennizzabile da altre garanzie prestate sul veicolo assicurato.

! Con riferimento alla garanzia accessoria “Trasporto su treni e navi traghetto” (ricompresa all’interno del “Pacchetto Accessorie 1”) sono in ogni caso esclusi:

- i danni subiti dal veicolo assicurato durante le operazioni di carico e scarico sul vettore ferroviario e/o marittimo;
- i danni derivanti dall’urto del veicolo assicurato con altri veicoli a motore trasportati durante il viaggio ferroviario e/o marittimo;
- i danni alle merci di terzi trasportate sul veicolo assicurato.

! Con riferimento alla garanzia accessoria “Urto contro animali, pedoni e ciclisti” (ricompresa all’interno del “Pacchetto Accessorie 2”), a condizione che del fatto sia stato redatto verbale di intervento o equipollente da parte di un’Autorità di Pubblica Sicurezza, che l’Assicurato dovrà consegnare in copia alla Compagnia. La garanzia è prestata se il danno non risulti risarcibile dal responsabile civile, né indennizzabile in base ad altre garanzie prestate.

! È escluso dalla garanzia accessoria “Danni all’interno della carrozzeria per soccorso vittime della strada” (ricompresa all’interno del “Pacchetto Accessorie 2”) qualsiasi danno indiretto conseguente al mancato godimento o uso del veicolo, deprezzamento dello stesso, altri eventuali pregiudizi, ecc.

! Sono esclusi dalla garanzia accessoria “Ricorso terzi e rischio locativo” (ricompresa all’interno del “Pacchetto Accessorie 2i danni alle cose dei familiari conviventi;

! Con riferimento alla garanzia accessoria “Danni da Inquinamento” (ricompresa all’interno del “Pacchetto Accessorie 2”), tale garanzia è prestata esclusivamente quando il veicolo non è posto in circolazione (o stazionante sulla pubblica via o su area privata ad essa equiparata, fattispecie invece rientranti nell’Assicurazione di Responsabilità Civile della Circolazione).

! Relativamente alla garanzia accessoria “Fenomeno elettrico” (ricompresa all’interno del “Pacchetto Accessorie 2”), non sono rimborsabili le spese per le lampade ed altri fonti di luce e per la batteria. La garanzia è prestata se il danno non è indennizzabile in base ad altre garanzie prestate.

! Con riferimento alla garanzia accessoria “Caduta di corpi orbitanti” (ricompresa all’interno del “Pacchetto Accessorie 2”), sono esclusi i danni causati al veicolo dalla caduta di ordigni esplosivi.

Si riportano nella seguente tabella gli eventuali limiti di indennizzo, franchigie e scoperti relativi alle singole coperture offerte nella presente sezione:

Garanzie	Scoperti	Franchigie	Limiti di indennizzo
Sezione Incendio e Furto			
Incendio	-	-	-
Furto e rapina	Se indicati nella polizza (*)	Se indicate nella polizza (*)	-
Cristalli (garanzia accessoria) a seguito di rottura per causa accidentale o fatto di terzi	-	€ 100,00 in caso di intervento effettuato presso un riparatore non convenzionato con la Compagnia	€ 1.000,00 per evento e per anno assicurativo in caso di intervento effettuato presso un centro convenzionato con la Compagnia (il cui elenco aggiornato è reperibile sul sito web), che provvederà direttamente al pagamento della fattura
Eventi socio-politici (garanzia accessoria)	10% con il minimo di € 250,00 (*)	-	Fino alla concorrenza della somma assicurata per la garanzia “incendio e furto”
Fenomeni naturali (garanzia accessoria)	10% con il minimo di € 250,00 (*)	-	Fino alla concorrenza della somma assicurata per la garanzia “incendio e furto”
Estensione del valore a nuovo (garanzia accessoria)	-	-	-
Pacchetto Accessorie 1 (garanzie accessorie)			
Ripristino danni al box	-	-	Fino alla concorrenza di € 1.000,00 per evento e per anno assicurativo
Collisione con veicolo non identificato o non assicurato	-	-	- In caso di danno subito dal veicolo assicurato a seguito di collisione con altro veicolo targato non identificato, qualora si siano verificati anche danni gravi alla persona: entro con il limite degli importi non risarcibili da parte del “Fondo di garanzia per le vittime della strada” - In caso di danno subito dal veicolo assicurato a seguito di collisione con altro veicolo targato identificato ma non coperto da regolare assicurazione per la responsabilità civile: € 3.000,00 per evento e per anno assicurativo, purché il sinistro non sia indennizzabile in base ad altre garanzie prestate
Circolazione abusiva	-	-	€ 1.000,00 per evento e per anno assicurativo, a primo rischio assoluto
Danni ai bagagli	-	-	€ 250,00 per evento e per annualità assicurativa

Ripristino del sistema di antifurto	-	-	€ 250,00 per un solo evento per annualità assicurativa
Garanzia trasporto su treni e navi traghetto	-	-	€ 3.000,00 per evento e per anno assicurativo
Urto contro animali, pedoni e ciclisti	del 10%, sul danno con il minimo di € 250,00	-	€ 1.000,00 per evento e per annualità assicurativa, che non potrà in ogni caso essere superiore al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro
Fermo macchina	-	-	Indennità fissa di € 25,00 per ogni giorno di indisponibilità del veicolo, per un massimo di venti giorni per evento e per annualità assicurativa
Spese di immatricolazione o di passaggio di proprietà	-	-	- In caso di incendio, furto totale o rapina, che comportino la perdita totale del veicolo: € 500,00 per evento e per anno assicurativo, entro un anno dal sinistro; - In caso di incendio, furto o smarrimento, non seguito dal ritrovamento, delle targhe del veicolo assicurato: € 250,00 per evento e per anno assicurativo
Spese per la duplicazione della patente di guida	-	-	€ 250,00 per evento e per anno assicurativo
Garanzia tassa automobilistica	-	-	€ 250,00 per evento e per anno assicurativo
Spese di recupero e parcheggio	-	-	€ 250,00 per evento e per anno assicurativo
Spese di lavaggio e disinfezione del veicolo	-	-	€ 250,00 per evento e per anno assicurativo
Pacchetto Accessorie 2 (garanzie accessorie)			
Danni all'interno della carrozzeria per soccorso vittime della strada	-	-	€ 250,00 per evento e per anno assicurativo
Sottrazione o smarrimento di chiavi	-	-	€ 500,00 per evento e per anno assicurativo, previa presentazione di regolare fattura e denuncia alle Autorità competenti
Sostituzione serratura abitazione	-	-	€ 250,00 per evento e per anno assicurativo
Ripristino airbag, pretensionatori e dispositivi antincendio	-	-	€ 500,00 per evento e per anno assicurativo
Fenomeno elettrico	-	-	€ 250,00 per evento e per anno assicurativo
Ricorso terzi e rischio locativo	-	-	€ 100.000,00 per evento e per anno assicurativo
Danni da inquinamento	-	-	€ 50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
Fatto di figli minori	-	-	€ 50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
Indennità danno totale	-	-	Indennità aggiuntiva a quella prevista dalla suddetta procedura nella misura del 15% del valore commerciale del veicolo, con il minimo di € 500,00 ed il massimo di € 2.000,00 per anno assicurativo
Caduta di corpi orbitanti	-	-	Nella misura del 30% del valore commerciale del veicolo, con il minimo di € 1.000,00 ed il massimo di € 5.000,00 per sinistro e per anno assicurativo

(*) Tale scoperto o franchigia non verrà applicato in caso di intervento effettuato presso un riparatore convenzionato con la Compagnia.

GARANZIA "GUASTI ACCIDENTALI" - (SOTTOSCRIZIONE OPZIONALE)	
Garanzie di base	La garanzia può essere sottoscritta alternativamente nelle seguenti formule: • **MAXIKASKO:** la Compagnia si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, inclusi gli «accessori» e, se specificato in polizza, gli «optional» e gli «apparecchi» stabilmente fissati sul veicolo, in conseguenza ad urto, ribaltamento, uscita di strada o collisione, verificatisi durante la circolazione. • **KASKOTOTALE:** la Compagnia si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, inclusi gli «accessori» e, se specificato in polizza, gli «optional» e gli «apparecchi» stabilmente fissati sul veicolo, in conseguenza ad urto, ribaltamento, uscita di strada o collisione, verificatisi durante la circolazione, qualora il veicolo assicurato abbia subito un Danno totale. • **SEMPRERAGIONE:** la Compagnia si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato durante la circolazione, inclusi gli «accessori» e, se specificato in polizza, gli «optional» e gli «apparecchi» stabilmente fissati sul veicolo, in conseguenza di: - collisione con altro veicolo targato o ciclomotore, purché identificato; - urto contro animali selvatici, randagi, d'affezione, da reddito o protetti, a condizione che del fatto sia stato redatto verbale di intervento o equipollente da un'Autorità di Pubblica Sicurezza, che l'Assicurato dovrà consegnare in copia alla Compagnia; - urto contro pedoni e/o ciclisti, purché identificati a seguito del sinistro, a condizione che del fatto sia stato redatto verbale di intervento o equipollente da un'Autorità di Pubblica Sicurezza, che l'Assicurato dovrà consegnare in copia alla Compagnia. • **SEMPRERAGIONE EASY:** la Compagnia si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato durante la circolazione, inclusi gli «accessori» e, se specificato in polizza, gli «optional» e gli «apparecchi» stabilmente fissati sul veicolo, rimasti a carico dell'Assicurato per la propria quota di responsabilità, in conseguenza di: - collisione con altro veicolo targato o ciclomotore, purché identificato; - urto contro animali selvatici, randagi, d'affezione, da reddito o protetti, a condizione che del fatto sia stato redatto verbale di intervento o equipollente da un'Autorità di Pubblica Sicurezza, che l'Assicurato dovrà consegnare in copia alla Compagnia; - urto contro pedoni e/o ciclisti, purché identificati a seguito del sinistro, a condizione che del fatto sia stato redatto verbale di intervento o equipollente da un'Autorità di Pubblica Sicurezza, che l'Assicurato dovrà consegnare in copia alla Compagnia. La copertura è prestata nella forma di assicurazione a Primo Rischio Assoluto, senza pertanto applicazione della regola proporzionale in caso di assicurazione del veicolo soltanto per una parte del suo valore. La garanzia sottoscritta è operante solo se espressamente richiamate in polizza. L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino. L'assicurazione è estesa ai danni che avvengono negli stessi Stati esteri per i quali è operante l'assicurazione R.C.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	**Estensione del valore a nuovo:** in caso di sottoscrizione di tale garanzia i danni saranno liquidati come segue: A) perdita totale del veicolo in misura del 100% del valore di listino B) danni parziali: a) per il primo anno dalla data di prima immatricolazione: in base ai prezzi di listino in corso al momento del sinistro; b) oltre il primo e fino al sesto anno: in base ai prezzi di listino in corso al momento del sinistro, con esclusione dei ricambi tipicamente soggetti ad usura quali, ad esempio, batteria, pneumatici, freni, frizione, ammortizzatori, sui quali verrà invece applicato il degrado d'uso; c) oltre il sesto anno: in base ai prezzi di listino in corso al momento del sinistro, con applicazione del degrado d'uso per tutte le parti del veicolo assicurato. In ogni caso l'ammontare globale del danno non potrà superare, nel limite della somma assicurata, il valore del veicolo al momento del sinistro. C) apparecchi stabilmente fissati sul veicolo: in base al prezzo effettivamente pagato al momento dell'acquisto di ciascun apparecchio, purché non siano trascorsi oltre sei mesi dalla data dell'acquisto stesso.
Limitazioni, esclusioni e rivalse	! Sono in ogni caso esclusi dalla garanzia gli «apparecchi» non stabilmente fissati sul veicolo. ! In caso di sinistro, la Compagnia corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza, previa deduzione della franchigia o dello scoperto con gli eventuali minimi indicati sulla polizza stessa per la forma di garanzia scelta. Tale scoperto non verrà applicato in caso di intervento effettuato presso un riparatore convenzionato con la Compagnia. ! L'assicurazione non è operante per i danni: - subiti dal veicolo se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore, ad eccezione del caso delle esercitazioni alla guida per conseguire la patente privata con veicolo non adibito a scuola guida, purché effettuate nel rispetto delle disposizioni vigenti e del caso di veicolo guidato da conducente in possesso di patente idonea ma scaduta, purché questa sia rinnovata entro tre mesi dalla data del sinistro. - cagionati da cose od animali trasportati sul veicolo, nonché da operazioni di carico e scarico;

- subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta od a mano o di circolazione fuori strada;
- conseguenti a furto (consumato o tentato) e rapina, nonché ad incendio;
- alle ruote (cerchioni, coperture e camere d'aria) se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termini della presente garanzia;
- avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo, occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, grandine, trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
- determinati od agevolati da dolo del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato, nonché dei trasportati;
- verificatisi durante la partecipazione del veicolo a sfide clandestine o competizioni sportive in velocità su strada aperta al traffico senza autorizzazione, gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, nonché a prove libere all'interno di impianti sportivi appositamente attrezzati, quali circuiti ed autodromi, oppure in luoghi che per le loro caratteristiche non possano essere considerati aree assoggettate all'obbligo di assicurazione;
- subiti dal veicolo se il conducente si trova in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero gli sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del Nuovo Codice della Strada, salvo che sia operante la Condizione Particolare Rinuncia totale della Compagnia al diritto di rivalsa;
- verificatisi durante l'utilizzo del veicolo in "percorsi fuoristrada", intendendosi per tali quelli che non rientrano nella definizione di area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei veicoli (art. 2 del Nuovo Codice della Strada).

! Non sono indennizzabili le spese di ricovero del veicolo, i danni da mancato godimento od uso dello stesso ed altri eventuali pregiudizi nonché le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione.

! Se il valore assicurato copre soltanto una parte del valore che il veicolo aveva al momento del sinistro, in caso di danno parziale la Compagnia risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il valore commerciale al momento del sinistro e quello assicurato indicato in polizza.

! Tale norma non si applica in caso di selezione della forma di garanzia denominata SempreRagione Easy.

! Con riferimento alla garanzia "SempreRagione Easy" la Compagnia si obbliga al rimborso, nei limiti delle condizioni che seguono e fino alla concorrenza dell'importo di € 3.000,00.

! Con riferimento alla garanzia con premio aggiuntivo "Estensione del valore a nuovo", in caso di perdita totale del veicolo il l'indennizzo rimborso avviene purché non siano trascorsi oltre dodici mesi dalla data di prima immatricolazione. In ogni caso l'ammontare globale del danno non potrà superare, nel limite della somma assicurata, il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

! In caso di sinistro la somma assicurata si intende ridotta, con effetto immediato e fino al termine del periodo annuale di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno indennizzabile a termini della presente garanzia.

Si riportano nella seguente tabella gli eventuali limiti di indennizzo, franchigie e scoperti relativi alle singole coperture offerte nella presente sezione:

Assicurazione	Scoperti (*)	Franchigie	Limiti di indennizzo
Sezione Guasti accidentali			
MaxiKasko	Se indicati nella polizza	Se indicati nella polizza	Fino alla concorrenza della somma assicurata indicata in polizza
KaskoTotale	Se indicati nella polizza	Se indicate nella polizza	Fino alla concorrenza della somma assicurata indicata in polizza
SempreRagione	Se indicati nella polizza	Se indicati nella polizza	Fino alla concorrenza della somma assicurata indicata in polizza
SempreRagione Easy	Se indicati nella polizza	Se indicati nella polizza	€ 3.000,00 per evento e per anno assicurativo

(*) Lo scoperto non verrà applicato in caso di intervento effettuato presso un riparatore convenzionato con la Compagnia

! Per tutte le forma di garanzia, ad esclusione della SEMPRERAGIONE EASY, in caso di sinistri ove risulti totalmente o parzialmente impegnata la responsabilità dell'Assicurato, l'ammontare del danno risarcibile dalla Compagnia in virtù delle presenti garanzie sarà determinato dalla differenza tra il danno patito dall'Assicurato e quanto riconosciuto in ambito di Responsabilità Civile della Circolazione, entro il valore commerciale del veicolo assicurato, nei limiti delle condizioni e del massimale indicato in polizza. In nessun caso l'indennizzo complessivo del danno, cumulato con quello corrisposto all'Assicurato in ambito RCA, potrà superare il valore commerciale del veicolo assicurato.

GARANZIA "INFORTUNI DEL CONDUCENTE" - (SOTTOSCRIZIONE OPZIONALE)	
Garanzie di base	La garanzia "Infortuni del Conducente" vale per gli infortuni da circolazione che può subire il Conducente del veicolo assicurato quando si trova alla guida del veicolo stesso oppure quando ne sale o ne discende, carica o scarica bagagli o mentre effettua controlli o riparazioni di guasti durante il viaggio, alle condizioni di seguito indicate, nei limiti delle somme assicurate, indicate in polizza. Sono compresi gli infortuni conseguenti a o derivanti da: - stato di malore o incoscienza; - colpa grave del Conducente; - imperizia, imprudenza, negligenza, anche gravi; - asfissia non di origine morbosa, annegamento, assideramento o congelamento, colpi di sole o di calore, folgorazione, avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze. **MORTE DA INFORTUNIO** Se l'infortunio ha come conseguenza la morte, la Compagnia corrisponde la somma assicurata agli eredi dell'Assicurato in parti uguali. La garanzia opera purché il decesso si verifichi entro due anni dall'infortunio anche successivamente alla scadenza della polizza. **Morte presunta.** Quando l'Assicurato sia scomparso a seguito di infortunio indennizzabile ai sensi di polizza e l'autorità giudiziaria ne abbia dichiarato la morte presunta e di tale evento sia stata fatta registrazione negli atti dello stato civile, la Compagnia corrisponde ai beneficiari la somma assicurata per il caso di morte. **INVALIDITÀ PERMANENTE** L'indennizzo per il caso di invalidità permanente è dovuto se l'invalidità stessa si verifica anche successivamente alla scadenza della polizza - entro due anni dal giorno dell'infortunio denunciato ed in rapporto causale. La Compagnia corrisponde un indennizzo in caso di invalidità permanente da infortunio totale o parziale. In particolare: - se l'infortunio ha come conseguenza una invalidità permanente definitiva totale, la Compagnia corrisponde l'intera somma assicurata; - se l'infortunio ha come conseguenza una invalidità permanente definitiva parziale, la Compagnia corrisponde l'indennizzo per invalidità permanente che viene calcolato sulla somma assicurata, in proporzione al grado di invalidità accertato, secondo i criteri e le percentuali indicate nella "Tabella delle valutazioni del grado percentuale di invalidità permanente", riportata nelle Condizioni di Assicurazione; - se l'infortunio ha come conseguenza una invalidità permanente definitiva, non determinabile sulla base dei valori specificati nella citata Tabella, la Compagnia corrisponde l'indennizzo facendo riferimento ai criteri qui di seguito indicati: • nel caso di minorazioni, anziché di perdita anatomica o funzionale di un arto o di un organo, e nel caso di menomazioni diverse da quelle specificate nella suindicata Tabella, le percentuali sopraindicate sono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta; • nel caso di menomazioni di uno o più dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà a singole valutazioni la cui somma non potrà superare il valore corrispondente alla perdita totale dell'arto stesso; • nel caso in cui l'invalidità permanente non sia determinabile sulla base dei valori e dei criteri sopra riportati, la stessa viene determinata tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità dell'Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione. - La perdita anatomica o funzionale di più organi, arti o loro Parti comporta l'applicazione della percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna menomazione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%. In caso di constatato mancinismo le percentuali di riduzione dell'attitudine al lavoro stabilite per l'arto superiore destro si intendono applicate all'arto sinistro e quelle del sinistro al destro.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	• **Diaria da ricovero per infortunio:** Se l'infortunio determina il ricovero dell'Assicurato in ospedale o clinica, intervenuta la guarigione, la Compagnia liquiderà in base alla documentazione ricevuta ed agli accertamenti compiuti. La garanzia è estesa al periodo di immobilizzazione, a seguito di infortunio, con apparecchio gessato o tutore equivalente purché rigido e inamovibile. La presente estensione è prestata per i giorni successivi al ricovero o, in mancanza di ricovero, dal giorno dell'applicazione dell'apparecchio sino al giorno della rimozione. • **Rimborso spese mediche da infortunio:** Se l'infortunio determina il ricovero dell'Assicurato in ospedale o clinica, la Compagnia rimborserà le relative spese documentate. Il rimborso sarà effettuato a guarigione clinica ultimata, su presentazione delle ricevute quietanzate.
Limitazioni, esclusioni e rivalse	! Le somme assicurate sono quelle riportate in polizza. ! Qualora il Conducente del veicolo risultasse risarcibile da parte della Compagnia per il medesimo evento sia in base alla presente polizza che in base ad altra copertura Infortuni, prestata dalla Compagnia stessa, gli indennizzi sono cumulabili entro il limite di **€ 775.000,00.** ! **Oltre a quanto rappresentato nel DIP Danni**, sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni: - avvenuti quando il conducente si trova in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero quando sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.Lgs. 30/4/1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada);

- derivanti e/o causati da uso di stupefacenti, uso e abuso di psicofarmaci e/o farmaci psicotropi, salvo la somministrazione terapeutica, e uso di allucinogeni e simili;
- derivanti e/o causati da malattie mentali e disturbi psichici in genere, ivi compresi sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoici, forme maniaco depressive e relative conseguenze e complicanze;
- derivanti dalla partecipazione del veicolo a sfide clandestine, gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, salvo che si tratti di regolarità pura;
- operazioni chirurgiche, accertamenti e cure mediche non resi necessari da infortunio;
- delitti dolosi compiuti o tentati dall'assicurato, suicidio;
- da ernie o conseguenze di sforzi in genere;
- da infarti;
- avvenuti in conseguenza di eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni;
- derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
- derivanti da danni provocati da sostanze radioattive, biologiche e chimiche quando non utilizzate per fini pacifici;
- da proprie provocazioni od azioni delittuose;
- derivanti da atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni;
- derivanti da tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo, ai quali l'Assicurato abbia partecipato.

! L'assicurazione non è inoltre operante:
- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- se il veicolo è posto in circolazione non in conformità alle norme vigenti, alle indicazioni della carta di circolazione e all'uso dichiarato in polizza;
- se il conducente, al momento del sinistro, è affetto da dipendenza da sostanze psicoattive (alcool - stupefacenti - allucinogeni - psicofarmaci e farmaci psicotropi assunti non a scopo terapeutico) e/o da sieropositività HIV;
- per il conducente che usa il veicolo arbitrariamente o contro la volontà di chi ne dispone legittimamente.

! Se, al momento dell'infortunio, l'Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona integra e sana.

! L'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente.

! Con riferimento alla garanzia aggiuntiva "Diaria da ricovero", non sono indennizzabili le spese di qualsiasi natura relative al rilascio di certificati medici o di altra documentazione;

! Con riferimento alla garanzia aggiuntiva "Rimborso spese mediche da infortunio" è previsto che:
- siano escluse le spese per protesi ed interventi di natura estetica;
- qualora l'Assicurato benefici di assistenza sanitaria o di altre forme di rimborso delle spese sopra indicate, la garanzia è prestata, nei limiti assicurati, per la parte di spese sostenute e non rimborsategli da Enti, Mutue, ecc.

Si riportano nella seguente tabella gli eventuali limiti di indennizzo, franchigie e scoperti relativi alle singole coperture offerte nella presente sezione:

GARANZIE	SCOPERTI	FRANCHIGIE	LIMITI DI INDENNIZZO
Sezione Infortuni del Conducente			
Morte da infortunio			
Morte	-	-	-
Invalidità permanente da infortunio			
Invalidità permanente da infortunio fino al 3%	-	-	Nessun indennizzo.
Invalidità permanente superiore al 3% ma non al 20%	-	-	Solo per l'aliquota di invalidità permanente eccedente al 3%.
Invalidità permanente superiore al 20%	-	-	Per l'aliquota riconosciuta, senza detrazioni.
Invalidità permanente superiore al 70%	-	-	-

Altre garanzie prestate			
Diaria da ricovero per infortunio	**-**	**-**	- € 26,00 per ciascuna giornata di degenza e per un periodo non superiore a 300 giorni; - per il periodo di immobilizzazione, a seguito di infortunio, con apparecchio gessato o tutore equivalente purché rigido e inamovibile per la somma di € 13,00 al giorno e per la durata massima di 300 giorni.
Rimborso spese mediche da infortunio	-	-	€ 1.000,00, salvo per: - la retta di degenza, indennizzabile sino alla concorrenza di € 100,00 al giorno; - le spese di pronto soccorso, anche senza ricovero, e quelle di trasporto in auto-ambulanza, rimborsabili sino alla concorrenza di € 275,00.

GARANZIA "ASSISTENZA" - (SOTTOSCRIZIONE OPZIONALE)

Garanzie di base

La garanzia "Assistenza" offre all'Assicurato, in caso di sinistro, una serie di prestazioni erogate da Europ Assistance Italia S.p.A.; tale garanzia può essere sottoscritta nelle seguenti formule:

- **HELVETIA EASY CAR: se viene prescelta tale formula, operano le seguenti garanzie:**
  - **soccorso stradale - traino;**
  - **officina Mobile in Italia – Depannage;**
  - **recupero del veicolo fuori strada;**
  - **supporto alla Compilazione del modulo CID/CAI**.
- **HELVETIA NO PROBLEM EXTRA: se viene prescelta tale formula, operano le seguenti garanzie:**
  - **soccorso stradale - traino;**
  - **officina Mobile in Italia – Depannage;**
  - **recupero del veicolo fuori strada;**
  - **demolizione del veicolo in Italia;**
  - **consulenza medica;**
  - **invio di autoambulanza in Italia;**
  - **supporto alla Compilazione del modulo CID/CAI;**
  - **richiesta di documenti in caso di furto totale del veicolo;**
  - **assistenza telefonica;** (prestazione accessoria a titolo gratuito)
  - **autovettura in sostituzione in Italia;**
  - **invio taxi per il ritiro dell'autovettura sostitutiva.**

  Garanzie accessorie operanti quando il sinistro si verifica fuori dal comune di residenza dell'assicurato:
  - **trasferimento in centro ospedaliero attrezzato;**
  - **rientro dal centro ospedaliero attrezzato;**
  - **spese d'albergo;**
  - **rientro dei passeggeri / prosecuzione del viaggio;**
  - **invio pezzi di ricambio;**
  - **autista a disposizione;**
  - **viaggio per il recupero del veicolo;**
  - **recupero del veicolo a mezzo pianale;**
  - **anticipo spese di prima necessità.**

  Garanzie accessorie operanti quando il sinistro si verifica all'estero:
  - **rimpatrio del veicolo a mezzo pianale;**
  - **viaggio di un familiare;**
  - **accompagnamento minori;**
  - **prolungamento soggiorno;**
  - **interprete a disposizione;**
  - **anticipo spese legali;**

- **anticipo delle cauzioni penale e civile;**
- **rimpatrio sanitario;**
- **rientro salma;**
- **trasmissione messaggi urgenti.**

• **HELVETIA TOP SERVICE PIU': se viene prescelta tale formula**, sono operanti tutte le prestazioni previste dalla garanzia "Helvetia No Problem Extra" ad esclusione della prestazione "Autovettura in sostituzione in Italia", che si intende integralmente sostituita dalle seguenti:
- **autovettura in sostituzione immediata in Italia;**
- **autovettura TOP in sostituzione in Italia;**
- **prenotazione vettura sostitutiva a tariffe agevolate.**

Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo

Non sono previste ulteriori garanzie.

Limitazioni, esclusioni e rivalse

! Il diritto alle assistenze fornite dalla Compagnia decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro.

! Tutte le prestazioni non possono essere fornite per ciascun Assicurato più di tre volte per ogni tipo entro ciascun anno di validità della polizza, fatta eccezione per le "Assistenze telefoniche".

! La durata massima della copertura per ogni periodo di permanenza continuata all'estero nel corso dell'anno di validità della polizza è di 60 giorni.

! Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri avvenuti durante e per effetto di: gare automobilistiche e relative prove ed allenamenti; stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, scioperi, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale, trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.); dolo dell'Assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio; uso improprio cui l'Assicurato sottopone il veicolo; malattie nervose e mentali, malattie dipendenti dalla gravidanza dopo il sesto mese e dal puerperio; malattie insorte anteriormente alla stipulazione della polizza e già conosciute dall'assicurato (malattie preesistenti); malattie e infortuni conseguenti e derivanti da abuso di alcolici o psicofarmaci nonché uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni. Le prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.

! Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, la Compagnia non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

! La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni conseguenti a mancato o ritardato intervento determinato da caso fortuito e/o causa di forza maggiore, compreso l'intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l'assistenza.

! Relativamente ai sinistri formanti oggetto della presente garanzia, l'Assicurato libera dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato o curato dopo (o anche prima) del sinistro, nei confronti della Struttura Organizzativa e/o dei Magistrati eventualmente investiti dell'esame del sinistro stesso.

! Tutte le eccedenze ai massimali così come tutti gli anticipi di denaro previsti nelle singole prestazioni verranno concessi compatibilmente con le disposizioni, in materia di trasferimento di valuta, vigenti in Italia e nel Paese dove momentaneamente si trova l'Assicurato e a condizione che l'Assicurato, anche tramite persona da lui indicata, possa fornire alla Struttura Organizzativa adeguate garanzie per la restituzione di ogni somma anticipata.

! L'Assicurato deve provvedere al rimborso della somma anticipata entro 30 giorni dalla data dell'anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente. Per tutto quanto non è espressamente disciplinato nella presente Sezione, valgono le Condizioni Generali che regolano il contratto in generale, in quanto compatibili.

Si riportano nella seguente tabella gli eventuali limiti di indennizzo, franchigie e scoperti relativi alle singole coperture offerte nella presente sezione:

GARANZIE	SCOPERTI	FRANCHIGIE	LIMITI DI INDENNIZZO
Sezione Assistenza			
HELVETIA EASY CAR			
Soccorso Stradale - Traino	-	-	Fino ad un massimo di € 300,00 per sinistro.
Officina Mobile in Italia - Depannage	-	-	-
Recupero del veicolo fuori strada	-	-	Fino ad un massimo di € 300,00 per sinistro.
Supporto alla Compilazione del modulo CID/CAI	-	-	-

HELVETIA NO PROBLEM EXTRA			
Prestazioni base			
Soccorso Stradale - Traino	-	-	Entro un raggio di 25 km dal luogo del fermo, fino ad un importo massimo di € 700,00 per sinistro.
Officina Mobile in Italia - Depannage	-	-	€ 700,00 per sinistro.
Recupero del veicolo fuori strada	-	-	€ 1.200,00 per sinistro.
Demolizione del veicolo in Italia	-	-	-
Consulenza medica	-	-	-
Invio di autoambulanza in Italia	-	-	Fino alla concorrenza di un importo pari a quello necessario per compiere 300 Km di percorso complessivo (andata/ritorno).
Supporto alla Compilazione del modulo CID/CAI	-	-	-
Richiesta di documenti in caso di furto totale del veicolo	-	-	-
Assistenza telefonica (garanzia accessoria prestata a titolo gratuito)	-	-	-
Autovettura in sostituzione in Italia	-	-	Oltre le 8 ore di manodopera, l'autovettura sarà di cilindrata equivalente a quella del veicolo assicurato (indipendentemente dalla tipologia ed uso dello stesso e comunque non superiore ai 1.600 cm³.
Invio taxi per il ritiro dell'autovettura sostitutiva	-	-	€ 50,00 per sinistro.
Prestazioni accessorie operanti quando il sinistro si verifica fuori dal comune di residenza dell'assicurato			
Trasferimento in centro ospedaliero attrezzato	-	-	-
Rientro dal centro ospedaliero attrezzato	-	-	-
Spese d'albergo	-	-	€ 600,00 per sinistro complessivamente per tutte le persone coinvolte nel medesimo sinistro (Assicurato e trasportati).
Rientro dei passeggeri / prosecuzione del viaggio	-	-	€ 1.000,00 per sinistro complessivamente per tutte le persone a bordo del veicolo (Assicurato e trasportati).
Invio pezzi di ricambio	-	-	-
Autista a disposizione	-	-	-
Viaggio per il recupero del veicolo	-	-	-
Recupero del veicolo a mezzo pianale	-	-	€ 500,00 per sinistro e per anno assicurativo. Qualora il valore commerciale del veicolo dopo il sinistro risultasse inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto, la Struttura Organizzativa provvede al suo recupero, tenendo la Compagnia a

			proprio carico l'importo massimo corrispondente al valore commerciale del relitto dopo il sinistro. L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato.
Anticipo spese di prima necessità	-	-	€ 1.500,00 per sinistro.
Prestazioni operanti esclusivamente quando il sinistro si verifica all'estero			
Rimpatrio del veicolo a mezzo pianale	-	-	Qualora il valore commerciale del veicolo (valutazione determinata dalla fonte "Quattroruote Professional") dopo il sinistro risulti inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la Struttura Organizzativa provvede al suo rimpatrio, tenendo la Compagnia a proprio carico il relativo costo fino alla concorrenza di un importo massimo corrispondente al valore commerciale del relitto dopo il sinistro. L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato.
Viaggio di un familiare	-	-	Non sono previste le spese di soggiorno del familiare.
Accompagnamento minori	-	-	Non sono previste le spese di soggiorno del familiare.
Prolungamento soggiorno	-	-	di € 600,00 per sinistro.
Interprete a disposizione	-	-	€ 2.500,00 per sinistro.
Anticipo spese legali	-	-	€ 2.500,00 per sinistro.
Anticipo delle cauzioni penale e civile	-	-	€ 6.000,00 per sinistro.
Rimpatrio sanitario	-	-	-
Rientro salma	-	-	Fino ad un importo massimo di € 5.000,00 per sinistro.
Trasmissione messaggi urgenti	-	-	-
HELVETIA TOP SERVICE PIU'			
Autovettura in sostituzione immediata in Italia	-	-	La Compagnia rimborserà all'Assicurato, dietro presentazione di regolare ricevuta, le spese del taxi sostenute per raggiungere la stazione di noleggio fino al limite massimo di € 100,00 per sinistro. La Compagnia terrà a proprio carico ci costi di noleggio dell'autovettura per 3 giorni consecutivi.

	Autovettura TOP in sostituzione in Italia	-	-	Se la riparazione è superiore a 6 ore di manodopera, viene fornita un'autovettura di cilindrata equivalente a quella del veicolo assicurato indipendentemente dalla tipologia ed uso dello stesso e comunque non superiore ai 2.000 cm³), con percorrenza illimitata, per un massimo di: • 15 giorni consecutivi in caso di guasto, incidente, incendio, furto parziale o tentato, rapina tentata; • 40 giorni consecutivi in caso di furto totale o rapina o distruzione totale del mezzo.
	Prenotazione vettura sostitutiva a tariffe agevolate	-	-	-

GARANZIA "TUTELA LEGALE DELLA CIRCOLAZIONE E RECUPERO PUNTI PATENTE" - (SOTTOSCRIZIONE OPZIONALE)	
Garanzie di base	La garanzia "Tutela legale" offre all'Assicurato, in caso di sinistro, una serie di prestazioni erogate da ARAG SE ("Arag"). La Compagnia, assicura, in sede stragiudiziale e giudiziale, l'assistenza legale ed i relativi oneri, purché non ripetibili dalla controparte, al Contraente, ai conducenti autorizzati identificati nella polizza R.C. Tali oneri sono: - le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo anche quando la vertenza venga essere trattata tramite il coinvolgimento di un organismo di mediazione o mediante convenzione di negoziazione assistita; - le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata da ARAG; - le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con ARAG; - le spese processuali nel processo penale; - le spese di giustizia; - il contributo unificato, se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima; - le spese per la registrazione degli atti giudiziari; - le spese per indagini per la ricerca di prove a difesa; - le spese dell'arbitro sostenute dall'Assicurato qualora sia incaricato per la decisione di controversie previste dalla polizza; - le spese di domiciliazione necessarie, esclusa ogni duplicazione di onorari ed i compensi per la trasferta. **Tale garanzia può essere sottoscritta nelle seguenti formule:** ***Linea Base*** • Difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni. • Assistenza nei procedimenti di dissequestro del veicolo assicurato, sequestrato in seguito ad incidente stradale. • Proporre opposizione, in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida irrogata in seguito ad incidente stradale e connessa allo stesso. • Proporre opposizione o ricorso avverso accertamenti e provvedimenti che dispongono le sanzioni amministrative accessorie di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida derivanti da violazioni di norme di comportamento del Nuovo Codice della Strada. ***Linea Top*** • Richiesta di risarcimento danni di natura extracontrattuale per fatti illeciti di terzi connessi alla circolazione stradale. • Vertenze contrattuali nascenti da inadempienze proprie o di controparte derivanti da contratti riguardanti i veicoli assicurati. • Difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni. • Assistenza nei procedimenti di dissequestro del veicolo assicurato, sequestrato in seguito ad incidente stradale. • Proporre opposizione, in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida irrogata in seguito ad incidente stradale e connessa allo stesso. • Proporre opposizione o ricorso avverso accertamenti e provvedimenti che dispongono le sanzioni amministrative accessorie di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida. • Anticipo cauzione penale.

	• Assistenza dell'interprete per incidente stradale all'estero. • Opposizione avverso sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie di decurtazione punti, ritiro o sospensione della patente in caso di furto del veicolo, furto della targa o clonazione della targa del veicolo. • Opposizione avverso sanzioni amministrative pecuniarie non connesse ad incidente stradale purché vi sia l'accoglimento anche parziale del ricorso/opposizione. • Assistenza nel procedimento di dissequestro del mezzo assicurato che, come successivamente risulti, sia solo apparentemente scoperto di assicurazione obbligatoria RCAuto. • Consulenza Telefonica. La garanzia "**Recupero Punti Patente (Perdite Pecuniarie)**" offre all'Assicurato, in abbinamento inclusivo alla linea Top, le seguenti prestazioni, operanti solo se espressamente indicate in polizza e corrisposto il relativo premio: - **Indennità Autoscuola**. La Compagnia rimborserà il costo sostenuto per il pagamento di un corso valido al recupero dei punti decurtati all'Assicurato/Conducente quale conseguenza di una violazione del Codice della Strada avvenuta in costanza di polizza, previa esibizione della documentazione comprovante la frequenza al corso ed il pagamento dello stesso. - **Indennità Zero Punti**. La Compagnia garantirà il costo sostenuto per il pagamento della revisione e per il riottenimento del documento di guida qualora l'Assicurato/Conducente, in costanza di polizza, commetta infrazioni al Codice della Strada che azzerino il punteggio. La presente prestazione opera a condizione che l'Assicurato/Conducente abbia avuto almeno 10 punti effettivi in costanza di polizza.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non sono previste ulteriori garanzie.
Limitazioni, esclusioni e rivalse	! La garanzia viene prestata fino al massimale di € 20.000,00 per sinistro, senza limite per anno assicurativo. ! Dopo la ricezione da parte di ARAG della denuncia, previa valutazione della copertura assicurativa e delle possibilità di far valere con successo le ragioni dell'Assicurato, ARAG gestisce la trattazione stragiudiziale della vertenza al fine di realizzarne il bonario componimento. ARAG si riserva di demandare ad Avvocati di propria scelta la gestione stragiudiziale anche avanti ad organismi di mediazione. L'Assicurato, limitatamente alla fase giudiziale e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, ha il diritto di scegliere liberamente l'Avvocato cui affidare la tutela dei propri interessi. ! Gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente spettano ad ARAG, che le ha sostenute o anticipate. **Per la Linea Base e per la Linea Top di cui alla garanzia TUTELA LEGALE, le coperture non sono valide:** • in materia fiscale ed amministrativa, salvo i casi in cui vale la prestazione consistente nel "Proporre opposizione, in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida irrogata in seguito ad incidente stradale e connessa allo stesso" (di cui alla "Linea Base" od alla "Linea Top"), qualora acquistata; • per fatti conseguenti a: terremoto, eventi bellici, trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.); • per fatti conseguenti a: atti di terrorismo, atti di vandalismo, scioperi e serrate. La garanzia è invece operativa qualora l'assicurato non abbia partecipato a tali fatti e i responsabili siano stati identificati; • per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere; • per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili; • per fatti dolosi delle persone assicurate; • per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente; • per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale; • se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione dell'obbligo di assicurazione R.C.A.; • nei confronti del conducente che guida in violazione della normativa relativa al divieto di guida sotto l'effetto di alcool o di sostanze stupefacenti, salvo per i casi in cui valgono le pertinenti garanzie presenti nella Linea Base e nella Linea TOP, ove acquistate; • nel caso di violazione della normativa inerente l'omissione di fermata e assistenza; • per fatti derivanti da partecipazione a sfide clandestine, gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI; • se il veicolo non è omologato; • se il conducente rifiuta di sottoporsi agli accertamenti previsti in caso di guida sotto l'influenza dell'alcool; • se il provvedimento di ritiro, sospensione o revoca della patente di guida viene emesso per motivi diversi da quelli previsti dalle condizioni di polizza; • se il provvedimento di ritiro, sospensione o revoca viene adottato per la perdita dei requisiti fisici e psichici, dei requisiti morali, ovvero per non essersi l'Assicurato sottoposto ad accertamenti sanitari

o esami di idoneità in sede di revisione del documento di abilitazione alla guida, nei tre mesi successivi alla scadenza della sua validità;

- limitatamente all'art. 6.4 - Prestazioni garantite Tutela Legale - Linea Top, punto 9 per violazioni agli artt. 6, 10, 62, 164, 179 N.C.d.S.;
- per i casi di adesione a class action.

Quanto alle prestazioni garantite Recupero Punti Patente (Perdite Pecuniarie) le garanzie non sono valide:

- per il pagamento di multe, ammende, pene e sanzioni pecuniarie;
- per fatti dolosi dell'Assicurato, del conducente o del Contraente;
- per fatti derivanti da partecipazione a sfide clandestine, gare o competizioni sportive e relative prove;
- se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo utilizzato;
- se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione o per una destinazione o uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione.

Qualora tali oneri siano posti a carico della controparte, la Compagnia e/o ARAG ha diritto al rimborso di quanto eventualmente anticipato.

Relativamente all'estensione territoriale:

- Per la Linea Base e per la Linea Top:
  - per le vertenze contrattuali, la garanzia vale per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati nei Paesi dell'Unione Europea, nel Principato di Monaco, in Svizzera e nel Liechtenstein;
  - in tutte le altre ipotesi, la garanzia vale per i casi assicurativi insorti in Europa o negli stati extraeuropei posti nel Bacino del Mare Mediterraneo sempreché il Foro competente, si trovi in questi territori.
- Per le "Prestazioni garantite Recupero Punti Patente (Perdite Pecuniarie)", la garanzia vale per i casi assicurativi che insorgano e debbano essere trattati nella Repubblica Italiana, nella Città Stato del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.
  Si riportano nella seguente tabella gli eventuali limiti di indennizzo, franchigie e scoperti relativi alle singole coperture offerte nella presente sezione:

GARANZIE	SCOPERTI	FRANCHIGIE	LIMITI DI INDENNIZZO
Sezione Tutela Legale della Circolazione e Recupero Punti Patente			
LINEA BASE			
Difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni	-	-	€ 20.000,00 per sinistro, senza limite per anno assicurativo
Assistenza nei procedimenti di dissequestro del veicolo assicurato, sequestrato in seguito ad incidente stradale	-	-	€ 20.000,00 per sinistro, senza limite per anno assicurativo
Proporre opposizione, in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida irrogata in seguito ad incidente stradale e connessa allo stesso	-	-	€ 20.000,00 per sinistro, senza limite per anno assicurativo
Proporre opposizione o ricorso avverso accertamenti e provvedimenti che dispongono le sanzioni amministrative accessorie di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida derivanti da violazioni di norme di comportamento del Nuovo Codice della Strada	-	-	€ 20.000,00 per sinistro, senza limite per anno assicurativo
LINEA TOP			
Richiesta di risarcimento danni di natura extracontrattuale per fatti illeciti di terzi connessi alla circolazione stradale	-	-	€ 20.000,00 per sinistro, senza limite per anno assicurativo
Vertenze contrattuali	-	-	€ 20.000,00 per sinistro, senza limite per anno assicurativo, sempreché il valore in lite sia superiore a € 100,00
Difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni	-	-	Massimale per caso assicurativo di € 100.000,00 e senza limite annuo
Assistenza nei procedimenti di dissequestro	-	-	€ 20.000,00 per sinistro, senza limite per anno assicurativo
Proporre opposizione, in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida irrogata in seguito ad incidente stradale e connessa allo stesso.	-	-	€ 20.000,00 per sinistro, senza limite per anno assicurativo

Proporre opposizione o ricorso avverso accertamenti e provvedimenti che dispongono le sanzioni amministrative accessorie di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida derivanti da violazioni di norme di comportamento del N.C.d.S..	-	-	€ 20.000,00 per sinistro, senza limite per anno assicurativo
Anticipo cauzione penale in caso di connessa ad incidente stradale verificatosi all'estero	-	-	Fino ad un importo massimo equivalente in valuta locale a € 15.000,00
Assistenza dell'interprete per incidente stradale all'estero.	-	-	€ 20.000,00 per sinistro, senza limite per anno assicurativo
Opposizione avverso sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie di decurtazione punti, ritiro o sospensione della patente in caso di furto del veicolo, furto della targa o clonazione della targa del veicolo.	-	-	Massimale di € 2.500,00 per caso assicurativo senza limite annuo
Assistenza nel procedimento di dissequestro del mezzo assicurato che, come successivamente risulti, sia solo apparentemente scoperto di assicurazione obbligatoria RCAuto	-	-	€ 20.000,00 per sinistro, senza limite per anno assicurativo
Opposizione avverso sanzioni amministrative pecuniarie non connesse ad incidente	-	-	€ 20.000,00 per sinistro, senza limite per anno assicurativo purché vi sia l'accoglimento anche parziale del ricorso/opposizione e l'importo della sanzione sia superiore a € 100,00
LINEA TOP - RECUPERO PUNTI PATENTE			
Indennità Autoscuola	-	-	Entro il limite di € 500,00
Indennità Zero Punti	-	-	Entro il limite di € 1.000,00, se l'Assicurato/Conducente abbia avuto almeno 10 punti effettivi in costanza di polizza.

Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

Ci sono limiti di copertura?

! **Oltre a quanto rappresentato nel DIP Danni,** l'assicurazione "Responsabilità civile per la circolazione" non è operante:

- per i danni, di qualsiasi natura, subiti dal conducente del veicolo assicurato nell'ipotesi in cui lo stesso risulti responsabile del sinistro; in tale ipotesi, inoltre, non risultano garantiti, limitatamente ai danni alle cose, i seguenti soggetti:
  1. il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio e il locatario nel caso di veicolo concesso in leasing;
  2. il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, la persona unita civilmente che non abbia chiesto lo scioglimento dell'unione, gli ascendenti e i discendenti nonché i parenti o affini entro il terzo grado, se conviventi o a carico, del conducente o dei soggetti di cui al precedente punto 1;
  3. ove l'Assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi ultimi in uno dei rapporti di cui al precedente punto 2;
- nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D. Lgs. 30/4/1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada).
- nel caso di partecipazione del veicolo a sfide clandestine o competizioni sportive in velocità su strada aperta al traffico senza autorizzazione, gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, nonché a prove libere all'interno di impianti sportivi appositamente attrezzati, quali circuiti ed autodromi, oppure in luoghi che per le loro caratteristiche non possano essere considerati aree assoggettate all'obbligo di assicurazione.

Nei casi di esclusione ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144 della Legge, la Compagnia eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza della inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma, nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione, salvo per i casi in cui vale la condizione particolare "Rinuncia parziale della Compagnia al diritto di rivalsa" o la condizione particolare "Rinuncia totale della Compagnia al diritto di rivalsa" se espressamente indicata in polizza.

! Con riferimento alla condizione particolare sempre operante "Ricorso terzi da Incendio", la garanzia è operante fino alla concorrenza di € 150.000,00 per ogni sinistro.

Con riferimento alla condizione particolare "Guida Esperta", operante se espressamente richiamata, qualora al momento del sinistro alla guida dell'autovettura vi sia un conducente diverso da quelli abilitati, fermo il risarcimento dei terzi danneggiati,

la Compagnia eserciterà nei confronti del Contraente di polizza il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare ai terzi, fino ad un massimo di € 3.000,00. Tale diritto di rivalsa non verrà tuttavia esercitato allorché:
- il veicolo sia affidato a terzi per riparazione, manutenzione o custodia;
- l'Assicurato abbia perso la disponibilità del mezzo a seguito di fatto doloso di terzi penalmente rilevante.

! Con riferimento alla condizione particolare sempre operante "Targa in prova", la garanzia è operante a condizione che il veicolo sia posto in circolazione secondo le norme vigenti in materia di «circolazione di prova»;

! Con riferimento alla condizione particolare sempre operante "Danni a cose di terzi trasportati su veicoli dati a noleggio con conducente o ad uso pubblico", la garanzia non ricomprende il denaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento.

! Con riferimento alla condizione particolare sempre operante "Rinuncia parziale della Compagnia al diritto di rivalsa", si precisa nei confronti del Proprietario/Locatario e del Conducente, se soggetto diverso, la Compagnia conserva il diritto di rivalsa, limitatamente ad un importo pari al 10% del sinistro liquidato, con il massimo di € 500,00; parimenti, qualora il Proprietario/Locatario e/o il Conducente del veicolo fosse a conoscenza delle circostanze previste, la Compagnia conserva il diritto di rivalsa nei suoi confronti.

! Con riferimento alla condizione particolare "Autovettura con traino di rimorchio", si precisa che nei limiti previsti dalle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale.

! L'assicurazione non copre la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dell'autovettura nelle zone private aeroportuali.

! Nell'ambito della gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, la Compagnia non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali.

! Avuto riguardo alla validità territoriale, qualora la polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato all'immediata restituzione alla Compagnia. La Compagnia eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.

Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	**Denuncia di sinistro:** - Risarcimento diretto: la denuncia del sinistro deve essere redatta sul Modulo CAI (Constatazione Amichevole di Incidente - Denuncia di Sinistro) e deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro così come richiesto nel modulo stesso. La predetta denuncia deve essere presentata entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato. Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro. In caso di collisione tra due veicoli identificati ed assicurati in Italia, San Marino o Città del Vaticano, dal quale siano derivati danni a veicoli o persone, l'Assicurato che risulti in tutto o in parte non responsabile deve rivolgere le proprie richieste di risarcimento direttamente alla Compagnia per attivare la procedura di Risarcimento Diretto, utilizzando il Modulo CAI sopracitato, ancorché non sottoscritto da entrambi i conducenti. - Richiesta all'impresa di controparte: in caso di inapplicabilità della procedura di Risarcimento Diretto, fatto salvo l'obbligo di presentazione di denuncia alla Compagnia, l'Assicurato deve rivolgere le proprie richieste di risarcimento all'Impresa di assicurazione del responsabile; - Richiesta indirizzata alla CONSAP: in caso di sinistro avvenuto con veicolo non assicurato o non identificato la richiesta dovrà essere rivolta all'Impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada istituito presso la CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. - Via Yser, 14 - 00198 ROMA - www.consap.it).
	Assistenza diretta/in convenzione: non prevista.
	Rimborso del sinistro per evitare il *malus* La presente assicurazione è stipulata nella forma Bonus/Malus, che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente in assenza od in presenza di sinistri nei periodi di osservazione previsti, e che si articola in 23 classi di merito aziendali corrispondenti a livelli di premio crescenti. Il Contraente ha facoltà di evitare la maggiorazione di premio dovuta in base all'applicazione di clausole Bonus/Malus offrendo il rimborso degli importi liquidati a titolo definitivo per tutti o parte dei sinistri cagionati dall'Assicurato nell'annualità trascorsa: - alla CONSAP per i sinistri liquidati con applicazione della procedura di risarcimento diretto di cui all'art. 149 del D. Lgs. n° 209 del 7/9/2005 (Codice delle Assicurazioni): in questo caso, per conoscere l'importo dei sinistri pagati a titolo definitivo, al Contraente saranno specificate le modalità da seguire per effettuare direttamente o tramite l'Agente/Intermediario la richiesta alla Stan za di compensazione (c/o CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. - Via Yser, 14 - 00198 ROMA, www.consap.it); - direttamente alla Compagnia per i sinistri dalla stessa liquidati senza applicazione della procedura di risarcimento diretto.
	Gestione da parte di altre imprese: - Per la garanzia "Assistenza", i servizi/prestazioni sono erogati da Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano. Per richieste di assistenza, dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, l'Assicurato potrà telefonare alla Struttura Organizzativa, in funzione 24 ore su 24, al Numero Verde 800.01.69.10 (dall'Italia) o al numero 02-58.28.61.71 (dall'estero). - Per la garanzia "Tutela legale della circolazione e recupero punti patente", i servizi/prestazioni sono erogati da ARAG SE – Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia, con sede in viale del

	Commercio, 59 – 37135 Verona. Per la trasmissione della denuncia di sinistro, l'Assicurato potrà telefonare al numero 045.8290411, oppure potrà inviare la denuncia al fax 045.8290557 o all'indirizzo di posta elettronica: denunce@arag.it. L'Assicurato potrà inviare la successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro al fax 045.8290449.
	Prescrizione: i diritti derivanti dalla copertura assicurativa si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Il diritto al risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni categoria si prescrive in due anni dal giorno in cui il fatto si è verificato, salvo che il fatto sia considerato dalla legge come reato e per questo reato sia stabilita una prescrizione più lunga, che si applica quindi anche all'azione civile.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	**Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente e dell'Assicurato** relative a circostanze rese in sede di conclusione del contratto che influiscono sulla valutazione del rischio e che siano riconducibili all'art. 144 del D.Lgs. n° 209 del 7/9/2005 (azione diretta del danneggiato), possono comportare l'esercizio della facoltà di rivalsa da parte della Compagnia per le somme che essa abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla sopracitata norma. **Con riferimento alla garanzia "Responsabilità civile verso terzi"**, si precisa che le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze rese in sede di conclusione del contratto che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare l'esercizio della facoltà di rivalsa da parte della Compagnia per le somme che essa abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni.
Obblighi dell'impresa	Dal momento del ricevimento della lettera di richiesta di risarcimento danni se completa oppure di tutta la documentazione prevista, la Compagnia deve prendere una posizione (comunicazione della somma offerta o dei motivi per i quali non si ritiene di fare offerta) in relazione alla richiesta nei termini sotto descritti: - per danni a veicolo o cose con modulo CAI a doppia firma, ovvero sottoscrizione di entrambi i conducenti: 30 giorni; - per danni a veicolo o cose con modulo CAI ad una firma ovvero sottoscrizione o denuncia dell'assicurato: 60 giorni; - per lesioni: 90 giorni. Nel caso venga inviato all'Assicurato atto di quietanza contenente la somma messa a disposizione, questa deve essere restituita debitamente controfirmata ed il pagamento della stessa deve avvenire entro quindici giorni dal suo ricevimento. Nel caso l'Assicurato non intenda accettare la somma messa a disposizione e non restituisca pertanto la quietanza, la somma deve essere comunque pagata entro quindici giorni dalla comunicazione della mancata accettazione. Nel caso poi non vengano né restituiti gli atti firmati, né venga comunicata la mancata accettazione e questo silenzio si protragga per trenta giorni, la somma offerta va comunque pagata entro i quindici giorni successivi.

Quando e come devo pagare?

Premio	Il premio viene determinato sulla base dei molteplici parametri di personalizzazione previsti dalla tariffa. Il premio è comprensivo di imposte e contributo al SSN (Sistema sanitario Nazionale). Il premio o la prima rata di premio devono essere pagati alla consegna della polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro rilascio di quietanze emesse dalla Direzione della Compagnia che devono indicare la data del pagamento e recare la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio. Il pagamento va eseguito presso l'Intermediario cui è assegnato il contratto, il quale rilascerà il certificato di assicurazione per la garanzia di responsabilità civile verso terzi (anche tramite posta elettronica o supporto durevole, operazione per cui è espressamente autorizzato dal Contraente) e l'eventuale Carta Verde, previsti dalle disposizioni in vigore. Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno ed è dovuto per intero, anche se ne sia stato concesso il frazionamento in due o più rate. Tale disposizione si applica anche in caso di perdita totale del veicolo assicurato, per cui il Contraente è tenuto al pagamento delle rate di premio per cui è stato concesso il frazionamento. Il pagamento del premio è previsto con periodicità annuale; è inoltre prevista la possibilità di frazionare il premio in rate semestrali, con aumento del 3%. Per la Carta Verde la garanzia è operante dalle ore zero del giorno indicato sul documento, indipendentemente dall'ora effettiva di rilascio della stessa.
Rimborso	• **Nel caso di alienazione del veicolo assicurato** (anche successiva a consegna del veicolo stesso in conto vendita regolarmente documentata) senza cessione del contratto all'acquirente, la Compagnia rimborsa al Contraente la parte di premio corrisposta e non usufruita in ragione del premio annuo per giorno di garanzia residua dal momento della restituzione del certificato e della Carta Verde. • **Nei casi di demolizione, esportazione definitiva o cessazione della circolazione del veicolo** il contratto si risolve e la Compagnia restituisce la parte di premio corrisposta e non usufruita del premio annuo per giorno di garanzia residua dal momento della consegna della documentazione richiesta dalla Compagnia. • **Nel caso di Furto del veicolo o della targa prova,** la Compagnia restituisce la parte di premio corrisposta e non usufruita del premio annuo per giorno di garanzia residua dalla data di risoluzione del contratto e rinuncia ad esigere le eventuali rate di premio successive.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	**Il contratto ha durata annuale**, più eventuale frazione di anno, che costituisce il periodo iniziale, su richiesta del Contraente. Il contratto non prevede il tacito rinnovo; esso cessa pertanto automaticamente alla sua naturale scadenza, senza alcun obbligo di disdetta da ambo le parti. La Compagnia continuerà in ogni caso a prestare la copertura assicurativa in corso, fino al quindicesimo giorno successivo alla scadenza contrattuale. Ad ogni scadenza annuale, con almeno trenta giorni di preavviso, è facoltà della Compagnia formulare al Contraente, per il tramite dell'Intermediario, una **proposta di rinnovo del contratto per un ulteriore anno**, alle nuove condizioni tariffarie in vigore alla data di scadenza del contratto in essere. È facoltà del Contraente, dopo averne preso visione, accettare la proposta di rinnovo del contratto per un ulteriore anno, manifestando la volontà di rinnovarlo mediante il pagamento del premio entro i 15 giorni successivi alla data di scadenza. A conferma, il Contraente riceverà la quietanza attestante il pagamento del premio ed il certificato di assicurazione.
Sospensione	**Qualora il Contraente intenda sospendere le garanzie in corso di contratto**, è tenuto a darne comunicazione alla Compagnia restituendo il certificato di assicurazione e l'eventuale Carta Verde (o, in mancanza, copia della denuncia presentata dal Contraente alle competenti Autorità o di autocertificazione del Contraente, che l'originale del certificato/Carta Verde è stato oggetto di smarrimento o furto). La sospensione ha decorrenza dalla data di restituzione di detti documenti. **In caso di furto del veicolo**, il Contraente può richiedere alla Compagnia la sospensione della garanzia consegnando copia della denuncia di furto totale presentata all'Autorità; in questo caso, la sospensione decorre dalle ore 24 del giorno della predetta denuncia. La Compagnia rinuncia alle successive rate di premio, ancorché di frazionamento. **La riattivazione del contratto sospeso** - fermo il proprietario o gli altri soggetti previsti - deve essere fatta prorogando la scadenza per un periodo pari a quello della sospensione (eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 2 mesi); sul premio relativo al periodo di tempo intercorrente dalla riattivazione alla nuova scadenza del contratto come sopra prorogato si imputa, a favore del Contraente, il premio pagato e non goduto. **Nel caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 2 mesi**, non si procede alla proroga della scadenza né al conguaglio del premio pagato e non goduto relativo al periodo della sospensione.

Come posso disdire la polizza?

Clausola di tacito rinnovo	L'assicurazione ha durata annuale e non prevede il tacito rinnovo, si risolve quindi automaticamente alla scadenza fissata senza necessità di disdetta da ambo le parti.
Ripensamento dopo la stipulazione	Il contratto non prevede il diritto del contraente di recedere dallo stesso entro un determinato termine dalla stipulazione.
Risoluzione	Il contraente ha diritto di risolvere il contratto nei seguenti casi: - alienazione del veicolo assicurato; - demolizione, esportazione definitiva o cessazione della circolazione; - furto del veicolo o della targa di prova.

A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è destinato a una tipologia di clientela, costituita da persone fisiche e/o giuridiche dotate di documentazione di abilitazione alla guida, che necessita di una copertura per danni a terzi causati dalla circolazione dell'autovettura (per la quale vige obbligo di legge) usufruendo altresì di garanzie accessorie aggiuntive facoltative qualora ne ricorrano i presupposti.

Quali costi devo sostenere?

La quota parte di provvigioni corrisposta in media agli intermediari ammonta al 14,09%.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami inerenti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere presentati per iscritto alla Compagnia presso la funzione aziendale incaricata alla gestione degli stessi, utilizzando i seguenti recapiti: Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA - Ufficio Reclami - Via G.B. Cassinis 21, 20139 Milano Fax 02 5351794 - Email: reclami@helvetia.it. Competono alla Compagnia anche i reclami che riguardano i soggetti coinvolti nel ciclo operativo della Compagnia stessa, compresi gli Agenti e relativi dipendenti o collaboratori. La Compagnia invia la relativa risposta entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo, prorogati fino a 60 giorni se il reclamo riguarda il comportamento dell'Agente (inclusi i dipendenti o collaboratori).
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: **ivass@pec.ivass.it**. Info su: **www.ivass.it**
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione (facoltativa)	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito **www.giustizia.it** (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	• Arbitrato (facoltativo): qualora dovesse sorgere un dissenso tra l'Assicurato e la Compagnia circa la determinazione dell'ammontare del danno. In tal caso, ai sensi di polizza, i periti, nominati da ciascuna delle Parti, si accordano di nominare un terzo perito, detto Arbitro, per addivenire ad una decisione. • Procedura FIN-NET: per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte, il reclamante con domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet http://www.ec.europa.eu/fin-net, chiedendo l'attivazione della Procedura. • Conciliazione Paritetica (facoltativo): per le controversie con richieste di risarcimento per danni a cose e/o persone fino a 15.000 euro. Per l'attivazione, consultare il sito www.helvetia.it Tramite il sito della Compagnia (www.helvetia.it) è possibile acquisire in forma più dettagliata le informazioni riguardanti le modalità di attivazione dei sistemi alternativi di risoluzione delle controversie.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

helvetia
La tua Assicurazione svizzera

Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia
Gruppo Helvetia

Polizza multirischi per la circolazione

Helvetia InMovimento Auto

Condizioni di Assicurazione

Modello H046
Edizione 07/2019

Sommario

DEFINIZIONI GENERALI 1

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE APPLICABILI A TUTTE LE GARANZIE 5

ART. 0.1 - DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE. AGGRAVAMENTO DI RISCHIO 5
ART. 0.2 - ASSICURAZIONI COMPLEMENTARI 5
ART. 0.3 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA 5
ART. 0.4 - FORMA E DURATA DEL CONTRATTO 5
ART. 0.5 - FACOLTÀ DI RINNOVO DEL CONTRATTO 5
ART. 0.6 - VARIAZIONE DI RISCHIO - ALIENAZIONE DEL VEICOLO 5
ART. 0.7 - OBBLIGO DEL CONTRAENTE O DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO 6
ART. 0.8 - ADEGUAMENTO DEL VALORE ASSICURATO 6
ART. 0.9 - ONERI A CARICO DEL CONTRAENTE 6
ART. 0.10 - CONTRATTO CONCLUSO PER CONTO ALTRUI 6
ART. 0.11 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE 6

SEZIONE 1 – RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA CIRCOLAZIONE 7

CONDIZIONI GENERALI 7
ART. 1.1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE 7
ART. 1.2 - ESCLUSIONI E RIVALSA 7
ART. 1.3 - VALIDITÀ TERRITORIALE 7
ART. 1.4 - TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DEL VEICOLO 8
ART. 1.5 - DEMOLIZIONE, ESPORTAZIONE DEFINITIVA O CESSAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE DEL VEICOLO 8
ART. 1.6 - SOSPENSIONE IN CORSO DI CONTRATTO E RIATTIVAZIONE DEL CONTRATTO SOSPESO 8
ART. 1.7 - ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO 9
1.7A) - OBBLIGO DI CONSEGNA DELL'ATTESTATO SULLO STATO DEL RISCHIO 9
1.7B) - CONTENUTO DELL'ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO 9
1.7C) - MODALITÀ E TEMPI DI CONSEGNA DELL'ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO 10
1.7D) - VALIDITÀ DELL'ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO 10
1.7E) - ACQUISIZIONE DELL'ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO 10
1.7F) - BANCA DATI DEGLI ATTESTATI DI RISCHIO 10
ART. 1.8 - MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI 11
ART. 1.9 - GESTIONE DELLE VERTENZE 11
ART. 1.10 - FURTO DEL VEICOLO O DELLA TARGA PROVA 11
CONDIZIONI PARTICOLARI SEMPRE OPERANTI 11
ART. 1.11 - CARICO E SCARICO 11
ART. 1.12 - TRAINO DI CARRELLO APPENDICE 11
ART. 1.13 - VEICOLI ADIBITI A SCUOLA GUIDA 11
ART. 1.14 - RICORSO TERZI DA INCENDIO 12
ART. 1.15 - TARGA IN PROVA 12
ART. 1.16 - DANNI A COSE DI TERZI TRASPORTATI SU VEICOLI DATI A NOLEGGIO CON CONDUCENTE O AD USO PUBBLICO 12
ART. 1.17 - VEICOLO MULTI-ADATTATO PER PERSONE DIVERSAMENTE ABILI - **C** 12
ART. 1.18 - GUIDA LIBERA - **I** 12
ART. 1.19 - RINUNCIA PARZIALE DELLA COMPAGNIA AL DIRITTO DI RIVALSA - **N** 12
CONDIZIONI PARTICOLARI VALIDE SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE IN POLIZZA 12
ART. 1.20 - RESPONSABILITÀ CIVILE DEI PASSEGGERI - **P** 12
ART. 1.21 - BONUS PROTETTO - **BP** 12
ART. 1.22 - AGEVOLAZIONE PER NUCLEO FAMILIARE CON BAMBINI - **FB** 12
ART. 1.23 - GUIDA ESPERTA - **H** 12
ART. 1.24 - RINUNCIA TOTALE DELLA COMPAGNIA AL DIRITTO DI RIVALSA - **M** 13
ART. 1.25 - AUTOVETTURE CON TRAINO DI RIMORCHIO - **Q** 13
ART. 1.26 - AGEVOLAZIONE CAMPER - **SC** 13
ART. 1.27 - AGEVOLAZIONE VEICOLI STORICI - **VS** 13
ART. 1.28 - RICORSO TERZI DA INCENDIO - RISCHIO STATICO/RIMESSAGGIO - MANLEVA - **3** 13
FORME DI TARIFFA 13
FORMA DI TARIFFA - BONUS MALUS 13
1 - DEFINIZIONE DELLA FORMA DI TARIFFA - CLASSI DI MERITO 13
2 - PERIODI DI OSSERVAZIONE 13
3 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO - ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE DI MERITO 13
4 - SOSTITUZIONE DEL CONTRATTO 16
5 - FURTO DEL VEICOLO 17
6 - RINNOVO DEL CONTRATTO - EVOLUZIONE DELLA CLASSE DI MERITO NELLE ANNUALITÀ SUCCESSIVE 17
7 - FACOLTÀ DI RIMBORSO DEI SINISTRI 17
8 - RIAPERTURA DI SINISTRO 17

SEZIONE 2 – INCENDIO E FURTO 18

CONDIZIONI GENERALI 18
ART. 2.1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE 18
ART. 2.2 - ESCLUSIONI 18
ART. 2.3 - VALIDITÀ TERRITORIALE 18
ART. 2.4 - MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI 18
ART. 2.5 - RIPARAZIONI - SOSTITUZIONE IN NATURA DELLE COSE RUBATE O DANNEGGIATE 18
ART. 2.6 - DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO 18
ART. 2.7 - LIQUIDAZIONE DEI DANNI - NOMINA DEI PERITI 19
ART. 2.8 - SCOPERTO E FRANCHIGIA 19
ART. 2.9 - DOCUMENTI DA FORNIRE PER OTTENERE L'INDENNIZZO - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO 19
ART. 2.10 - RECUPERI 19

GARANZIE ACCESSORIE CVT **20**
ART. 2.11 - CRISTALLI - **CR** 20
ART. 2.12 - EVENTI SOCIO-POLITICI - **SP** 20
ART. 2.13 - FENOMENI NATURALI - **FN** 20
ART. 2.14 - ESTENSIONE DEL VALORE A NUOVO - **VN** 20
ART. 2.15 - PACCHETTO ACCESSORIE 1 - **P1** 20
ART. 2.16 - PACCHETTO ACCESSORIE 2 - **P2** 22
SEZIONE 3 – GUASTI ACCIDENTALI **24**
CONDIZIONI GENERALI **24**
ART. 3.1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE 24
ART. 3.2 - ESCLUSIONI E RIVALSA 24
ART. 3.3 - VALIDITÀ TERRITORIALE 25
ART. 3.4 - RIPARAZIONI - SOSTITUZIONE IN NATURA DELLE COSE DANNEGGIATE 25
ART. 3.5 - DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO 25
GARANZIE ACCESSORIE GUASTI ACCIDENTALI **26**
ART. 3.6 - ESTENSIONE DEL VALORE A NUOVO - **VN** 26
ART. 3.7 - LIQUIDAZIONE DEI DANNI - NOMINA DEI PERITI 26
ART. 3.8 - SCOPERTO E FRANCHIGIA 26
ART. 3.9 - AZIONE DIRETTA DI RISARCIMENTO 26
ART. 3.10 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO 26
ART. 3.11 - DIRITTO DI SURROGAZIONE 26
ART. 3.12 - RIDUZIONE DELLA SOMMA ASSICURATA A SEGUITO DI SINISTRO 26
SEZIONE 4 – INFORTUNI DEL CONDUCENTE **27**
CONDIZIONI GENERALI **27**
ART. 4.1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE 27
ART. 4.2 - DELIMITAZIONI ED ESCLUSIONI 27
ART. 4.3 - CASI DI NON OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA 27
ART. 4.4 - RINUNCIA DELLA COMPAGNIA ALL'AZIONE DI RIVALSA 27
ART. 4.5 - SOMME ASSICURATE 27
ART. 4.6 - VALIDITÀ TERRITORIALE 27
ART. 4.7 - CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ 27
ART. 4.8 - CASO DI MORTE 27
ART. 4.9 - INVALIDITÀ PERMANENTE 28
ART. 4.10 - FRANCHIGIA INVALIDITÀ PERMANENTE DA INFORTUNIO 30
ART. 4.11 - ALTRE GARANZIE PRESTATE - VALIDE SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE IN POLIZZA 30
ART. 4.12 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO/CONTRAENTE IN CASO DI SINISTRO 30
ART. 4.13 - OBBLIGHI DELLA COMPAGNIA SULLE MODALITÀ DI ACCERTAMENTO E DI INDENNIZZO IN CASO DI INVALIDITÀ PERMANENTE 31
ART. 4.14 - DIRITTO ALL'INDENNIZZO PER INVALIDITÀ PERMANENTE IN CASO DI MORTE PER CAUSE INDIPENDENTI DALL'INFORTUNIO 31
ART. 4.15 - OBBLIGHI DELLA COMPAGNIA SULLE MODALITÀ DI INDENNIZZO IN CASO DI SPESE DI CURA DA INFORTUNIO 31
ART. 4.16 - OBBLIGHI DELLA COMPAGNIA SULLE MODALITÀ DI INDENNIZZO IN CASO DI DIARIA DA RICOVERO DA INFORTUNIO 31
ART. 4.17 - CONTROVERSIE - ARBITRATO IRRITUALE 31
ART. 4.18 - MODALITÀ DI PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO PER TUTTE LE GARANZIE INFORTUNI 32
SEZIONE 5 – ASSISTENZA **33**
PRESTAZIONI ASSICURATIVE **33**
HELVETIA EASY CAR (COD. HELC) **33**
ART. 5.1 - SOCCORSO STRADALE - TRAINO 33
ART. 5.2 - OFFICINA MOBILE IN ITALIA - DEPANNAGE 33
ART. 5.3 - RECUPERO DEL VEICOLO FUORI STRADA 33
ART. 5.4 - SUPPORTO ALLA COMPILAZIONE DEL MODULO CID/CAI 33
HELVETIA NO PROBLEM EXTRA (COD. HECP) **33**
ART. 5.5 - SOCCORSO STRADALE - TRAINO 33
ART. 5.6 - OFFICINA MOBILE IN ITALIA - DEPANNAGE 33
ART. 5.7 - RECUPERO DEL VEICOLO FUORI STRADA 34
ART. 5.8 - DEMOLIZIONE DEL VEICOLO IN ITALIA 34
ART. 5.9 - CONSULENZA MEDICA 34
ART. 5.10 - INVIO DI AUTOAMBULANZA IN ITALIA 34
ART. 5.11 - SUPPORTO ALLA COMPILAZIONE DEL MODULO CID/CAI 34
ART. 5.12 - RICHIESTA DI DOCUMENTI IN CASO DI FURTO TOTALE DEL VEICOLO 34
ART. 5.13 - ASSISTENZA TELEFONICA (PRESTAZIONE ACCESSORIA A TITOLO GRATUITO) 34
ART. 5.14 - AUTOVETTURA IN SOSTITUZIONE IN ITALIA 35
ART. 5.15 - INVIO TAXI PER IL RITIRO DELL'AUTOVETTURA SOSTITUTIVA 35
PRESTAZIONI OPERANTI QUANDO IL SINISTRO SI VERIFICA FUORI DAL COMUNE DI RESIDENZA DELL'ASSICURATO **35**
ART. 5.16 - TRASFERIMENTO IN CENTRO OSPEDALIERO ATTREZZATO 35
ART. 5.17 - RIENTRO DAL CENTRO OSPEDALIERO ATTREZZATO 35
ART. 5.18 - SPESE D'ALBERGO 35
ART. 5.19 - RIENTRO DEI PASSEGGERI / PROSECUZIONE DEL VIAGGIO 36
ART. 5.20 - INVIO PEZZI DI RICAMBIO 36
ART. 5.21 - AUTISTA A DISPOSIZIONE 36
ART. 5.22 - VIAGGIO PER IL RECUPERO DEL VEICOLO 36
ART. 5.23 - RECUPERO DEL VEICOLO A MEZZO PIANALE 36
ART. 5.24 - ANTICIPO SPESE DI PRIMA NECESSITÀ 36
PRESTAZIONI OPERANTI ESCLUSIVAMENTE QUANDO IL SINISTRO SI VERIFICA ALL'ESTERO **36**
ART. 5.25 - RIMPATRIO DEL VEICOLO A MEZZO PIANALE 36
ART. 5.26 - VIAGGIO DI UN FAMILIARE 37
ART. 5.27 - ACCOMPAGNAMENTO MINORI 37
ART. 5.28 - PROLUNGAMENTO SOGGIORNO 37
ART. 5.29 - INTERPRETE A DISPOSIZIONE 37
ART. 5.30 - ANTICIPO SPESE LEGALI 37

ART. 5.31 - ANTICIPO DELLE CAUZIONI PENALE E CIVILE. 37
ART. 5.32 - RIMPATRIO SANITARIO 37
ART. 5.33 - RIENTRO SALMA 37
ART. 5.34 - TRASMISSIONE MESSAGGI URGENTI. 37
HELVETIA TOP SERVICE PIU' (COD. HEAE) **38**
ART. 5.35 - AUTOVETTURA IN SOSTITUZIONE IMMEDIATA IN ITALIA 38
ART. 5.36 - AUTOVETTURA TOP IN SOSTITUZIONE IN ITALIA. 38
ART. 5.37 - PRENOTAZIONE VETTURA SOSTITUTIVA A TARIFFE AGEVOLATE 38
DELIMITAZIONI ED EFFETTI GIURIDICI RELATIVI A TUTTE LE PRESTAZIONI PREVISTE DA OGNI TIPOLOGIA DI GARANZIA **39**
ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA, VALIDE PER OGNI TIPOLOGIA DI GARANZIA **39**
SEZIONE 6 – TUTELA LEGALE DELLA CIRCOLAZIONE E RECUPERO PUNTI PATENTE **40**
PREMESSA DI AFFIDAMENTO **40**
CONDIZIONI GENERALI **40**
ART. 6.1 - MASSIMALE DI GARANZIA 40
ART. 6.2 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE 40
ART. 6.3 - DELIMITAZIONI DELL'OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE 40
ART. 6.4 - PRESTAZIONI GARANTITE TUTELA LEGALE 40
- **Linea Base** **40**
- **Linea Top** **41**

ART. 6.5 - PRESTAZIONI GARANTITE RECUPERO PUNTI PATENTE (PERDITE PECUNIARIE) 42
ART. 6.6 - PERSONE ASSICURATE 42
ART. 6.7 - ESCLUSIONI 42
ART. 6.8 - ESTENSIONE TERRITORIALE 43
ART. 6.9 - INSORGENZA DEL CASO ASSICURATIVO 43
ART. 6.10 - DENUNCIA DEL CASO ASSICURATIVO E FORNITURA DEI MEZZI DI PROVA E DEI DOCUMENTI OCCORRENTI ALLA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA 43
ART. 6.11 - SCELTA DEL LEGALE 43
ART. 6.12 - GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO 44
ART. 6.13 - RECUPERO DI SOMME 44
ART. 6.14 - PRESCRIZIONE 44
ART. 6.15 - CONFLITTO DI INTERESSI 44
APPENDICE - CLAUSOLE DI VINCOLO, VALIDE SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE IN POLIZZA **45**
CLAUSOLA DI VINCOLO N. 1 45
CLAUSOLA DI VINCOLO N. 2 45
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO **46**

DEFINIZIONI GENERALI

Assicurato	Per la garanzia di Responsabilità Civile verso Terzi: la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta con il contratto. Per le altre garanzie, esclusa Assistenza: il soggetto nel cui interesse è stipulato il contratto.
Assicurazione	Il contratto di assicurazione.
Avente diritto	Proprietario, Usufruttuario, Acquirente con patto di riservato dominio o Locatario in caso di leasing/locazione finanziaria, cui la Compagnia deve mettere a disposizione l'Attestazione sullo stato del rischio, cioè il documento elettronico nel quale sono indicate le caratteristiche del rischio assicurato.
Compagnia	Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia.
Contraente	Il soggetto che stipula l'assicurazione e si obbliga a pagare il premio.
Cose	Gli oggetti materiali e/o animali.
Franchigia	La somma che l'Assicurato tiene a proprio carico per ciascun sinistro.
Furto	Il reato, previsto dall'art. 624 del Codice Penale, commesso da chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
Incendio	La combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi. Non sono da considerarsi a nessun fine come incendio le bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma.
Incidente	Il sinistro dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, connesso con la circolazione stradale, che provochi danni al veicolo tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali.
Indennizzo	La somma dovuta dalla Compagnia all'Assicurato in caso di sinistro.
Isvap (ora Ivass)	Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, cui spetta il controllo sulle Imprese di assicurazione, nonché sugli intermediari di assicurazione (agenti e i broker).
Legge	Il Codice delle Assicurazioni Private, adottato con D.Lgs. n° 209 del 7 settembre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni.
Malus (sinistri con responsabilità)	Conformemente alle vigenti disposizioni di legge, il malus si attiva quando: - per i sinistri con responsabilità principale: la Compagnia abbia effettuato nel periodo di osservazione pagamenti per il Risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti; - per i sinistri con responsabilità paritaria: si verifichi nel periodo di osservazione un cumulo di responsabilità pari ad almeno il 51%.
Massimali di garanzia	Nell'assicurazione per la Responsabilità Civile da circolazione dei veicoli a motore a massimale tripartito, la somma più elevata «per sinistro» rappresenta il limite di importo fino al quale la Compagnia è obbligata per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute, ferite o danneggiate in cose od animali di loro proprietà; mentre, per danni alle persone e cose od animali colpiti in uno stesso sinistro, le somme massime per le quali la Compagnia è obbligata sono quelle precisate rispettivamente sotto la dicitura «per persona» e «per cose», indipendentemente dal numero delle vittime.
P.R.A.	Il Pubblico Registro Automobilistico (o altro Archivio nazionale veicoli equipollente previsto per legge) che contiene tutte le informazioni relative alle vicende giuridico-patrimoniali dei veicoli soggetti ad iscrizione, gestito dall'Automobile Club d'Italia (ACI).
Parti	Il Contraente e la Compagnia.
Polizza	Il documento che prova il contratto di assicurazione.
Appendice (di Polizza)	L'atto contrattuale rilasciato contestualmente o posteriormente all'emissione della Polizza per procedere alla modifica di uno o più elementi originari del contratto o per fare delle precisazioni. Può comportare un aumento o diminuzione del Premio ed è parte integrante del contratto.
Premio	Il corrispettivo dovuto dal Contraente alla Compagnia a fronte della garanzia prestata, comprensivo di imposte ed eventuali oneri di legge.
Proprietario	La persona fisica o giuridica a cui risulta intestato il veicolo presso il P.R.A.. Nel caso di veicolo in leasing, il locatario è parificato al proprietario a livello assuntivo nel determinare il Premio.
Rapina	Il reato, previsto all'art. 628 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi, mediante violenza alla persona o minaccia, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.
Regolamento	Il regolamento di esecuzione della predetta Legge e successive modificazioni.
Risarcimento	La somma dovuta dalla Compagnia al terzo danneggiato in caso di sinistro.
Risarcimento Diretto	La procedura prevista in caso di sinistro rientrante nella fattispecie di cui all'art. 149 della predetta Legge, in base alla quale la Compagnia risarcisce all'Assicurato i danni subiti.
Rischio	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
Rivalsa	Il diritto della Compagnia di ottenere dall'Assicurato il rimborso delle somme pagate al terzo danneggiato nella misura in cui, ai sensi del contratto, avrebbe avuto diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.
Scoperto	La percentuale del danno indennizzabile che l'Assicurato tiene a proprio carico per ciascun sinistro, con il minimo eventualmente pattuito.

Sinistro	Il fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
Somma assicurata	La somma massima convenuta per la quale la Compagnia è obbligata a rispondere.
Surrogazione (Diritto di)	La Compagnia che ha indennizzato il Sinistro all'Assicurato si sostituisce nei diritti che quest'ultimo vanta verso i responsabili del Sinistro.
Veicolo	Autovettura in genere ed autoveicolo ad uso promiscuo, regolarmente assicurati per la Responsabilità Civile della circolazione, come descritto in polizza.

DEFINIZIONI SEZIONE 2 - INCENDIO E FURTO

Accessori	Le dotazioni di serie comprese nel modello identificabile del veicolo.
Alluvione	Inondazione, straripamento di acque di laghi, fiumi o torrenti.
Antifurto satellitare	Il dispositivo elettronico ad emissione d'onda, omologato secondo le Direttive Europee CE 95/54 Automotive di proprietà o concesso in comodato d'uso al cliente dal provider dei servizi, che raccoglie e trasmette dati sulla localizzazione del veicolo su cui è installato, la sua accelerazione e decelerazione.
Apparecchi	Gli apparati elettronici quali autoradio, audiofonovisivi, navigatori satellitari, telefoni veicolari e similari. Se acquistati in "post-vendita", devono essere separatamente assicurati e descritti in polizza.
Appropriazione indebita	È il reato, di cui all'art. 646 del Codice Penale, contro il patrimonio commesso da chi trae profitto illecito facendo propria una cosa detenuta a titolo diverso dalla proprietà.
Danneggiamento volontario (Atto di) – c.d. vandalismo	Si configura ogni qualvolta un soggetto distrugga, deteriori, disperda, o renda inservibile – in maniera totale o parziale – un bene altrui. È il Delitto descritto e punito dall'art. 635 del Codice Penale.
Degrado d'uso	Il deprezzamento del valore del veicolo o di sue parti dovuto all'uso dello stesso e/o al trascorrere del tempo. L'usura si individua tramite il confronto tra lo stato, il chilometraggio, il tempo d'uso constatati sui pezzi danneggiati e la potenziale media di funzionamento che gli è normalmente attribuita; la verifica sarà all'occorrenza attribuita ad un perito.
Esplosione	Lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica, che si autopropaga con elevata velocità.
Optional	Le dotazioni non di serie il cui valore complessivo sia indicato in polizza.
Perdita totale/ Danno totale	Pattiziamente si considera tale anche il caso in cui le spese di riparazione siano pari o superiori all'85% del valore commerciale ante sinistro.
Scoppio	Il repentino dirompersi o cedere del serbatoio o dell'impianto di alimentazione.
Valore a nuovo	Il prezzo di listino a nuovo chiavi in mano del veicolo oggetto dell'Assicurazione al momento del sinistro.
Valore assicurato	Il valore dichiarato in Polizza. Lo stesso deve corrispondere al Valore commerciale o Valore a nuovo al momento della stipulazione del contratto.
Valore commerciale	Il valore del veicolo corrispondente a quello del corrente mercato dell'usato, riportato da Editoriale Domus S.p.A. nel listino quotazione usato "Quattroruote Professional" per le autovetture e fuoristrada. In mancanza di quotazione nel predetto listino si prenderà come riferimento "Eurotax".

DEFINIZIONI SEZIONE 3 – GUASTI ACCIDENTALI

Accessori	Le dotazioni di serie comprese nel modello identificabile del veicolo.
Optional	Le dotazioni non di serie il cui valore complessivo sia indicato in polizza.
Apparecchi	Apparati elettronici quali autoradio, audiofonovisivi, navigatori satellitari, telefoni veicolari e similari.
Perdita totale/ Danno totale	Pattiziamente si considera tale anche il caso in cui le spese di riparazione siano pari o superiori all'85% del valore commerciale ante sinistro

DEFINIZIONI SEZIONE 4 – INFORTUNI DEL CONDUCENTE

Abuso di alcolici	Assunzione di alcol tale per cui il livello di alcolemia risulta essere pari o superiore ai limiti previsti dalle vigenti normative.
Abuso di psicofarmaci	Assunzione di un farmaco contenente sostanze psicoattive, con modalità diverse o posologie maggiori da quelle indicate dalle necessarie prescrizioni mediche o comunque difformi da quelle previste nella scheda tecnica che accompagna il farmaco.
Alcolismo	Malattia cronica caratterizzata da alterazione comportamentali fisiche e psichiche causate dal consumo continuativo o periodico di quantità elevate di alcol.
Ambulatorio	Struttura o centro medico attrezzato e regolarmente autorizzato, in base alla normativa vigente, ad erogare prestazioni sanitarie in regime di degenza diurna, nonché lo studio professionale idoneo per legge all'esercizio della professione medica individuale.
Apparecchi gessati	Mezzi di contenzione fissi, costituiti da fasce gessate o altri apparecchi (tutori) comunque immobilizzanti, anche esterni (fissatori esterni), applicati in istituto di cura o ambulatorio in modo permanente e rimovibile esclusivamente presso istituto di cura. Sono considerati apparecchi gessati i collari non rimovibili dall'assicurato e limitatamente alle lesioni comportanti fratture e/o lussazioni i bendaggi con fasciature elastiche (es. Tensoplast).
Beneficiario	Eredi dell'assicurato, o le altre persone da questi designate, ai quali la Compagnia deve corrispondere la somma assicurata per il caso di morte.
Documentazione sanitaria	Si compone della cartella clinica e della documentazione medica e di fatture, notule e/o ricevute in originale.

Ebbrezza alcolica	Condizione conseguente all'assunzione di alcol, in cui il livello di alcolemia risulta essere pari o superiore ai limiti previsti dalle vigenti normative.
Farmaci psicotropi	Farmaco che modifica lo stato psichico dell'individuo tendendo a normalizzarlo.
Franchigia	Importo prestabilito che, in caso di sinistro, l'Assicurato tiene a suo carico. La Franchigia può essere espressa in giorni, in cifra o in percentuale.
Indennizzo	Somma dovuta dalla Compagnia in caso di sinistro, per i danni direttamente subiti dall'assicurato.
Infortunio	Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che abbia per conseguenza diretta ed esclusiva lesioni fisiche oggettivamente constatabili e sia connesso alla circolazione del veicolo.
Intervento chirurgico	Atto medico, praticato in istituto di cura o in ambulatorio, perseguibile attraverso una cruentazione dei tessuti ovvero mediante l'utilizzo di sorgenti di energia meccanica, termica o luminosa. Agli effetti assicurativi, si intende equiparata ad un intervento chirurgico la riduzione incruenta di fratture e lussazioni, praticata anche in regime di pronto soccorso.
Invalidità Permanente da Infortunio	Perdita definitiva, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale, della capacità dell'assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.
Istituto di cura	Ospedale, clinica universitaria, istituto universitario, casa di cura, regolarmente autorizzati, in base ai requisiti di legge e dalle competenti Autorità, all'erogazione di prestazioni sanitarie ed al ricovero dei malati. Non si considerano "Istituto di cura" gli stabilimenti termali, le strutture di convalescenza e le case di cura aventi finalità dietologiche ed estetiche.
Malattia	Ogni oggettivabile alterazione evolutiva dello stato di salute non dipendente da infortunio.
Malattia mentale e/o disabilità mentale	Ogni disturbo psichico e comportamentale cosi come definiti nel Settore V° della "Classificazione Statistica Internazionale delle Malattie e dei Problemi Sanitari Correlati" decima revisione – ICD – 10 dell'organizzazione Mondiale della Sanità (come da elenco riportato in allegato).
Psicofarmaci	Farmaci contenenti sostanze psicoattive che agiscono sul Sistema Nervoso Centrale.
Ricovero	Degenza dovuta a infortunio comportante necessità di pernottamento, in Ospedale o Casa di cura, regolarmente autorizzati a fornire assistenza sanitaria.
Sforzo	Impiego di energie muscolari, concentrate nel tempo, che esorbitano per intensità dalle ordinarie attività e dagli atti di forza lavorativi dell'assicurato.

DEFINIZIONI SEZIONE 5 – ASSISTENZA

Assicurato	Il conducente del veicolo e le persone autorizzate all'uso dello stesso, nonché le persone trasportate relativamente alle prestazioni che le prevedano.
Compagnia	Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia.
Decorrenza e durata	Dalla data di pagamento del premio di polizza e per tutta la validità della stessa.
Estensione territoriale	L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino. L'assicurazione è estesa ai danni che avvengono nei Paesi esteri per i quali è operante l'assicurazione di Responsabilità Civile della circolazione, prestata dalla Compagnia.
Guasto	Danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti, tale da rendere impossibile per l'Assicurato l'utilizzo dello stesso in condizioni normali.
Incendio	La combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi. Non sono da considerarsi a nessun fine come incendio le bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma.
Incidente	Sinistro dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, connesso con la circolazione stradale, che provochi danni al veicolo tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali.
Infortunio	Sinistro dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili e sia connesso alla circolazione del veicolo.
Malattia	Ogni oggettivabile alterazione evolutiva dello stato di salute non dipendente da infortunio.
Parti	Il Contraente e la Compagnia e/o Europ Assistance Italia S.p.A.
Prestazione	L'assistenza da erogarsi in natura e cioè l'aiuto che deve essere fornito all'Assicurato, nel momento del bisogno in caso di sinistro, da parte della Compagnia, tramite la Struttura Organizzativa.
Sinistro	Il singolo fatto o avvenimento (guasto, incidente, incendio, furto tentato/ parziale/ consumato, rapina o infortunio) che si può verificare nel corso di validità della polizza e che determina la richiesta delle prestazioni da parte dell'Assicurato.
Struttura Organizzativa	La struttura di Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano, costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) - in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno o entro i diversi limiti previsti dal contratto - che, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con la Compagnia provvede, per incarico di quest'ultima, al contatto telefonico con l'Assicurato, all'organizzazione ed erogazione delle prestazioni di assistenza previste in polizza, con costi a carico della Compagnia stessa.

DEFINIZIONI SEZIONE 6 – TUTELA LEGALE DELLA CIRCOLAZIONE E RECUPERO PUNTI PATENTE

Arag	ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia.
Caso assicurativo (o sinistro o controversia)	Il sinistro ovvero la controversia per la quale è prestata l'Assicurazione e che comporta spese legali e/o peritali.
Compagnia	Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA – Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia.
Danno extracontrattuale	Danno ingiusto conseguente al fatto illecito: quello del derubato, del truffato, del diffamato o, tipicamente, i danni da incidenti stradali. Tra danneggiato e responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale.
Delitto colposo	Danno espressamente previsto come tale (e a tale titolo contestato) dalla legge penale commesso per negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza di leggi, ma senza volontà né intenzione di causare l'evento lesivo.
Delitto doloso	Doloso, o secondo l'intenzione, qualsiasi delitto all'infuori di quelli espressamente previsti dalla legge come colposi o preterintenzionali.
Fatto illecito	Qualunque fatto dell'uomo diverso dall'inadempimento di una obbligazione contrattuale, con violazione di specifiche norme previste dall'ordinamento giuridico.
Insorgenza (del caso assicurativo)	Coincide con il momento in cui viene violata la norma di legge o si verifica la lesione del diritto che dà origine alla controversia.
Lesioni personali colpose	Reato di chi, senza volontà, provoca lesioni ad una persona.
Parti	Il Contraente e la Compagnia e/o ARAG.
Procedimento penale	Inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona usualmente mediante informazione di garanzia.
Processo civile	Viene promosso su domanda della parte interessata (attore) nei confronti di parte convenuta. La competenza, in base al valore della lite, spetta al Giudice Conciliatore o Giudice di Pace, al Tribunale.
Reato	Violazione di norme penali. I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni e comportano pene detentive e/o pecuniarie (per delitti: reclusione, multa; per contravvenzioni: arresto, ammenda). I delitti si dividono poi, in base all'elemento soggettivo, in dolosi, preterintenzionali e colposi, mentre nelle contravvenzioni la volontà è irrilevante.
Responsabilità contrattuale	Attiene alla violazione di diritti relativi, in quanto fanno capo solo a coloro che hanno stipulato un contratto.
Responsabilità extracontrattuale	Riguarda la violazione di diritti assoluti, cioè di quelli validi erga omnes e come tali tutelati dall'ordinamento giuridico.
Sanzioni amministrative	La sanzione amministrativa è prevista per la violazione di disposizioni di natura non penale, ad esempio il divieto di sosta. Da non confondere con le contravvenzioni, che sono reati e quindi violazioni di norme penali.
Spese di giustizia	Spese del processo che, in un procedimento penale, il condannato deve pagare allo Stato. Nel giudizio civile, invece, le spese della procedura vengono pagate dalle Parti, contemporaneamente allo svolgimento degli atti processuali e, a conclusione del giudizio, il soccombente è condannato a rifonderle.
Spese per l'intervento di un legale	Spese esposte nella parcella del patrocinatore, definite competenze e spese, con esclusione di quelle attinenti ad oneri fiscali (bollatura, registrazione, di sentenze e atti, ecc.).
Spese peritali	Spese spettanti ai periti nominati dal Giudice (consulenti tecnici d'ufficio, C.T.U.) o dalla parte (consulenti tecnici di parte).
Transazione	Accordo con il quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra di loro insorta o la prevengono.
Tutela legale	L'assicurazione di Tutela Legale ai sensi del D.Lgs. n° 209/2005 - artt. 163,164,173,174 e correlati.
Vertenza contrattuale	Controversia insorta a seguito del mancato rispetto, da una delle due parti, di una obbligazione derivante da accordi, patti, contratti.

(Indicazioni aggiuntive tese a garantire la riconducibilità alle Unità di misura previste dal Sistema Internazionale – SI, definite dal DPR 802/1982 e successive modifiche)

Anno (annuo - annuale)	Il periodo di tempo la cui durata è pari a 365 giorni (366 in caso di anno solare bisestile).
Bimestre (bimestrale)	Il periodo di tempo la cui durata è compresa tra 59 e 62 giorni in funzione della data iniziale del conteggio.
Età assicurativa	L'età in anni interi, determinata trascurando le frazioni di anno.
Mese (mensile)	Il periodo di tempo la cui durata è compresa tra 28 e 31 giorni in funzione della data iniziale del conteggio.
Poliennale (durata)	Il periodo di tempo la cui durata minima è pari a 730 giorni (731 in caso di un anno solare bisestile).
Quadrimestre (quadrimestrale)	Il periodo di tempo la cui durata è compresa tra 120 e 123 giorni in funzione della data iniziale del conteggio.
Quinquennio (quinquennale)	Il periodo di tempo la cui durata è pari a 1826 giorni (1827 in caso di due anni solari bisestili).
Semestre (semestrale)	Il periodo di tempo la cui durata è compresa tra 181 e 184 giorni in funzione della data iniziale del conteggio.
Settimana (settimanale)	Il periodo di tempo la cui durata è pari a 7 giorni.
Trimestre (trimestrale)	Il periodo di tempo la cui durata è compresa tra 89 e 92 giorni in funzione della data iniziale del conteggio.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE APPLICABILI A TUTTE LE GARANZIE

Art. 0.1 - Dichiarazioni inesatte e reticenze. Aggravamento di rischio

Ai sensi degli artt. 1892 - 1893 - 1894 - 1898 del Codice Civile **nel caso di dichiarazioni inesatte e reticenze relative al rischio rese dal Contraente al momento della stipulazione del contratto, o di mancata comunicazione di ogni variazione che comporti aggravamento del rischio stesso, il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta**, in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato.

Per la garanzia di responsabilità civile verso terzi, qualora sia applicabile l'art. 144 della Legge, la Compagnia eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

Art. 0.2 - Assicurazioni complementari

L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Compagnia l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 del Codice Civile).

Art. 0.3 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

Il premio o la prima rata di premio devono essere pagati alla consegna della polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro rilascio di quietanze emesse dalla Direzione della Compagnia che devono indicare la data del pagamento e recare la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.

Il pagamento va eseguito presso l'Intermediario cui è assegnato il contratto, il quale rilascerà il certificato di assicurazione per la garanzia di responsabilità civile verso terzi (anche tramite posta elettronica o supporto durevole, operazione per cui è espressamente autorizzato dal Contraente) e l'eventuale Carta Verde, previsti dalle disposizioni in vigore.

Salvo diversa pattuizione, l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 del Codice Civile).

Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno ed è dovuto per intero, anche se ne sia stato concesso il frazionamento in due o più rate, fermo il disposto di cui all'art. 1901 del Codice Civile. **Tale disposizione si applica anche in caso di perdita totale del veicolo assicurato, per cui il Contraente è tenuto al pagamento delle rate di premio per cui è stato concesso il frazionamento**, fermo l'eventuale diritto al rimborso della parte di premio versato per la garanzia RCA e non goduta.

Per la Carta Verde la garanzia è operante dalle ore zero del giorno indicato sul documento, indipendentemente dall'ora effettiva di rilascio della stessa.

Art. 0.4 - Forma e durata del contratto

Il contratto ha durata annuale, più eventuale frazione di anno, che costituisce il periodo iniziale, su richiesta del Contraente.

Il contratto non prevede il tacito rinnovo; esso cessa pertanto automaticamente alla sua naturale scadenza, senza alcun obbligo di disdetta da ambo le parti.

La Compagnia continuerà in ogni caso a prestare la copertura assicurativa in corso, fino al quindicesimo giorno successivo alla scadenza contrattuale, quale periodo di mora, di cui all'art. 1901, comma 2 del Codice Civile.

Art. 0.5 - Facoltà di rinnovo del contratto

Ad ogni scadenza annuale, con almeno trenta giorni di preavviso, è facoltà della Compagnia formulare al Contraente, per il tramite dell'Intermediario, una proposta di rinnovo del contratto per un ulteriore anno, alle nuove condizioni tariffarie in vigore alla data di scadenza del contratto in essere. È facoltà del Contraente, dopo averne preso visione, accettare la proposta di rinnovo del contratto per un ulteriore anno, manifestando la volontà di rinnovarlo mediante il pagamento del premio entro i 15 giorni successivi alla data di scadenza. A conferma, il Contraente riceverà la quietanza attestante il pagamento del premio ed il certificato di assicurazione.

Il Contraente che voglia modificare il contenuto del contratto con l'inclusione di nuove garanzie, la modifica o rinuncia di quelle esistenti, dovrà rivolgersi all'Intermediario per stipulare un nuovo contratto.

Nel caso in cui il Contraente non sia interessato ad accettare la proposta della Compagnia e non paghi il premio di rinnovo, l'assicurazione, ai sensi del precedente art. 0.4 - Forma e durata del contratto, cessa definitivamente dalle ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza. La copertura assicurativa, prestata dalla Compagnia durante il periodo di tolleranza ed in assenza del pagamento del relativo premio, cesserà, inoltre, dalla data di validità di eventuale contratto R.C.A. stipulato dal Contraente con altra Impresa di Assicurazione.

Art. 0.6 - Variazione di rischio - Alienazione del veicolo

Fermo quanto previsto dall'art. 1.4 - Trasferimento della proprietà del veicolo, qualora nel corso del contratto si verifichino cambiamenti nelle caratteristiche del rischio, il Contraente deve darne immediata comunicazione alla Compagnia indicando gli estremi della variazione stessa.

In caso di alienazione del veicolo e di contestuale sostituzione con altro, il Contraente deve darne immediata comunicazione alla Compagnia, indicando le caratteristiche del nuovo veicolo.

In caso di alienazione non seguita da sostituzione, il Contraente deve pure darne immediata comunicazione alla Compagnia.

L'assicurazione, se il premio è pagato, continua a favore dell'acquirente fino alla data di validità di eventuale contratto R.C.A. stipulato dal Contraente con altra Impresa di Assicurazione e comunque cessa alle ore 24 del quindicesimo giorno successivo a quello dell'alienazione, se l'acquirente non ha chiesto la voltura del contratto a suo nome.

Per le variazioni che comportino diminuzione o aggravamento di rischio, valgono le norme di cui agli artt. 1897 - 1898 del Codice Civile.

Art. 0.7 - Obbligo del Contraente o dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro, secondo le modalità previste dalle singole garanzie, il Contraente o Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Compagnia entro tre giorni dal fatto o da quando ne ha avuto conoscenza, indicando la data, il luogo, l'ora e le modalità del fatto, descrizione dell'entità del danno e il nome ed il domicilio degli eventuali testimoni.

Art. 0.8 - Adeguamento del valore assicurato

La Compagnia, in occasione di ciascun rinnovo annuale, propone l'adeguamento automatico del valore assicurato dell'autovettura al valore commerciale, con facoltà di accettazione da parte del Contraente; tale proposta consiste nella sistematica revisione della somma assicurata alla luce degli indici di deprezzamento espressi dal mercato. Qualora sia indicato in polizza un importo per l'assicurazione di "optional", tale importo si intende adeguato nella medesima proporzione. Restano ferme le modalità di determinazione dell'ammontare del danno ai sensi degli artt. 2.6 e 3.5 - Determinazione dell'ammontare del danno.

Art. 0.9 - Oneri a carico del Contraente

Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti per legge relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 0.10 - Contratto concluso per conto altrui

Qualora la presente Assicurazione sia **stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, gli obblighi derivanti devono essere assolti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura devono essere assolti dall'Assicurato**, a cui saranno opponibili clausole ed eccezioni di Assicurazione, così come disposto dall'art. 1891 del Codice Civile.

È, inoltre, onere del Contraente trasmettere all'Assicurato/i ogni documento inerente le informazioni precontrattuali e le condizioni generali di Assicurazione.

Art. 0.11 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

SEZIONE 1 – RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA CIRCOLAZIONE

CONDIZIONI GENERALI

Art. 1.1 - Oggetto dell'Assicurazione

La Compagnia assicura, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, **entro i limiti convenuti**, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione dell'autovettura o dell'autoveicolo ad uso promiscuo, descritti nel contratto.

L'assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dell'autovettura o dell'autoveicolo ad uso promiscuo in **aree private ad eccezione delle zone private aeroportuali**.

La Compagnia inoltre assicura, sulla base delle Condizioni Particolari, quando siano espressamente richiamate in polizza le relative clausole o quando queste siano già previste per rischi specifici, i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria.

In questi casi i massimali indicati in polizza sono destinati anzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle Condizioni Particolari.

Art. 1.2 - Esclusioni e rivalsa

L'assicurazione non è operante:

a) **se il conducente non è abilitato alla guida, ad eccezione dell'ipotesi delle esercitazioni alla guida per conseguire la patente privata con veicolo non adibito a scuola guida, purché effettuate nel rispetto delle disposizioni vigenti;**
b) **nel caso di veicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se quest'ultimo non è accompagnato da una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi delle disposizioni vigenti;**
c) **nel caso di veicolo con targa prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;**
d) **nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario, da un suo dipendente o da un collaboratore anche occasionale;**
e) **per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione; limitatamente ai veicoli destinati al «trasporto di cose», la Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del proprietario e del conducente del veicolo assicurato in conseguenza della inoperatività della garanzia per danni alla persona subiti dai trasportati «non addetti all'uso o al trasporto delle cose sul veicolo»;**
f) **nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D. Lgs. 30/4/1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada).**
g) **per i danni, di qualsiasi natura, subiti dal conducente del veicolo assicurato nell'ipotesi in cui lo stesso risulti responsabile del sinistro; in tale ipotesi, inoltre, non risultano garantiti, limitatamente ai danni alle cose, i seguenti soggetti:**
   1. **il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio e il locatario nel caso di veicolo concesso in leasing;**
   2. **il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, la persona unita civilmente che non abbia chiesto lo scioglimento dell'unione, gli ascendenti e i discendenti nonché i parenti o affini entro il terzo grado, se conviventi o a carico, del conducente o dei soggetti di cui al precedente punto 1;**
   3. **ove l'Assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi ultimi in uno dei rapporti di cui al precedente punto 2;**
h) **nel caso di partecipazione del veicolo a sfide clandestine o competizioni sportive in velocità su strada aperta al traffico senza autorizzazione, gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, nonché a prove libere all'interno di impianti sportivi appositamente attrezzati, quali circuiti ed autodromi, oppure in luoghi che per le loro caratteristiche non possano essere considerati aree assoggettate all'obbligo di assicurazione.**
i) **per i danni provocati alla pavimentazione stradale da veicoli su cingoli o su ruote gommate o utilizzati come sgombraneve.**

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144 della Legge, la Compagnia eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza della inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma, nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.

Art. 1.3 - Validità territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati membri dello Spazio Economico Europeo (SEE), nonché - ad eccezione dei veicoli muniti delle speciali targhe di riconoscimento NATO (AFI, FTASE e simili) - per il territorio di Andorra, della Croazia, del Principato di Monaco, della Serbia e della Svizzera. Nel caso di veicoli con targa prova, la circolazione all'estero può avvenire per raggiungere il territorio di: Germania, Austria e Repubblica di San Marino, Stati con i quali intercorre un accordo bilaterale di reciprocità. Per la circolazione sul territorio degli altri Stati indicati sul certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde), l'assicurazione Responsabilità Civile è operante a condizione che sia stato rilasciato dalla Compagnia detto certificato in formato cartaceo stampato a colori (non è ammesso il formato digitale), che sulla polizza o sull'apposita appendice sia evidenziata la corrispondente estensione e che il relativo premio sia stato pagato.

Nel rispetto di quanto sopra, la garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C. Auto, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza. La Compagnia risponde, inoltre, entro i massimali previsti dalla polizza, ed a termini di questa, per danni che non siano compresi nell'assicurazione obbligatoria del Paese visitato (danni a cose in genere; danni a persone e a cose di stranieri rispetto al Paese visitato).

La Carta Verde è valida per il periodo ed alle condizioni in essa riportati. Tuttavia, qualora la scadenza del documento coincida con la scadenza del periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio, la Compagnia risponde

anche dei danni che si verifichino fino alle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive, alla condizione che al momento del sinistro il rischio non sia coperto da altro assicuratore e che sia applicabile l'art. 1901 del Codice Civile.
Qualora la polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione alla Compagnia. La Compagnia eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.

Art. 1.4 - Trasferimento della proprietà del veicolo

a) Nel caso in cui l'alienante, **previa restituzione del certificato e dell'eventuale Carta Verde relativi al veicolo alienato** (o, in mancanza, consegna di copia della denuncia presentata dal Contraente alle competenti Autorità o di autocertificazione del Contraente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, che l'originale del certificato/Carta Verde è stato oggetto di smarrimento o furto) chieda che il **contratto sia reso valido per altro veicolo che rientri nella medesima classe -come indicata dall'art. 47 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285- di quello precedentemente assicurato, di sua proprietà o di proprietà degli altri soggetti previsti**, con applicazione delle norme previste al successivo punto 3.3 delle Forme di tariffa, la Compagnia rilascerà il certificato per il nuovo veicolo, **previo eventuale conguaglio del premio.**
b) **Nel caso di alienazione del veicolo assicurato**, anche successiva a consegna del veicolo stesso in conto vendita regolarmente documentata, **senza cessione del contratto all'acquirente, il contratto si risolve** e la Compagnia rimborsa al Contraente la parte di premio corrisposta e non usufruita del premio annuo per giorno di garanzia residua **dal momento della restituzione del certificato di assicurazione e dell'eventuale Carta Verde** (o, in mancanza, consegna di copia della denuncia presentata dal Contraente alle competenti Autorità o di autocertificazione del Contraente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, che l'originale del certificato/Carta Verde è stato oggetto di smarrimento o furto). Qualora il Contraente richieda la risoluzione del contratto successivamente alla sospensione della garanzia, si applica quanto previsto all'art. 1.6 - Sospensione in corso di contratto e riattivazione del contratto sospeso.
c) **Nel caso di** trasferimento di proprietà del veicolo assicurato che comporti la **cessione del contratto il Contraente è tenuto a darne immediata comunicazione all'acquirente del veicolo e alla Compagnia**, la quale, **previa restituzione del certificato di assicurazione e dell'eventuale Carta Verde** (o, in mancanza, consegna di copia della denuncia presentata dal Contraente alle competenti Autorità o di autocertificazione del Contraente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, che l'originale del certificato/Carta Verde è stato oggetto di smarrimento o furto), prenderà atto della cessione mediante emissione di appendice rilasciando all'acquirente i predetti nuovi documenti.
Il cedente è tenuto al pagamento dei premi successivi fino al momento di detta comunicazione, data da cui il cessionario subentra nel contratto. **Non sono ammesse sospensioni di rischio successivamente alla cessione del contratto.**
Al termine del periodo di copertura, per l'assicurazione dello stesso veicolo il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto assegnato alla classe CU 14, salvo eventuale diritto ad usufruire dei benefici previsti dalla L. 40/2017 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4-bis, della Legge.
Il cedente ha diritto a mantenere la classe CU maturata sul veicolo ceduto per tutto il periodo di validità dell'attestato. Nel caso in cui l'acquirente del veicolo documenti di essere già Contraente di polizza di assicurazione riguardante lo stesso veicolo, la Compagnia rinuncerà a pretendere dallo stesso di subentrare nel contratto ceduto. Quest'ultimo sarà annullato dal giorno in cui venga restituito il certificato di assicurazione e l'eventuale Carta Verde (o, in mancanza, consegna di copia della denuncia presentata dal Contraente alle competenti Autorità o di autocertificazione del Contraente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, che l'originale del certificato di assicurazione/Carta Verde è stato oggetto di smarrimento o furto), salva la facoltà del Contraente di sospendere il contratto, come previsto dal successivo art. 1.6 - Sospensione in corso di contratto e riattivazione del contratto sospeso.
Per i contratti con frazionamento del premio la Compagnia rinuncerà ad esigere le eventuali rate successive alla data di scadenza del certificato di assicurazione.

Art. 1.5 - Demolizione, esportazione definitiva o cessazione della circolazione del veicolo

a) Nel caso di cessazione di rischio a causa di **demolizione del veicolo, il Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Compagnia fornendo copia del certificato di cui all'art. 46, quarto comma, Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, rilasciato da un centro di raccolta autorizzato ovvero da un concessionario o succursale di casa costruttrice e attestante l'avvenuta consegna del veicolo per la demolizione; il Contraente è altresì tenuto a riconsegnare contestualmente il certificato di assicurazione e l'eventuale Carta Verde** (o, in mancanza, copia della denuncia presentata dal Contraente alle competenti Autorità o di autocertificazione del Contraente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, che l'originale del certificato/Carta Verde è stato oggetto di smarrimento o furto).
b) Nel caso di cessazione di rischio a causa di **esportazione definitiva o di cessazione della circolazione del veicolo** (art. 103 del Nuovo Codice della Strada), **il Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Compagnia fornendo attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione e a riconsegnare il certificato di assicurazione e l'eventuale Carta Verde** (o, in mancanza, copia della denuncia presentata dal Contraente alle competenti Autorità o di autocertificazione del Contraente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, che l'originale del certificato/Carta Verde è stato oggetto di smarrimento o furto).

Nei casi suindicati il contratto si risolve e **la Compagnia restituisce la parte di premio corrisposta e non usufruita del premio annuo per giorno di garanzia residua dal momento della consegna della documentazione richiesta dalla Compagnia.**
Qualora, a seguito di demolizione, esportazione definitiva o cessazione della circolazione del veicolo assicurato, il Proprietario chieda che il **contratto sia reso valido per altro veicolo** di proprietà sua o degli altri soggetti previsti, con applicazione delle norme previste al successivo art. 3.3 delle Forme di tariffa, la Compagnia rilascerà il certificato per il nuovo veicolo, **previo eventuale conguaglio del premio.**
Nel caso gli eventi di cui sopra siano successivi alla sospensione del contratto, si applica quanto previsto all'art. 1.6 - Sospensione in corso di contratto e riattivazione del contratto sospeso.

Art. 1.6 - Sospensione in corso di contratto e riattivazione del contratto sospeso

Qualora il Contraente intenda sospendere le garanzie (relative obbligatoriamente a tutte le Sezioni prestate) in corso di contratto, è tenuto a darne comunicazione alla Compagnia restituendo il certificato di assicurazione e l'eventuale Carta Verde (o, in mancanza, copia della denuncia presentata dal Contraente alle competenti Autorità o di autocertificazione del

Contraente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, che l'originale del certificato/Carta Verde è stato oggetto di smarrimento o furto).
La sospensione ha decorrenza dalla data di restituzione di detti documenti.
In caso di furto del veicolo, il Contraente può richiedere alla Compagnia la sospensione della garanzia **consegnando copia della denuncia di furto totale presentata all'Autorità**; in questo caso, la sospensione decorre dalle ore 24 del giorno della predetta denuncia.
La Compagnia rinuncia alle successive rate di premio, ancorché di frazionamento.
All'atto della sospensione, la Compagnia rilascia un'appendice che deve essere sottoscritta dal Contraente.
La **riattivazione del contratto sospeso** - fermo il proprietario o gli altri soggetti previsti- deve essere fatta prorogando la scadenza per un periodo pari a quello della sospensione **(eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 2 mesi)**; sul premio relativo al periodo di tempo intercorrente dalla riattivazione alla nuova scadenza del contratto come sopra prorogato si imputa, a favore del Contraente, il premio pagato e non goduto.
Nel caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 2 mesi, non si procede alla proroga della scadenza né al conguaglio del premio pagato e non goduto relativo al periodo della sospensione.
Per i contratti stipulati sulla base di clausole che prevedano ad ogni scadenza annuale variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione, detto periodo rimane sospeso per tutta la durata della sospensione della garanzia e riprende a decorrere dal momento della riattivazione della stessa (eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 2 mesi).
Salvo quanto di seguito indicato, decorsi 12 mesi dalla sospensione - senza che il Contraente abbia richiesto la riattivazione della garanzia - il contratto si estingue e il premio non goduto resta acquisito dalla Compagnia.
Qualora il Contraente richieda la risoluzione del contratto per furto o per alienazione, demolizione, esportazione definitiva o cessazione della circolazione del veicolo avvenuti contestualmente o successivamente alla sospensione del contratto e regolarmente documentati, la Compagnia rimborsa il premio corrisposto e non usufruito in ragione del premio annuo per giorno di garanzia dalla data della sospensione del contratto. Il Contraente ha facoltà di ottenere tale rimborso anche successivamente allo scadere del termine massimo di sospensione di 12 mesi, purché la richiesta venga effettuata entro 24 mesi dalla data di sospensione.

Art. 1.7 - Attestazione sullo stato del rischio

1.7A) - Obbligo di consegna dell'attestato sullo stato del rischio

La Compagnia mette a disposizione per via telematica, alla conclusione del periodo di osservazione, l'attestato di rischio al Contraente e, se persona diversa, all'Avente diritto, ovvero al proprietario, all'usufruttuario nel caso di usufrutto, all'acquirente nel caso di patto di riservato dominio, al locatario nel caso di locazione finanziaria. L'obbligo di consegna dell'attestazione di rischio sussiste altresì:
a) qualunque sia la forma tariffaria secondo la quale il contratto è stato stipulato;
b) nel caso di sospensione della garanzia nel corso del contratto e successiva riattivazione, in occasione della nuova scadenza annuale successiva alla riattivazione;
c) in caso di furto del veicolo, esportazione definitiva all'estero, consegna in conto vendita, demolizione, cessazione definitiva della circolazione, avvenuti nei sessanta giorni antecedenti la scadenza del contratto;
d) nei casi di vendita del veicolo, avvenuta nei sessanta giorni antecedenti la scadenza del contratto, qualora il Contraente abbia esercitato la facoltà di risoluzione o di cessione del contratto;
e) in caso di sospensione senza riattivazione del contratto, a condizione che sia stato concluso il periodo di osservazione.

1.7B) - Contenuto dell'attestazione sullo stato del rischio

L'attestazione contiene:
a) la denominazione dell'Impresa di Assicurazione;
b) il nome ed il codice fiscale del Contraente se persona fisica, o la denominazione della ditta ovvero la denominazione sociale ed il relativo codice fiscale o partita IVA se trattasi di Contraente persona giuridica;
c) i medesimi dati di cui alla precedente lettera b) relativi al proprietario ovvero ad altro Avente diritto;
d) il numero del contratto di assicurazione;
e) i dati della targa del veicolo per la cui circolazione il contratto è stipulato ovvero, quando questa non sia prescritta, i dati identificativi del telaio del veicolo assicurato;
f) la forma tariffaria in base alla quale è stato stipulato il contratto;
g) la data di scadenza del contratto per il quale l'attestazione viene rilasciata;
h) la classe di merito aziendale di provenienza, quella aziendale di assegnazione del contratto per l'annualità successiva, nonché le corrispondenti classi CU di provenienza ed assegnazione;
i) l'indicazione del numero dei sinistri verificatisi negli ultimi sei anni, intendendosi per tali i sinistri pagati, anche a titolo parziale, con distinta indicazione del numero dei sinistri con RESPONSABILITÀ PRINCIPALE e del numero dei sinistri con RESPONSABILITÀ PARITARIA, per questi ultimi con indicazione della relativa percentuale di responsabilità;
j) la tipologia del danno pagato specificando se si tratta di soli danni a cose, di soli danni a persone o misto (danni sia a cose che a persone);
k) gli eventuali importi delle franchigie, richiesti e non corrisposti dal Contraente e/o Assicurato.
l) la firma dell'assicuratore;
m) il codice IUR - Identificativo Univoco del Rischio;
n) gli altri dati che successive modificazioni della normativa di legge dovessero imporre.

Nel caso di stipula del contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4-bis, della Legge, presso la stessa o diversa Impresa di Assicurazione, **tale indicazione dovrà essere riportata nell'attestato di rischio e mantenuta anche negli attestati successivi al primo.**
Nel caso di pagamento di sinistro a titolo parziale, con conseguente applicazione della penalizzazione, i successivi pagamenti, riferiti allo stesso sinistro, non determinano l'applicazione delle penalizzazioni contrattuali.
La responsabilità principale, nel caso di sinistri tra due o più veicoli, è riferita al veicolo cui sia stato attribuito un grado di responsabilità superiore a quello degli altri veicoli coinvolti. La quota di responsabilità non principale (**RESPONSABILITÀ**

MINORITARIA) accertata a carico dell'altro o degli altri veicoli, **non dà luogo né all'annotazione nell'attestato di rischio né all'applicazione del malus.**
In caso di sinistro, tra due o più veicoli, cui sia stato attribuito un grado di responsabilità paritaria, nessuno dei contratti relativi ai veicoli coinvolti subirà l'applicazione del malus. In tal caso, tuttavia, **si darà luogo all'annotazione nell'attestato di rischio della percentuale di corresponsabilità attribuita poiché**, qualora a seguito di più sinistri verificatisi nell'ultimo quinquennio di osservazione della sinistrosità venga raggiunta la percentuale di RESPONSABILITÀ "CUMULATA" pari almeno al 51%, **si dovrà dar luogo all'applicazione del malus**. Il periodo di osservazione si conclude senza applicazione di penalità se, entro cinque anni dalla prima annotazione, il cumulo delle quote non raggiunga la soglia del 51%.

1.7C) - Modalità e tempi di consegna dell'attestazione sullo stato del rischio

1. La Compagnia, in occasione di ciascuna scadenza contrattuale, consegna l'attestazione di rischio per via telematica, **purché si sia concluso il periodo di osservazione**.
2. **L'attestato di rischio è consegnato almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto**.
3. L'obbligo di consegna di cui al comma 1 si considera assolto con la messa a disposizione dell'attestato di rischio nell'area riservata del sito web della Compagnia attraverso la quale ciascun Contraente può accedere alla propria posizione assicurativa. La Compagnia, tuttavia, prevede modalità di consegna telematica aggiuntive da attivarsi su richiesta del Contraente.
4. La Compagnia rende nota la possibilità di richiedere le credenziali di accesso all'area riservata del proprio sito web e le modalità di consegna telematiche aggiuntive, mediante pubblicazione di un'apposita informativa sulla homepage del proprio sito internet;
5. L'informativa di cui al comma 4 è, altresì, resa per iscritto in occasione della sottoscrizione del contratto di assicurazione.
6. Nei casi in cui il Contraente sia persona diversa dall'Avente diritto, la Compagnia attiva per quest'ultimo le medesime modalità di consegna previste per il Contraente.
7. **Per i contratti gestiti a Libro Matricola, relativi a flotte di veicoli a motore (gruppi di coperture facenti capo ad un unico Contraente persona giuridica), la consegna telematica dei relativi attestati di rischio avviene su richiesta del Contraente, con le medesime modalità previste al comma 3, fatte salve diverse modalità concordate tra le parti, di cui la Compagnia dovrà mantenere evidenza.**
8. Per i contratti acquisiti tramite intermediari, la Compagnia, obbligata alla consegna dell'attestato di rischio, garantisce, all'Avente diritto che ne faccia richiesta, ovvero a persona dallo stesso delegata, una stampa dello stesso per il tramite dei propri intermediari, senza applicazione di costi. **Gli attestati di rischio così rilasciati non possono essere utilizzati dagli Aventi diritto in sede di stipula di un nuovo contratto.**
9. Gli Aventi diritto possono richiedere in qualunque momento l'attestazione di rischio relativa agli ultimi cinque anni, ai sensi dell'art. 134, comma 1-bis, della Legge. **In tal caso, la Compagnia consegna, per via telematica e senza applicazione di costi, entro quindici giorni dal pervenimento della richiesta, l'attestato di rischio comprensivo dell'ultima annualità per la quale, al momento della richiesta, si sia concluso il periodo di osservazione. Gli attestati di rischio così rilasciati non possono essere utilizzati dagli Aventi diritto in sede di stipula di un nuovo contratto.**
10. Nel caso di sospensione della garanzia in corso di contratto, l'attestato di rischio è consegnato almeno trenta giorni prima della nuova scadenza annuale successiva alla riattivazione.
11. In caso di più cointestatari del veicolo, l'obbligo di messa a disposizione al Proprietario, se diverso dal Contraente, si considera assolto con la messa a disposizione al primo nominativo risultante sulla carta di circolazione.

1.7D) - Validità dell'attestazione sullo stato del rischio

L'attestato di rischio conseguito conserva validità per un periodo di cinque anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale tale attestato si riferisce.

1.7E) - Acquisizione dell'attestazione sullo stato del rischio

1. All'atto della stipulazione di un contratto RCA, la Compagnia acquisisce direttamente l'attestazione sullo stato del rischio per via telematica attraverso l'accesso alla Banca dati degli attestati di rischio;
2. Qualora all'atto della stipulazione del contratto, l'attestazione sullo stato del rischio non risulti, per qualsiasi motivo, presente nella Banca dati, la Compagnia acquisisce telematicamente l'ultimo attestato di rischio utile e richiede al Contraente, per il residuo periodo, una dichiarazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, che permetta di ricostruire la posizione assicurativa e procedere ad una corretta assegnazione della classe di merito.
3. **Nel caso di sinistri accaduti nel periodo di riferimento**, **qualora il Contraente non sia in grado di fornire informazioni in merito al proprio grado di responsabilità e la Compagnia non sia in grado di acquisire tempestivamente l'informazione, il contratto viene emesso sulla base della classe di merito risultante dall'ultimo attestato presente nella Banca dati.**
4. **In caso di completa assenza di un attestato utile in Banca dati e di impossibilità di acquisire altrimenti, per via telematica, l'attestato, la Compagnia richiede al Contraente la dichiarazione di cui al comma 2 per l'intero quinquennio precedente. Ai soli fini probatori e di verifica, la Compagnia potrà acquisire precedenti attestati cartacei o precedenti contratti di assicurazione forniti dal Contraente a supporto della citata dichiarazione. In assenza di documentazione probatoria la Compagnia acquisisce il rischio in classe CU di massima penalizzazione.**
5. Nei casi di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, la Compagnia, assunto il contratto, verifica tempestivamente la correttezza delle dichiarazioni rilasciate e, se del caso, procede alla riclassificazione dei contratti.

1.7F) - Banca dati degli attestati di rischio

1. La Banca dati è detenuta da enti pubblici ovvero, qualora già esistente, da enti privati;
2. Nel caso in cui la Banca dati sia detenuta da soggetti diversi dall'IVASS, l'Istituto stipula un'apposita Convenzione che stabilisce le modalità di gestione e controllo dei dati. In tale caso, titolare del trattamento è il soggetto detentore e gestore della banca dati; l'IVASS è titolare dei trattamenti connessi all'utilizzo della Banca dati per le proprie finalità istituzionali;
3. La Convenzione prevede che l'IVASS, per il perseguimento dei fini istituzionali, abbia accesso gratuito e senza limitazioni alle informazioni presenti nella Banca dati;
4. I dati personali sono trattati nel rispetto del Regolamento UE n. 679 del 27/04/2016 in materia di protezione dei dati personali;
5. Restano impregiudicati i diritti dell'interessato di cui al citato Regolamento UE n. 679/2016 e le relative forme di tutela da esso previste;

6. Le Imprese di assicurazione alimentano la Banca dati con le informazioni riportate nell'attestazione di rischio, secondo le modalità ed i tempi previsti dall'IVASS;
7. Le informazioni relative all'ultimo attestato di rischio valido sono rese disponibili nella Banca dati almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto;
8. Le imprese di assicurazione, e quindi anche la Compagnia, sono responsabili della correttezza e dell'aggiornamento delle informazioni trasmesse alla Banca dati nonché degli accessi alle stesse, secondo le modalità previste da IVASS.

Art. 1.8 - Modalità per la denuncia dei sinistri

La denuncia del sinistro deve essere redatta sul modulo CAI (Constatazione Amichevole di Incidente – Denuncia di sinistro, il cui modello è approvato dall'ISVAP ai sensi dell'art. 143 della Legge) che viene consegnato dalla Compagnia al Contraente in occasione della stipulazione o rinnovo del contratto, nonché dopo ogni denuncia di sinistro, come previsto dal Regolamento ISVAP n° 13/2008.

La denuncia deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro, così come richiesto nel modulo stesso.

La predetta denuncia deve essere presentata entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato (art. 1913 Codice Civile). Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

In caso di collisione tra due veicoli identificati ed assicurati in Italia, San Marino o Città del Vaticano, dal quale siano derivati danni a veicoli o persone, l'Assicurato che risulti in tutto o in parte non responsabile deve rivolgere le proprie richieste di risarcimento direttamente alla Compagnia per attivare la procedura di Risarcimento Diretto, prevista dall'art. 149 della Legge, utilizzando il modulo CAI sopracitato, ancorché non sottoscritto da entrambi i conducenti.

In caso di inapplicabilità della procedura di Risarcimento Diretto, fatto salvo l'obbligo di presentazione di denuncia alla Compagnia nelle modalità e termini indicati ai commi 1 e 2 del presente articolo, l'Assicurato deve rivolgere le proprie richieste di risarcimento all'Impresa di Assicurazione del responsabile.

A fronte di omissione dolosa o colposa nella presentazione della denuncia di sinistro, nonché nell'invio di documentazione o atti giudiziari, la Compagnia ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per le maggiori somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in ragione del pregiudizio sofferto (art. 1915 Codice Civile).

Nel caso di sinistri ove risulti totalmente non impegnata la responsabilità dell'Assicurato, è prevista inoltre a favore del Contraente *l'opzione della riparazione NO PROBLEM* presso il network di carrozzerie convenzionate con la Compagnia (risarcimento in forma specifica del danno subito), dove verranno forniti servizi specifici dedicati al Contraente che abbia aderito a tale proposta.

Art. 1.9 - Gestione delle vertenze

La Compagnia assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici.

Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.

La Compagnia non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali.

Art. 1.10 - Furto del veicolo o della targa prova

In caso di furto del veicolo assicurato o della targa prova, il Contraente deve fornire alla Compagnia copia della denuncia di furto presentata all'Autorità competente ed il contratto si risolve a decorrere dalle ore 24 del giorno della predetta denuncia. La Compagnia restituisce la parte di premio corrisposta e non usufruita del premio annuo per giorno di garanzia residua dalla data di risoluzione del contratto e rinuncia ad esigere le eventuali rate di premio successive.

Qualora, a seguito di furto del veicolo assicurato, il Proprietario chieda che il contratto sia reso valido per altro veicolo di proprietà sua o del coniuge o del convivente more uxorio o della persona unita civilmente, la Compagnia rilascia il certificato per il nuovo veicolo **previo eventuale conguaglio del premio**. La medesima disposizione si applica anche nel caso di sostituzione del veicolo rubato, intestato al P.R.A. ad una pluralità di soggetti, con altro veicolo intestato ad uno soltanto di essi.

Qualora il Contraente chieda la risoluzione del contratto per furto del veicolo avvenuto successivamente alla sospensione della garanzia, si applica quanto previsto all'art. 1.6 - Sospensione in corso di contratto e riattivazione del contratto sospeso.

CONDIZIONI PARTICOLARI SEMPRE OPERANTI

Art. 1.11 - Carico e scarico

La Compagnia, **per gli autoveicoli ad uso promiscuo (adibiti al trasporto sia di persone che di cose)**, assicura la responsabilità civile del Contraente e, se persona diversa, del committente per i danni involontariamente cagionati a terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, **purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna; in questo caso le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati terzi**.

Art. 1.12 - Traino di carrello appendice

L'assicurazione del veicolo è estesa al traino di carrello «appendice», sprovvisto di targa propria.

Art. 1.13 - Veicoli adibiti a scuola guida

- **Veicoli adibiti esclusivamente a scuola guida ed attività a questa connesse**

Se il veicolo è di proprietà di un'autoscuola (art. 335 Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada) l'assicurazione copre anche la responsabilità dell'istruttore. Sono considerati terzi l'esaminatore, l'allievo conducente anche quando è alla guida, tranne che durante l'effettuazione dell'esame, e l'istruttore anche durante l'esame dell'allievo conducente, nei casi in cui la legge preveda la loro presenza a bordo del veicolo;

- **Veicoli adibiti occasionalmente a scuola guida**

se il veicolo è adibito occasionalmente a scuola guida senza fini di lucro, l'assicurazione copre anche la responsabilità dell'istruttore. L'esaminatore e l'istruttore sono considerati terzi anche durante la prova pratica di guida dell'allievo conducente, nei casi in cui la legge preveda la loro presenza a bordo del veicolo.

Art. 1.14 - Ricorso terzi da Incendio

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'assicurato, **fino alla concorrenza di € 150.000,00 per ogni sinistro**, delle somme che sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile - per i danni materiali e diretti cagionati a terzi, a persone e cose, in conseguenza di incendio del veicolo assicurato nonché scoppio o esplosione del serbatoio o dell'impianto di alimentazione dello stesso, **non conseguenti a circolazione e per cui non sia operante la garanzia obbligatoria**.

Art. 1.15 - Targa in prova

L'assicurazione vale per il veicolo del tipo specificato in polizza, munito della targa in prova indicata nella stessa e per la quale è stato rilasciato dalla Compagnia il certificato. **La garanzia è operante a condizione che il veicolo sia posto in circolazione secondo le norme vigenti in materia di «circolazione di prova».**

Art. 1.16 - Danni a cose di terzi trasportati su veicoli dati a noleggio con conducente o ad uso pubblico

La Compagnia assicura la responsabilità del Contraente e, se persona diversa, del proprietario del veicolo per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati, **esclusi denaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento.** L'assicurazione comprende anche la responsabilità del conducente per i predetti danni.

Art. 1.17 - Veicolo multi-adattato per persone diversamente abili - C

Se l'autovettura o il veicolo ad uso promiscuo -allestito per la guida e/o il trasporto di persone diversamente abili- è adattato per supplire alle minorazioni con la realizzazione di adeguate protesi e/o adattamenti e/o particolare disposizione dei comandi, annotata sulla carta di circolazione a seguito di visita e prova dell'Ufficio Provinciale della M.C.T.C., la Compagnia estende la garanzia ai danni causati a terzi nell'esecuzione delle operazioni di salita e discesa delle persone diversamente abili, anche se effettuate con l'ausilio di mezzi meccanici.

Art. 1.18 - Guida Libera - I

Mediante richiamo sul frontespizio di polizza della presente Condizione Particolare, il Contraente pattuisce che la guida dell'autovettura assicurata viene concessa a favore di qualsiasi conducente, anche occasionale, indipendentemente dall'età anagrafica e/o anzianità dal conseguimento della patente di guida.

Art. 1.19 - Rinuncia parziale della Compagnia al diritto di rivalsa - N

A parziale deroga di quanto indicato all'art. 1.2 - Esclusioni e rivalsa della Sezione 1 - Responsabilità Civile della circolazione - Condizioni Generali e fatto salvo quanto espressamente previsto in tema di rivalsa dalla Condizione Particolare H - Guida Esperta eventualmente richiamata, relativamente al veicolo indicato in polizza, **la Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa** per somme pagate in conseguenza dell'inopponibilità al terzo di eccezioni previste dalle Condizioni Generali di Assicurazione:

1. **nei confronti del Proprietario**, sia esso persona fisica o giuridica, nel caso di:
   - veicolo utilizzato per ragioni di servizio o concesso in uso, locazione o comodato a soggetti diversi, quando sia condotto da persona non abilitata alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
   - danni subiti da terzi trasportati, quando il trasporto non sia effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
   - veicolo condotto da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D. Lgs. 30/4/1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada).
2. **nei confronti del Proprietario e del Conducente** quando alla guida del veicolo indicato in polizza risulti un soggetto:
   - per i casi indicati al punto 1, avente status di figlio o di familiare convivente maggiorenne del Proprietario/Locatario;
   - con patente idonea ma scaduta, a condizione che la medesima venga successivamente rinnovata entro tre mesi dalla data dell'incidente stradale.

Nei confronti del Proprietario e del Conducente, se soggetto diverso, la Compagnia conserva il diritto di rivalsa, limitatamente ad un importo pari al 10% del sinistro liquidato, con il massimo di € 500,00.
Parimenti qualora il Proprietario e/o il Conducente del veicolo fosse a conoscenza delle suddette circostanze, la Compagnia conserva il diritto di rivalsa nei suoi confronti.

CONDIZIONI PARTICOLARI VALIDE SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE IN POLIZZA

Art. 1.20 - Responsabilità Civile dei passeggeri - P

La garanzia si estende alla responsabilità civile dei passeggeri trasportati, per i danni che questi possono involontariamente cagionare a terzi non trasportati o a cose di terzi non trasportati, mentre essi si trovano a bordo del veicolo durante la circolazione.

Art. 1.21 - Bonus Protetto - BP

Fatto salvo quanto previsto dalla successiva "Forma di tariffa" Bonus/Malus, limitatamente al singolo periodo di osservazione considerato, il primo sinistro rilevante per l'applicazione della Tabella delle regole evolutive di cui al punto 6 delle sezione "Forme di tariffa" -a prescindere dalla data di avvenimento del sinistro stesso - non sarà considerato ai fini della penalizzazione della classe di merito aziendale, ferma rimanendo la sua valorizzazione nell'attestazione sullo stato del rischio per la determinazione della classe di merito di Conversione Universale (CU).
Invece, nel caso di due o più sinistri rilevanti ai fini dell'applicazione della Tabella delle regole evolutive rientranti nel periodo di osservazione in corso, la penalizzazione della classe di merito aziendale opererà per tutti i sinistri, a partire già dal primo.

Art. 1.22 - Agevolazione per nucleo familiare con bambini - FB

Mediante richiamo sul frontespizio di polizza della presente Condizione Particolare, il Contraente dichiara che nel nucleo familiare del proprietario è presente un bambino di età inferiore ad anni 6 certificabile da stato di famiglia o da sua idonea dichiarazione, accettata dalla Compagnia quale autocertificazione.

Art. 1.23 - Guida Esperta - H

Mediante richiamo sul frontespizio di polizza della presente Condizione Particolare, **il Contraente pattuisce che la guida dell'autovettura assicurata viene limitata esclusivamente a soggetti aventi età pari o superiore ad anni 26 (ventisei). Qualora, al momento del sinistro, alla guida dell'autovettura vi sia un conducente di età inferiore a 26 anni, fermo il**

risarcimento dei terzi danneggiati, la Compagnia eserciterà nei confronti del Contraente di polizza il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare ai terzi, fino ad un massimo di € 3.000,00. Tale diritto di rivalsa non verrà tuttavia esercitato allorché:

- il veicolo sia affidato a terzi per riparazione, manutenzione o custodia;
- l'Assicurato abbia perso la disponibilità del mezzo a seguito di fatto doloso di terzi penalmente rilevante.

Nel caso in cui le somme rimborsate corrispondano all'intero ammontare del risarcimento ai terzi danneggiati, il Contraente fruirà delle riduzioni di premio risultanti dall'applicazione delle regole evolutive previste ai successivi punti 6 e 7 della "Forme di tariffa".

Art. 1.24 - Rinuncia totale della Compagnia al diritto di rivalsa - M

A parziale deroga di quanto indicato all'art. 1.2 - Esclusioni e rivalsa della Sezione 1 - Responsabilità civile della circolazione - Condizioni Generali ed alla Condizione Particolare N sempre operante, relativamente al veicolo indicato in polizza, **la Compagnia rinuncia totalmente al diritto di rivalsa nei confronti del Proprietario nonché del Conducente** del veicolo, quando:

- lo stesso veicolo risulti condotto da persona non abilitata alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- il trasporto non sia effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione, relativamente ai danni subiti dai terzi trasportati (sono esclusi quindi i veicoli non omologati per il trasporto di passeggeri);
- lo stesso veicolo risulti condotto da persona in stato di ebbrezza, ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi dell'art. 186 del D.Lgs. 30/4/1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada).

Art. 1.25 - Autovetture con traino di rimorchio - Q

L'assicurazione è estesa al traino di rimorchi quali roulotte, carrelli porta imbarcazioni e simili **nei limiti previsti dalle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale.**

Art. 1.26 - Agevolazione Camper - SC

Mediante richiamo sul frontespizio di polizza della presente Condizione Particolare, il Contraente dichiara che il Proprietario dell'autovettura assicurata è anche Proprietario di un veicolo di tipologia camper, regolarmente assicurato con polizza in corso con la Compagnia.

Art. 1.27 - Agevolazione Veicoli Storici - VS

Mediante richiamo sul frontespizio di polizza della presente Condizione Particolare, il Contraente dichiara che il Proprietario dell'autovettura assicurata è anche Contraente di polizza Veicoli d'epoca e di interesse storico, regolarmente in corso con la Compagnia.

Art. 1.28 - Ricorso terzi da incendio - Rischio statico/Rimessaggio - Manleva - 3

La Compagnia rinuncia all'azione di surroga prevista dall'art. 1916 del Codice Civile, **salvo il caso di dolo, nei confronti del rimessaggio** per i danni subiti dal veicolo assicurato a seguito di incendio quando questo è in deposito.

FORME DI TARIFFA

FORMA DI TARIFFA - BONUS MALUS

1 - Definizione della forma di tariffa - Classi di merito

La presente assicurazione è stipulata nella forma **Bonus/Malus**, che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente in assenza od in presenza di sinistri nei periodi di osservazione definiti al seguente punto 2, e che si articola in 23 classi di merito aziendali corrispondenti a livelli di premio crescenti dalla classe 1E alla classe 18, determinati come segue:

Classi di merito aziendali	Coefficienti	Classi di merito aziendali	Coefficienti	Classi di merito aziendali	Coefficienti
1E	0,455	4	0,590	12	0,940
1D	0,460	5	0,620	13	1,000
1C	0,465	6	0,660	14	1,150
1B	0,470	7	0,700	15	1,300
1A	0,480	8	0,740	16	1,500
1	0,500	9	0,780	17	1,750
2	0,530	10	0,820	18	2,000
3	0,560	11	0,880	-	-

2 - Periodi di osservazione

Per l'applicazione delle regole evolutive di cui alla relativa Tabella riportata al punto 6, si considerano i seguenti periodi di osservazione:

Sinistri con responsabilità principale:

- **1° periodo:** inizia dal giorno di decorrenza dell'assicurazione nella presente forma di tariffa e termina due mesi prima della scadenza annuale;
- **periodi successivi:** hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

Sinistri con responsabilità paritaria:

Il periodo di osservazione coincide con le ultime 5 annualità, compreso l'anno corrente, così come indicate nell'Attestato di Rischio.

3 - Stipulazione del contratto - Assegnazione della classe di merito

3.1 - Prima assicurazione di veicolo dopo immatricolazione o voltura al P.R.A.

All'atto della stipulazione il contratto è assegnato alla **classe di merito aziendale 14** (corrispondente alla classe di Conversione Universale 14, determinata applicando i criteri di cui al Regolamento IVASS n. 9 del 16/05/2015, integrato dal Provvedimento IVASS n. 72 del 16/04/2018, di seguito denominata CU) se relativo a:

a) veicolo assicurato per la prima volta dopo immatricolazione al P.R.A.;
b) veicolo assicurato per la prima volta dopo voltura al P.R.A.

Nei predetti casi, in base a quanto previsto per la **"classe Bonus/Malus garantita"**, quando il contratto si riferisce ad autovettura di proprietà di persona fisica che risulti Proprietaria di altra autovettura assicurata con la Compagnia in forma di tariffa Bonus/Malus

o assimilata oppure di proprietà di suo familiare convivente (risultante da stato di famiglia o da autocertificazione resa dal Contraente ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892-1893 del Codice Civile), all'atto della stipulazione **il contratto è assegnato alle medesime classi di merito aziendali e CU del contratto di riferimento.** In caso di altra autovettura di proprietà di persona fisica che risulti Proprietaria di altra autovettura assicurata con diversa Impresa di Assicurazione in forma di tariffa Bonus/Malus o assimilata oppure di proprietà di suo familiare convivente (risultante da stato di famiglia o da autocertificazione resa dal Contraente ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892-1893 del Codice Civile), il nuovo contratto **è assegnato alla classe di merito aziendale di pertinenza indicata nella Tabella di corrispondenza tra classi CU e aziendale in vigore** e determinata in base alla classe CU di assegnazione risultante dall'ultima attestazione sullo stato del rischio conseguita per tale veicolo o **alla medesima classe di merito CU di assegnazione risultante dalla predetta attestazione sullo stato del rischio.**
Per la stipulazione di contratti relativi a veicoli di cui alle precedenti lett. a) e b), il Contraente è tenuto ad esibire la carta di circolazione del veicolo ed il relativo certificato di proprietà ovvero documentazione comprovante la cessione del contratto.
In difetto, il contratto è assegnato alla classe di merito aziendale 18 (classe CU 18 di massima penalizzazione).

3.2 - Veicolo precedentemente assicurato con attestazione sullo stato del rischio

3.2.1 All'atto della stipulazione, **la Compagnia acquisisce direttamente l'attestazione sullo stato del rischio per via telematica** attraverso l'accesso alla Banca Dati degli attestati di rischio ed il nuovo contratto relativo a **veicolo precedentemente assicurato presso Helvetia o presso altra Impresa di Assicurazione con forme tariffarie Bonus/Malus o assimilate** è assegnato alla classe di merito aziendale di pertinenza indicata nella seguente Tabella di corrispondenza, in base alla classe CU risultante dall'attestazione sullo stato del rischio comunicata dal precedente assicuratore:

Tabella di corrispondenza classi di merito di assegnazione CU (Conversione Universale) e classi di merito aziendale			
Classi CU	**Classi aziendali**	**Classi CU**	**Classi aziendali**
1	1	10	10
2	2	11	11
3	3	12	12
4	4	13	13
5	5	14	14
6	6	15	15
7	7	16	16
8	8	17	17
9	9	18	18

Decorsi 15 giorni dalla scadenza del contratto cui l'attestato di rischio si riferisce, l'utilizzo dello stesso è subordinato alla sottoscrizione da parte del Contraente o del Proprietario di apposita dichiarazione attestante la mancata circolazione nel periodo successivo alla scadenza del contratto o la sottoscrizione di polizza temporanea.
Qualora l'attestazione sullo stato del rischio, per qualsiasi motivo, non risulti aggiornata nella Banca Dati, la Compagnia richiede al Contraente una dichiarazione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 c.c., che permetta di ricostruire la posizione assicurativa per il residuo periodo e di procedere ad una corretta assegnazione della classe di merito.
In caso di completa assenza di un attestato utile in Banca Dati, la Compagnia richiede al Contraente la dichiarazione di cui al comma precedente per l'intero quinquennio precedente. **In assenza di dichiarazione o documentazione probatoria la Compagnia acquisisce il rischio in classe CU di massima penalizzazione. La Compagnia, assunto il contratto, verifica tempestivamente la correttezza delle dichiarazioni rilasciate e, se del caso, procede alla sua riclassificazione.**

3.2.2 Il contratto relativo a **veicolo in precedenza assicurato in forma Franchigia** è assegnato alla classe di merito aziendale di pertinenza indicata nella Tabella sopra riportata e corrispondente alla classe CU, determinata applicando i criteri di cui al Regolamento IVASS n. 9 del 16/05/2015, integrato dal Provvedimento IVASS n. 72 del 16/04/2018: sulla base del numero delle annualità, tra le ultime 5 complete (ad eccezione, pertanto, dell'annualità in corso), senza sinistri pagati, anche a titolo parziale, con responsabilità principale, come da prospetto sotto riportato:

NB: Non sono considerati "anni senza sinistri" quelli riportanti l'indicazione N.A. (non assicurato) o N.D. (non disponibile).

Anni senza sinistri	**Classe di merito CU**
5	9
4	10
3	11
2	12
1	13
0	14

3.2.3 In caso di documentata **cessazione del rischio** assicurato o in caso di **sospensione** o in caso di **mancato rinnovo** del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, risultante da apposita dichiarazione rilasciata dal Contraente ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892-1893 del Codice Civile, l'ultima **attestazione sullo stato del rischio conseguita conserva validità per un periodo di cinque anni**, a decorrere dalla scadenza del contratto al quale tale attestazione si riferisce. Qualora l'ultima attestazione sullo stato del rischio conseguita risulti **scaduta da più di cinque anni**, il nuovo contratto è assegnato alla classe di merito aziendale 14 (classe CU 14) se viene sottoscritta apposita dichiarazione di mancata circolazione dal giorno della scadenza del periodo di validità dell'attestato di rischio, altrimenti alla classe di merito aziendale 18 (classe CU 18).

3.3 - Nuova assicurazione di veicolo in sostituzione di altro

Le seguenti regole specifiche disciplinano i casi di mantenimento della classe CU e della relativa "Tabella di sinistrosità pregressa" contenuta nell'attestato di rischio, fra veicoli appartenenti alla stessa categoria:

3.3.1 In caso di mutamento della titolarità di un veicolo che comporti il **passaggio da una pluralità di proprietari al primo di essi** risultante dalla carta di circolazione, a quest'ultimo è attribuita la classe CU e la tabella di sinistrosità pregressa maturate su tale veicolo, anche quando lo stesso venga sostituito da altro veicolo.
Gli altri soggetti già cointestatari possono conservare la sola classe CU maturata sul veicolo ora intestato ad uno essi su un altro veicolo di proprietà o acquisito successivamente ed avvalersene in sede di rinnovo o di stipula di un nuovo contratto.

3.3.2 In caso di **trasferimento di proprietà di un veicolo tra persone coniugate, unite civilmente o conviventi di fatto**, all'acquirente è attribuita la classe CU e la tabella di sinistrosità pregressa già maturate sul veicolo trasferito.
Il soggetto cedente la proprietà può conservare la sola classe CU maturata sul veicolo ceduto su un altro veicolo di proprietà o acquisito successivamente ed avvalersene in sede di rinnovo o di stipula di un nuovo contratto.

3.3.3 In caso di documentata **alienazione, consegna in conto vendita, esportazione definitiva, furto, demolizione o cessazione della circolazione purché la stipulazione del contratto avvenga entro il periodo di validità dell'attestazione sullo stato del rischio rilasciata dal precedente assicuratore per quel veicolo,** al nuovo veicolo dallo stesso acquistato è attribuita la medesima classe CU e la tabella di sinistrosità pregressa maturate del precedente veicolo. La medesima disposizione è applicata anche nel caso in cui il nuovo veicolo da assicurare sia acquisito in leasing operativo o finanziario, o in noleggio a lungo termine, comunque non inferiore a 12 mesi. In tale ipotesi la classe di CU maturata sul veicolo alienato è riconosciuta al locatario purché le sue generalità siano state registrate, quale intestatario temporaneo del veicolo, ai sensi del comma 2 dell'art. 247bis del D.P.R. n. 495/1992, da almeno 12 mesi.
Il Contraente deve consegnare la documentazione comprovante uno di tali eventi. In caso di furto, il Contraente è tenuto a consegnare anche copia della denuncia di furto rilasciata dall'Autorità competente.

3.4 - Veicolo precedentemente assicurato con contratto di durata temporanea
Ai fini della presente disposizione per polizza di "durata temporanea" si intende il contratto di assicurazione R.C. Auto stipulato per un periodo di copertura inferiore all'anno, ovvero che, pur stipulato con durata annuale, abbia avuto una durata inferiore a quella convenuta qualunque ne sia la causa.
In caso di precedente contratto risolto anticipatamente, il Contraente è tenuto ad esibire l'appendice o dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore attestante la risoluzione anticipata del contratto ed il nuovo contratto è assegnato alla classe di merito aziendale corrispondente alla classe CU risultante dalla predetta dichiarazione o, in mancanza, dal precedente contratto.
Per veicolo precedentemente assicurato con contratto di durata inferiore all'anno:

- nel caso di precedente contratto in forma tariffaria Bonus/Malus o assimilata, il nuovo contratto è assegnato alla stessa classe di merito aziendale equivalente alla classe CU risultante dal **precedente contratto temporaneo, che il Contraente è tenuto ad esibire**;
- qualora il precedente contratto risulti scaduto da più di cinque anni ed il Contraente dichiari di non aver circolato dalla data di scadenza dello stesso, il nuovo contratto è assegnato alla classe di merito aziendale 14 (classe CU 14), altrimenti alla classe di merito aziendale 18 (classe CU 18).
- nel caso di precedente contratto in forma Franchigia, il nuovo contratto è assegnato alla classe di merito aziendale determinata secondo i criteri indicati al punto 3.2.2.

I sinistri con responsabilità che abbiano interessato le polizze di "durata temporanea", come precedentemente descritte, comunicati alla Banca Dati degli Attestati di Rischio, ai sensi dell'art. 4bis del Provvedimento IVASS n. 35 del 19 giugno 2015, saranno riportati nell'attestato di rischio rilasciato dall'Impresa di Assicurazione che per prima assumerà il rischio con la polizza di durata annuale, ai fini dell'attribuzione della classe di CU.

3.5 - Veicolo precedentemente intestato a soggetto portatore di handicap
Nel caso di veicolo intestato a soggetto portatore di handicap, la classe CU e la tabella di sinistrosità pregressa maturate sul veicolo è riconosciuta, per i nuovi veicoli acquistati, anche a coloro che hanno abitualmente condotto il veicolo stesso, purché le generalità degli stessi siano state registrate, ai sensi del comma 2 dell'art. 247bis del D.P.R. n. 495/1992, da almeno 12 mesi.

3.6 - Veicolo precedentemente assicurato presso Impresa posta in liquidazione coatta amministrativa
Qualora il contratto precedente sia stato stipulato presso un'Impresa di Assicurazione alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed **il Contraente provi di aver fatto richiesta dell'attestazione all'Impresa di Assicurazione o al Commissario liquidatore** non si applica quanto disposto dal precedente punto 3.2.1. **Il Contraente deve dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, gli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nell'attestazione, o, se il precedente contratto si è risolto prima della scadenza annuale, la classe di merito CU alla quale lo stesso era stato assegnato.** In base a tale dichiarazione il nuovo contratto è assegnato alla classe aziendale secondo le regole di assegnazione previste dalla tabella di corrispondenza delle classi di merito di cui al punto 3.2.1.

3.7 - Veicolo precedentemente assicurato all'estero
Nel caso in cui il contratto si riferisca a veicolo già assicurato all'estero, il contratto stesso è assegnato alla classe di merito aziendale 14 (classe CU 14), **a meno che il Contraente consegni attestazione sullo stato del rischio valevole per tutta l'Unione Europea o dichiarazione equipollente, rilasciata dal precedente assicuratore estero** -considerata, a tutti gli effetti, attestazione sullo stato del rischio- che consenta l'assegnazione ad una diversa classe CU determinata sulla base delle disposizioni di cui alla seguente Tabella, considerando la classe CU 14 quale classe d'ingresso:

Classe CU di provenienza	**Regole di assegnazione classe CU**				
	0 sinistri	**1 sinistro**	**2 sinistri**	**3 sinistri**	**4 o più**
1	1	3	6	9	12
2	1	4	7	10	13
3	2	5	8	11	14
4	3	6	9	12	15
5	4	7	10	13	16
6	5	8	11	14	17
7	6	9	12	15	18

8	7	10	13	16	18
9	8	11	14	17	18
10	9	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

Una volta determinata la classe CU di assegnazione, al nuovo contratto viene attribuita la classe Bonus/Malus aziendale indicata nella tabella di corrispondenza riportata al punto *3.2.1*.

La medesima disposizione è applicata anche in caso di nuovo veicolo acquisito in proprietà in sostituzione comprovata di quello posseduto all'estero.

3.8 - Acquisto da parte dell'utilizzatore di veicolo concesso con contratto di leasing o di noleggio a lungo termine

In occasione della scadenza di contratti di leasing operativo o finanziario o di noleggio a lungo termine di durata non inferiore ad un anno, qualora il veicolo sia acquisito in proprietà dall'utilizzatore mediante esercizio di riscatto o sia sostituito da altro veicolo acquistato da tale soggetto, la classe CU e la relativa "Tabella di sinistrosità pregressa" maturate sono riconosciute allo stesso purché le sue generalità siano state registrate, quale intestatario temporaneo del veicolo, ai sensi del comma 2 dell'art. 247bis del D.P.R. n. 495/1992, da almeno 12 mesi.

Tale disciplina si applica ai contratti di leasing o di noleggio a lungo termine stipulati successivamente all'entrata in vigore del Provvedimento Ivass n° 72 del 16/04/2018, mentre per i contratti di leasing o di noleggio a lungo termine stipulati precedentemente **il Contraente è tenuto a consegnare duplicato dell'attestazione sullo stato del rischio in corso di validità e dichiarazione rilasciata dal Contraente del precedente contratto attestante la concessione del veicolo in utilizzo esclusivo;** il nuovo contratto è assegnato alla classe Bonus/Malus aziendale indicata nella tabella di corrispondenza riportata al punto 3.2.1.

3.9 - Rientro da consegna in conto vendita e da furto con ritrovamento

Qualora l'Assicurato abbia beneficiato della sostituzione di veicolo dato in conto vendita e l'incarico non sia andato a buon fine ovvero il veicolo rubato venga successivamente ritrovato, per l'assicurazione dello stesso veicolo deve essere stipulato un nuovo contratto. Lo stesso è assegnato alla classe CU precedente alla perdita di possesso ed alla classe di merito aziendale corrispondente alla classe CU risultante dall'ultima attestazione sullo stato del rischio conseguita sul veicolo già assicurato, purché in corso di validità, determinata secondo i criteri indicati nella tabella di corrispondenza riportata al punto 3.2.1.

3.10 - Trasferimento proprietà per successione

Qualora la proprietà del veicolo assicurato venga trasferita a seguito di successione mortis causa, la classe CU e la relativa tabella di sinistrosità pregressa maturate sul veicolo sono attribuite a coloro, conviventi con il de cuius al momento della morte, che abbiano acquisito la proprietà del veicolo stesso a titolo ereditario.

Se l'erede, già convivente con il de cuius, o un suo familiare convivente, è proprietario di un altro veicolo assicurato nella forma tariffaria Bonus-Malus, il veicolo acquisito a titolo ereditario può fruire, a richiesta del Contraente, della stessa classe di CU del veicolo di preesistente proprietà.

Qualora la proprietà del veicolo assicurato venga trasferita a seguito di successione mortis causa ad eredi non conviventi con il de cuius al momento della morte, la classe CU e la relativa tabella di sinistrosità pregressa maturate sul veicolo non sono attribuite a questi soggetti.

3.11 - Acquisto del veicolo aziendale da parte del socio

In caso di trasferimento di proprietà del veicolo dalla ditta individuale alla persona fisica e dalla società di persone al socio con responsabilità illimitata e viceversa, gli acquirenti hanno diritto alla conservazione della classe CU e della tabella di sinistrosità pregressa maturate.

3.12 - Trasformazioni societarie

Qualora una società di persone o di capitali sia proprietaria del veicolo, la trasformazione, la fusione, la scissione societaria o la cessione di ramo d'azienda determinano il trasferimento della classe CU e della tabella di sinistrosità pregressa maturate in capo alla persona giuridica che ne abbia acquisito civilisticamente la proprietà.

3.13 - Variazione della classificazione del veicolo

In caso di variazione della classificazione del veicolo assicurato, lo stesso mantiene la classe CU e la relativa tabella di sinistrosità pregressa maturate.

4 - Sostituzione del contratto

In caso di sostituzione del contratto è mantenuta ferma la scadenza annuale del contratto sostituito. Il periodo di osservazione in corso non si interrompe e la relativa classe di merito è conservata, purché:

- non vi sia sostituzione del Proprietario, salvo che si tratti del coniuge o del convivente more uxorio o della persona unita civilmente, o di mutamento della proprietà da una pluralità di intestatari ad uno soltanto di essi;
- non vi sia sostituzione del veicolo assicurato con altro, appartenente a diverso settore tariffario, cui non sia applicabile la medesima forma di tariffa.

La sostituzione del veicolo dà luogo a sostituzione del contratto nei casi di alienazione, demolizione, esportazione definitiva all'estero o cessazione definitiva della circolazione del veicolo, attestati da certificazione del P.R.A., nonché nei casi di consegna del veicolo in conto vendita regolarmente documentata dal concessionario/rivenditore di veicoli usati (che lo ha preso in carico e lo ha inserito nell'elenco "esenzioni tassa automobilistica" da trasmettere all'organo preposto dalle Regioni per il controllo) **e di furto del veicolo attestato da copia della denuncia presentata all'Autorità competente. In ogni altro caso si procede alla stipulazione di un nuovo contratto.**

5 - Furto del veicolo
In caso di furto del veicolo assicurato, il Proprietario può beneficiare per altro veicolo di proprietà sua o del coniuge o del convivente more uxorio o della persona unita civilmente della classe di merito maturata alla data del furto purché quest'ultimo veicolo venga assicurato **entro il periodo di validità dell'attestazione sullo stato del rischio rilasciata dal precedente assicuratore per il veicolo rubato.**
La medesima disposizione si applica anche a seguito di furto di veicolo intestato al P.R.A. ad una pluralità di soggetti e sostituito da altro veicolo intestato ad uno soltanto di essi.

6 - Rinnovo del contratto - Evoluzione della classe di merito nelle annualità successive
Per le annualità successive a quella della stipulazione, **all'atto del rinnovo nella medesima forma di tariffa, il contratto è assegnato alla classe di merito di pertinenza in base alla seguente Tabella di regole evolutive a seconda che la Compagnia nel periodo di osservazione abbia o meno effettuato pagamenti, anche a titolo parziale, per il risarcimento di danni conseguenti a sinistri con responsabilità avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti.**
Nel caso di pagamento a titolo parziale, con conseguente applicazione della penalizzazione, i successivi pagamenti, riferiti allo stesso sinistro, non determinano l'applicazione delle penalizzazioni contrattuali.
In mancanza di pagamenti, anche a titolo parziale, per il risarcimento di danni, il contratto, seppur in presenza di denuncia di sinistro o di richiesta di risarcimento, è considerato immune da sinistri agli effetti dell'applicazione delle regole evolutive di cui alla seguente Tabella:

Classe aziendale di provenienza	Regole evolutive - classe aziendale di assegnazione in base ai sinistri osservati				
	0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 sinistri	4 o più sinistri
1N	1N	1I	1F	1C	1
1M	1N	1H	1E	1B	2
1L	1M	1G	1D	1A	3
1I	1L	1F	1C	1	4
1H	1I	1E	1B	2	5
1G	1H	1D	1A	3	6
1F	1G	1C	1	4	7
1E	1F	1B	2	5	8
1D	1E	1A	3	6	9
1C	1D	1	4	7	10
1B	1C	1	4	7	10
1A	1B	2	5	8	11
1	1A	3	6	9	12
2	1	4	7	10	13
3	2	5	8	11	14
4	3	6	9	12	15
5	4	7	10	13	16
6	5	8	11	14	17
7	6	9	12	15	18
8	7	10	13	16	18
9	8	11	14	17	18
10	9	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

7 - Facoltà di rimborso dei sinistri
È data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni di premio o di fruire delle riduzioni conseguenti all'applicazione delle regole evolutive di cui alla Tabella precedente, **offrendo alla Compagnia il rimborso degli importi dalla stessa liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nei periodi di osservazione precedenti la scadenza contrattuale**, come definiti al punto 2) delle Forme di tariffa.
Tale facoltà è riconosciuta al Contraente anche per i sinistri rientranti nella procedura di Risarcimento Diretto di cui all'art. 149 della Legge; in questo caso **il Contraente deve rimborsare direttamente CONSAP – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A.** – Servizio Stanza di compensazione – Via Yser, 14 – 00198 Roma (www.consap.it).

8 - Riapertura di sinistro
Nel caso in cui un sinistro già eliminato come "senza seguito" venga riaperto per effettuare pagamenti, anche a titolo parziale, a favore delle controparti, al rinnovo contrattuale successivo si procederà alla ricostruzione della posizione assicurativa, secondo i criteri indicati nella tabella delle regole evolutive riportata al precedente punto 6) delle Forme di Tariffa, con i conseguenti conguagli del premio.

SEZIONE 2 – INCENDIO E FURTO

CONDIZIONI GENERALI

Art. 2.1 - Oggetto dell'assicurazione

La Compagnia si obbliga, **nei limiti ed alle condizioni che seguono**, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, inclusi gli «accessori» e, se specificato in polizza, gli «optional» e gli «apparecchi» stabilmente fissati sul veicolo, contro i rischi:

- **incendio** con sviluppo di fiamma, esplosione, scoppio ed azione del fulmine;
- **furto** (consumato o tentato) e **rapina**, compresi i danni prodotti al veicolo nell'esecuzione od in conseguenza del furto o rapina del veicolo o per asportare cose in esso contenute, non assicurate.

Sono altresì compresi i danni da circolazione conseguenti al furto od alla rapina, **con esclusione dei danni alle parti meccaniche che non siano conseguenti a collisione, urto o ribaltamento**.

Il **valore da assicurare per il veicolo** viene determinato sulla base del valore di listino a nuovo, chiavi in mano, oppure del valore commerciale al momento della stipulazione del contratto e risulta espressamente indicato in polizza.

Il **valore assicurato per gli «apparecchi»** si deve intendere in aggiunta al valore assicurato per il veicolo e viene specificato separatamente in polizza. **Sono esclusi dalla garanzia gli «apparecchi» non stabilmente fissati sul veicolo.**

Art. 2.2 - Esclusioni

L'assicurazione non comprende i danni:

a) **avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo, occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, grandine, trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);**

b) **determinati od agevolati da dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato nonché da dolo dei trasportati;**

c) **causati da semplici bruciature non seguite da incendio, nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi;**

d) **verificatisi durante la partecipazione del veicolo a sfide clandestine o competizioni sportive in velocità su strada aperta al traffico senza autorizzazione, gare o competizioni sportive e relative prove ufficiali e verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, nonché a prove libere all'interno di impianti sportivi appositamente attrezzati, quali circuiti ed autodromi, oppure in luoghi che per le loro caratteristiche non possano essere considerati aree assoggettate all'obbligo di assicurazione.**

Art. 2.3 - Validità territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.
L'assicurazione è estesa ai danni che avvengono negli stessi Stati esteri per i quali è operante l'assicurazione R.C.A.

Art. 2.4 - Modalità per la denuncia dei sinistri

Fermo quanto già stabilito dall'art. 0.7 - Obbligo del Contraente o dell'Assicurato in caso di sinistro delle Condizioni Generali di Assicurazione, nei casi di furto e rapina o altri atti dolosi dovrà essere fatta denuncia immediata all'Autorità, inoltrando alla Compagnia l'originale della denuncia o copia autenticata dall'Autorità stessa. Se il furto o la rapina avvengono all'estero, la denuncia già presentata all'Autorità estera dovrà essere reiterata anche all'Autorità italiana.

Art. 2.5 - Riparazioni - Sostituzione in natura delle cose rubate o danneggiate

Salvo che per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nell'autorimessa o nell'officina, **l'Assicurato non deve provvedere a riparazione alcuna prima di aver ricevuto il consenso dalla Compagnia, purché detto consenso sia dato entro il termine di 8 giorni non festivi dal ricevimento della denuncia di sinistro.**

La Compagnia ha peraltro facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato nonché di sostituire il veicolo stesso, o le sue parti, invece di pagare l'indennizzo, come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro, corrispondendone il valore. In tali casi deve darne comunicazione all'Assicurato entro il termine di cui al comma 1.

In alternativa l'Assicurato può rivolgersi, ove possibile, presso carrozzerie convenzionate con la Compagnia al fine di ottenere direttamente, in "forma specifica" e senza anticipazione di alcun esborso, il ripristino delle parti asportate/danneggiate.

Art. 2.6 - Determinazione dell'ammontare del danno

L'ammontare del danno è dato dal valore che il veicolo o le parti di esso, sottratte o danneggiate, avevano al momento del sinistro, con il limite massimo del valore assicurato, oppure, se il danno risulta essere inferiore al valore assicurato, dal costo della loro riparazione.

Non sono indennizzabili le spese di ricovero del veicolo, i danni da mancato godimento od uso dello stesso ed altri eventuali pregiudizi nonché le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione.

Se il valore assicurato copre soltanto una parte del valore che il veicolo aveva al momento del sinistro, in caso di danno parziale la Compagnia risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il valore commerciale al momento del sinistro e quello assicurato indicato in polizza, secondo le disposizioni dell'art. 1907 del Codice Civile (regola proporzionale).

La regola proporzionale non verrà applicata qualora il valore assicurato del veicolo indicato in Polizza sia pari o superiore al 90% del valore commerciale del veicolo al momento della stipula o del rinnovo contrattuale;

Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto:

- della quotazione Quattroruote/Infocar; in mancanza della stessa, della quotazione media dei listini Eurotax (giallo/vendita e blu/acquisto);
- in caso di ulteriore difetto, della quotazione di altre riviste specializzate di settore;

– dell'incidenza dell'IVA, a seconda che l'Assicurato (o il Locatario in caso di indennizzo autorizzato dall'Ente vincolante) abbia la possibilità di detrarla nelle aliquote previste oppure l'importo di tale imposta sia compreso nel valore assicurato, in quanto non detraibile.

In caso di perdita totale del veicolo nei sei mesi successivi alla prima immatricolazione dell'autovettura, i danni saranno liquidati nella misura del 100% del valore di listino **(applicazione del valore a nuovo)**. Trascorso tale periodo l'indennizzo che verrà corrisposto all'Assicurato sarà pari al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, con il limite massimo del valore assicurato in polizza.

In caso di danni parziali, l'indennizzo verrà calcolato sulla base dei vigenti prezzi di listino delle parti di nuova fornitura, da sostituire a causa del sinistro, sui quali verrà applicato un **deprezzamento (degrado d'uso) predefinito**, determinato sulla base della seguente tabella:

Vetustà	Degrado d'uso applicato
1° - 12° mese	0%
13° - 18° mese	5%
19° - 24° mese	10%
25° - 36° mese	15%

Vetustà	Degrado d'uso applicato
37° - 48° mese	20%
49° - 60° mese	30%
61° - 72° mese	40%
oltre il 72° mese	valore commerciale

Art. 2.7 - Liquidazione dei danni - Nomina dei periti

La determinazione dell'ammontare del danno ha luogo mediante accordo diretto fra le parti, ovvero, quando una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente dalla Compagnia e dall'Assicurato.

I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza. Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta su istanza anche di una sola delle parti sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova la residenza dell'Assicurato.

I periti devono:

a) **verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro;**
b) **procedere alla stima e alla liquidazione del danno sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 2.6 - Determinazione dell'ammontare del danno.**

I risultati sono vincolanti per le parti le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza, dolo nonché di violazione di patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono a carico della Compagnia e dell'Assicurato in parti uguali. I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 2.8 - Scoperto e franchigia

In caso di furto o rapina, tentati o consumati, la Compagnia corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza, previa deduzione della franchigia o dello scoperto con gli eventuali minimi, se indicati sulla polizza stessa.

In caso di danno parziale tale scoperto o franchigia non verrà applicato in caso di intervento effettuato presso un riparatore convenzionato con la Compagnia (il cui elenco aggiornato è reperibile sul sito web, unitamente al dettaglio delle condizioni previste dalla convenzione).

Art. 2.9 - Documenti da fornire per ottenere l'indennizzo - Pagamento dell'indennizzo

a) **In caso di furto totale senza ritrovamento, l'Assicurato deve fornire, a richiesta della Compagnia, la seguente documentazione:**
   - **il Certificato cronologico, rilasciato dal P.R.A.;**
   - **il Certificato di proprietà, con annotazione della perdita di possesso, rilasciato dal P.R.A.;**
   - **almeno due chiavi (e/o le eventuali schede elettroniche) di avviamento del veicolo ed i radiocomandi dei congegni elettronici di apertura delle portiere e dei sistemi antifurto eventualmente installati;**
   - **la procura a vendere del veicolo a favore della Compagnia, da utilizzarsi In caso di recupero dopo il pagamento dell'indennizzo, autorizzandola a trattenere il ricavato della vendita stessa.**

     La Compagnia, in caso di incendio e/o furto, parziali o totali del veicolo, ha facoltà di richiedere:
   - **alla Casa Costruttrice e/o ad aziende specializzate, accertamenti sulle chiavi del veicolo (e.g. abbinamento chiavi-telaio, eventuali ordini di chiavi aggiuntive e/o sostitutive e relative funzioni abilitate, numero di azionamenti effettuati per lo sblocco dell'immobilizer, ecc.);**
   - **all'Assicurato, il certificato di chiusa inchiesta, senza però subordinare l'indennizzo alla sua acquisizione, fatti salvi i casi di procedimenti giudiziari nei quali si procede per il reato di cui all'art. 642 del Codice Penale (Fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona), nei quali l'indennizzo del danno è effettuato previo rilascio del certificato di chiusa inchiesta.**
b) **Ricevuta tutta la documentazione richiesta e verificata l'operatività della garanzia, entro 30 giorni la Compagnia procederà a quantificare l'importo indennizzabile del danno con l'Assicurato e provvederà al pagamento del relativo indennizzo entro ulteriori 20 giorni.**
c) **Nel caso in cui il veicolo sia gravato da un provvedimento di fermo amministrativo (sanzione accessoria prevista dagli artt. 213 e 214 N.C.d.S) la Compagnia provvederà al pagamento dell'indennizzo effettuando:**
   1. **una prima liquidazione parziale, corrispondente all'importo del credito vantato dal concessionario della riscossione, nei tempi indicati al punto 2), affinché l'Assicurato possa provvedere alla sua estinzione;**
   2. **una seconda liquidazione dell'importo residuo, corrispondente alla differenza tra il danno indennizzabile e quello già anticipato sulla scorta della previsione di cui lettera precedente, a favore dell'Assicurato, solo previa dimostrazione dell'avvenuta estinzione del debito da parte dell'Assicurato.**

Art. 2.10 - Recuperi

L'Assicurato è tenuto ad informare la Compagnia non appena abbia notizia del recupero del veicolo rubato o di parti di esso.

Il valore del recupero realizzato prima del pagamento dell'indennizzo sarà computato in detrazione dell'indennizzo stesso.

In caso di recupero dopo il pagamento dell'indennizzo, qualora l'indennizzo fosse stato parziale, i recuperi saranno ripartiti fra l'Assicurato e la Compagnia in proporzione del danno sopportato.

L'Assicurato ha facoltà di riacquistare quanto venisse recuperato, restituendo alla Compagnia l'indennizzo ricevuto al netto di eventuali danni computati a termini di contratto.
Le spese di recupero e custodia restano sempre a carico dell'Assicurato, salvo il caso che la Compagnia subentri nella proprietà del veicolo.

GARANZIE ACCESSORIE CVT

L'assicurazione viene prestata per le garanzie definite di seguito, singolarmente, in concorso o in alternativa tra loro, **valide se espressamente richiamate in polizza.**

Art. 2.11 - Cristalli - CR

La Compagnia rimborsa le spese documentate che l'Assicurato ha sostenuto per sostituire o riparare i cristalli del veicolo assicurato (parabrezza, lunotto posteriore, cristalli laterali, tetto apribile o panoramico) **a seguito di rottura per causa accidentale o fatto di terzi, fino alla concorrenza di € 1.000,00 per evento e per anno assicurativo in caso di intervento effettuato presso un centro convenzionato con la Compagnia (il cui elenco aggiornato è reperibile sul sito web), che provvederà direttamente al pagamento della fattura. In caso di intervento effettuato presso un riparatore non convenzionato con la Compagnia, si applicherà una franchigia fissa sul danno di € 100,00 che resta a carico dell'Assicurato stesso. Non sono indennizzabili le rigature, segnature, screpolature e simili, i danni a fari, fanali e specchi, nonché gli eventuali danni causati ad altre parti del veicolo dalla rottura dei cristalli stessi. La presente garanzia non comprende i danni avvenuti in occasione di collisione, ribaltamento, uscita di strada del veicolo assicurato.**

Art. 2.12 - Eventi Socio-Politici - SP

A parziale deroga dell'art. 2.2 delle Condizioni Incendio e Furto, la garanzia è prestata per i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in occasione e per conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo, **con esclusione dei danni da circolazione**, non configurabili come atti di vandalismo. La Compagnia corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza, previa deduzione di uno **scoperto del 10% sul danno con il minimo di € 250,00 che resta a carico dell'Assicurato stesso**. Tale scoperto non verrà applicato in caso di intervento effettuato presso un riparatore convenzionato con la Compagnia (il cui elenco aggiornato è reperibile sul sito web, unitamente al dettaglio delle condizioni previste dalla convenzione). **La garanzia è prestata fino alla concorrenza della somma assicurata per la garanzia Incendio e Furto, il cui massimo indennizzo per evento e per anno assicurativo è rappresentato dal valore commerciale del veicolo al momento del sinistro**. Restano ferme ed invariate tutte le altre condizioni e pattuizioni di polizza in quanto non espressamente derogate dalla presente clausola.

Art. 2.13 - Fenomeni Naturali - FN

A parziale deroga dell'art. 2.2 delle Condizioni Incendio e Furto, la garanzia è prestata per i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in occasione e per conseguenza di:
a) trombe d'aria, uragani, grandine, frane e caduta neve;
b) alluvioni, inondazioni e terremoti.

La Compagnia corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza, previa deduzione di uno **scoperto del 10% sul danno con il minimo di € 250,00 che resta a carico dell'Assicurato stesso.** Tale scoperto non verrà applicato in caso di intervento effettuato presso un riparatore convenzionato con la Compagnia (il cui elenco aggiornato è reperibile sul sito web, unitamente al dettaglio delle condizioni previste dalla convenzione). **La garanzia è prestata fino alla concorrenza della somma assicurata per la garanzia Incendio e Furto, il cui massimo indennizzo per evento e per anno assicurativo è rappresentato dal valore commerciale del veicolo al momento del sinistro**. Restano ferme ed invariate tutte le altre condizioni e pattuizioni di polizza in quanto non espressamente derogate dalla presente clausola.

Art. 2.14 - Estensione del Valore a Nuovo - VN

In deroga all'art. 2.6 ultimo comma delle Condizioni Incendio e Furto, si conviene che i danni saranno liquidati come segue:
a) **perdita totale del veicolo:**
in misura del 100% del valore di listino **purché non siano trascorsi oltre dodici mesi dalla data di prima immatricolazione.**
b) **danni parziali:**
1. per il **primo anno** dalla data di prima immatricolazione: in base ai prezzi di listino in corso al momento del sinistro;
2. oltre il primo e **fino al sesto anno**: in base ai prezzi di listino in corso al momento del sinistro, **con esclusione dei ricambi tipicamente soggetti ad usura quali, ad esempio, batteria, pneumatici, freni, frizione, ammortizzatori, sui quali verrà invece applicato il degrado d'uso;**
3. **oltre il sesto anno**: in base ai prezzi di listino in corso al momento del sinistro, **con applicazione del degrado d'uso per tutte le parti del veicolo assicurato.**

In ogni caso l'ammontare globale del danno non potrà superare, nel limite della somma assicurata, il valore del veicolo al momento del sinistro.
c) **apparecchi stabilmente fissati sul veicolo:**
in base al prezzo effettivamente pagato al momento dell'acquisto di ciascun apparecchio, **purché non siano trascorsi oltre sei mesi dalla data dell'acquisto stesso.**

Art. 2.15 - Pacchetto Accessorie 1 - P1

1 - Ripristino danni al box

La Compagnia rimborsa, **fino alla concorrenza di € 1.000,00 per evento e per anno assicurativo**, le spese sostenute e documentate per il ripristino del locale adibito a rimessa, anche se di proprietà dell'Assicurato o suoi familiari conviventi, **in conseguenza di furto e/o incendio** del veicolo assicurato nonché scoppio o esplosione del serbatoio o impianto di alimentazione, **documentati da regolare fattura e denuncia di furto alle Autorità competenti e/o copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti, o da dichiarazione equivalente**.

2 - Collisione con veicolo non identificato o non assicurato

La Compagnia indennizza, **in proporzione al grado di responsabilità del terzo ai sensi dell'art. 2054 del Codice Civile**, i danni subiti dal veicolo assicurato a seguito di collisione con altro veicolo:

- targato non identificato, **qualora si siano verificati anche danni gravi alla persona e con il limite degli importi non risarcibili da parte del "Fondo di garanzia per le vittime della strada"** ai sensi della normativa vigente.
- targato identificato ma non coperto da regolare assicurazione per la responsabilità civile della circolazione, **fino alla concorrenza di € 3.000,00 per evento e per anno assicurativo, purché il sinistro non sia indennizzabile in base ad altre garanzie prestate.**

La Compagnia si riserva il diritto di esercitare l'azione di surrogazione che le compete ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile nei confronti dei terzi responsabili, se identificati a seguito delle indagini eventualmente esperite dall'Autorità Giudiziaria e del gestore del "Fondo di garanzia per le vittime della strada" per le somme che abbia pagato all'Assicurato in virtù di questa garanzia.

3 - Circolazione abusiva

A parziale deroga dell'art. 2.1 - Oggetto dell'Assicurazione delle Condizioni Incendio e Furto, l'Assicurazione viene estesa anche ai danni alle parti meccaniche subiti dal veicolo assicurato durante la circolazione abusiva a seguito di furto o rapina, anche se non conseguenti a collisione, urto, ribaltamento o uscita di strada.

La garanzia è prestata nella forma a primo rischio assoluto fino alla concorrenza di € 1.000,00 per evento e per anno assicurativo.

4 - Danni ai bagagli

In caso di incendio o incidente da circolazione che comportino il danneggiamento del veicolo identificato in polizza, la Compagnia rimborserà i danni ai bagagli portati in viaggio, **fino ad un massimo di € 250,00 per evento e per annualità assicurativa. La garanzia è valida esclusivamente per beni di proprietà dell'Assicurato e dei trasportati** quali: indumenti, capi di vestiario, oggetti d'uso personale, attrezzature sportive e materiali da campeggio; il tutto contenuto in valigie, bauli, sacchi ed altri contenitori, nonché indumenti indossati.

Sono esclusi dalla garanzia i gioielli e gli oggetti di metallo prezioso, apparecchi fotografici e simili, il denaro, i titoli ed altri valori in genere, i documenti e i biglietti di viaggio nonché gli oggetti aventi particolare valore artistico e d'artigianato. Sono altresì esclusi i danni da mancato godimento e altri danni indiretti e consequenziali.

In caso di sinistro, l'Assicurato dovrà far constatare i danni alle competenti Autorità e consegnare alla Compagnia il processo verbale redatto, onde permetterle di esercitare l'azione di rivalsa che le compete ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile nei confronti di eventuali terzi responsabili, se identificati a seguito delle indagini esperite dall'Autorità Giudiziaria.

5 - Ripristino del sistema di antifurto

In caso di danneggiamento del sistema di antifurto a seguito di incendio, furto tentato o consumato o incidente da circolazione la Compagnia rimborserà**, fino ad un massimo di € 250,00 per un solo evento per annualità assicurativa,** le spese documentate sostenute dall'Assicurato per il ripristino dello stesso.

L'Assicurato non avrà diritto al rimborso qualora non sia in grado di idonea prova dell'esistenza dell'antifurto al momento del sinistro o nel caso in cui il danno sia risarcibile nell'ambito della Responsabilità Civile da Circolazione o sia indennizzabile da altre garanzie prestate sul veicolo assicurato.

6 - Garanzia trasporto su treni e navi traghetto

La Compagnia indennizza, **nei limiti delle Condizioni e fino alla concorrenza di € 3.000,00 per evento e per anno assicurativo**, i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato durante **il trasporto del veicolo stesso, effettuato unitamente al conducente a bordo di treni o navi traghetto** roll-on/ roll-off, nei seguenti casi:

- deragliamento del treno o affondamento della nave traghetto roll-on/roll-off;
- allagamento della stiva della nave traghetto roll-on/roll-off;
- scontro del treno o della nave traghetto con altri mezzi;
- caduta accidentale o urto di merci o attrezzature, di proprietà del vettore ferroviario, conseguenti ad un irregolare ancoraggio delle stesse;
- caduta accidentale o urto di merci o attrezzature, di proprietà del vettore marittimo, conseguenti ad un irregolare ancoraggio delle stesse, anche a fortuna di mare (mare mosso, uragani, trombe d'aria, ecc.);
- perdita di carico per avaria generale, come disciplinato dal Codice della Navigazione.

La garanzia è operante dal momento in cui il veicolo è a bordo del vettore ferroviario e/o marittimo.

Sono in ogni caso esclusi:

a. **i danni subiti dal veicolo assicurato durante le operazioni di carico e scarico sul vettore ferroviario e/o marittimo;**
b. **i danni derivanti dall'urto del veicolo assicurato con altri veicoli a motore trasportati durante il viaggio ferroviario e/o marittimo;**
c. **i danni alle merci di terzi trasportate sul veicolo assicurato.**

In caso di sinistro, i reclami per i danni provocati al veicolo dovranno essere immediatamente notificati ai responsabili di bordo, i quali provvederanno a redigere un rapporto dei danni, che l'Assicurato dovrà sottoscrivere e consegnare in copia alla Compagnia, unitamente al biglietto relativo al trasporto effettuato, onde permetterle di esercitare l'azione di rivalsa che le compete ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile nei confronti di eventuali terzi responsabili.

7 - Urto contro animali, pedoni e ciclisti

La garanzia è prestata per i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in occasione e per conseguenza dell'urto contro animali selvatici, randagi, d'affezione, da reddito o protetti, pedoni e/o ciclisti, **a condizione che del fatto sia stato redatto verbale di intervento o equipollente da parte di un'Autorità di Pubblica Sicurezza, che l'Assicurato dovrà consegnare in copia alla Compagnia.**

La Compagnia corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza, previa deduzione di uno scoperto del 10% sul danno con il minimo di € 250,00 che resta a carico dell'Assicurato stesso, avendo come limite di massimo indennizzo per evento e per annualità assicurativa la somma di € 1.000,00, che non potrà in ogni caso essere superiore al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro. La garanzia è prestata se il danno non risulti risarcibile dal responsabile civile, né indennizzabile in base ad altre garanzie prestate.

8 - Fermo macchina

L'assicurazione viene estesa al danno indiretto derivante all'Assicurato dalla mancata disponibilità del veicolo assicurato in conseguenza di incendio o furto totali, indennizzabili a termini di polizza, mediante corresponsione di una **indennità fissa di € 25,00 per ogni giorno di indisponibilità del veicolo** -compreso anche il tempo tecnico necessario alle riparazioni a seguito di

incendio o furto con ritrovamento- **e per un massimo di venti giorni per evento e per annualità assicurativa**, con inizio dal giorno successivo a quello di denuncia del sinistro alla Compagnia e comunque con termine al giorno di eventuale inserimento in garanzia di un nuovo veicolo, se antecedente al termine sopraindicato.

9 - Spese di immatricolazione o di passaggio di proprietà

In caso di incendio, furto totale o rapina, che comportino la perdita totale del veicolo, la Compagnia rimborsa, **fino alla concorrenza di € 500,00 per evento e per anno assicurativo**, le spese documentate di immatricolazione o di passaggio di proprietà che l'Assicurato abbia sostenuto, **entro un anno dal sinistro**, per l'acquisto di altro veicolo.

In caso di incendio, furto o smarrimento, non seguito dal ritrovamento, delle targhe del veicolo assicurato, la Compagnia rimborsa**, fino alla concorrenza di € 250,00 per evento e per anno assicurativo,** le spese documentate che l'Assicurato abbia sostenuto per la duplicazione delle targhe stesse o per la nuova immatricolazione del veicolo.

10 - Spese per la duplicazione della patente di guida

In caso di deterioramento della patente di guida del proprietario del veicolo, a seguito di incendio o furto del veicolo stesso, la Compagnia indennizza le spese sostenute dall'Assicurato per la duplicazione del documento, **fino ad un massimo di € 250,00 per evento e per anno assicurativo**, previa presentazione di idonea documentazione **e denuncia alle Autorità competenti.**

11 - Garanzia tassa automobilistica

La Compagnia, in caso di furto non seguito dal ritrovamento del veicolo assicurato, corrisponde la quota parte della tassa automobilistica corrispondente al periodo che intercorre dal mese successivo a quello del sinistro fino alla data di scadenza della tassa pagata, **fino alla concorrenza di €250,00 per evento e per anno assicurativo.**

12 - Spese di recupero e parcheggio

La Compagnia rimborsa, in caso di furto o rapina del veicolo assicurato, le spese documentate che l'Assicurato ha sostenuto per il recupero, parcheggio o rimessaggio del veicolo - disposti dall'Autorità - dal giorno del ritrovamento a quello dell'avvenuta comunicazione all'Assicurato del ritrovamento stesso, **fino alla concorrenza di € 250,00 per evento e per anno assicurativo**.

13 - Spese di lavaggio e disinfezione del veicolo

In caso di furto totale o rapina del veicolo assicurato, seguito dal ritrovamento del veicolo assicurato, indennizzabile a termini di polizza, la Compagnia rimborsa**, fino alla concorrenza di € 250,00 per evento e per anno assicurativo**, le spese documentate che l'Assicurato abbia sostenuto per il lavaggio e la disinfezione del veicolo.

Art. 2.16 - Pacchetto Accessorie 2 - P2

1 - Danni all'interno della carrozzeria per soccorso vittime della strada

La garanzia viene estesa ai danni riportati all'interno della carrozzeria del veicolo assicurato, subiti in conseguenza del trasporto di vittime di incidenti stradali dal luogo del fatto al posto di pronto soccorso (attestato da idonea documentazione comprovante l'evento) **fino alla concorrenza di € 250,00 per evento e per anno assicurativo. È escluso qualsiasi danno indiretto conseguente al mancato godimento o uso del veicolo, deprezzamento dello stesso, altri eventuali pregiudizi, ecc.**

2 - Sottrazione o smarrimento di chiavi

In caso di sottrazione o smarrimento delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere e/o di sbloccaggio del sistema antifurto del veicolo identificato in polizza, la Compagnia rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per la sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo, nonché le spese di manodopera per l'apertura delle portiere e/o per lo sbloccaggio del sistema di antifurto. La presente garanzia è prestata **fino alla concorrenza di € 500,00 per evento e per anno assicurativo, previa presentazione di regolare fattura e denuncia alle Autorità competenti.**

3 - Sostituzione serratura abitazione

La Compagnia rimborsa, su presentazione di regolare fattura e denuncia di furto alle Autorità competenti, fino alla concorrenza di € 250,00 per evento e per anno assicurativo, le spese sostenute per sostituire la/e serratura/e della porta principale dell'abitazione di residenza, nel caso il mezzo assicurato, oggetto di furto totale, contenesse le chiavi dell'immobile.

4 - Ripristino airbag, pretensionatori e dispositivi antincendio

La Compagnia rimborsa le spese documentate che l'Assicurato ha sostenuto per ripristinare gli airbag, i pretensionatori delle cinture di sicurezza e dispositivi antincendio del veicolo assicurato in seguito ad attivazione degli stessi per causa accidentale o ad incidente della circolazione, **fino alla concorrenza di € 500,00 per evento e per anno assicurativo. La garanzia è prestata se il danno non risulti risarcibile dal responsabile civile, né indennizzabile in base ad altre garanzie prestate.**

5 - Fenomeno elettrico

La Compagnia rimborsa le spese documentate che l'Assicurato ha sostenuto per ripristinare la funzionalità del veicolo assicurato a seguito di fenomeno elettrico comunque verificatosi, **fino alla concorrenza di € 250,00 per evento e per anno assicurativo. Non sono rimborsabili le spese per le lampade ed altri fonti di luce e per la batteria. La garanzia è prestata se il danno non è indennizzabile in base ad altre garanzie prestate.**

6 - Ricorso terzi e rischio locativo

In eccedenza a quanto indicato nella Sezione 1 - Responsabilità Civile della Circolazione, art. 1.14 - Ricorso terzi da Incendio, la garanzia è estesa ai danni cagionati a terzi, a persone e cose, **esclusi i danni alle cose dei familiari conviventi**, dall'incendio del veicolo assicurato nonché scoppio o esplosione del serbatoio o impianto di alimentazione, nei casi di responsabilità del Contraente, **fino alla concorrenza di € 100.000,00 per evento e per anno assicurativo.**

7 - Danni da inquinamento

La Compagnia provvede al risarcimento dei danni arrecati a terzi dalla fuoriuscita dei fluidi necessari al funzionamento del veicolo assicurato, per rottura accidentale di un suo componente**. Tale garanzia è prestata esclusivamente quando il veicolo non è posto in circolazione** (o stazionante sulla pubblica via o su area privata ad essa equiparata, fattispecie invece rientranti nell'Assicurazione di Responsabilità Civile della Circolazione), **con il limite di € 50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.**

8 - Fatto di figli minori

L'assicurazione comprende la Responsabilità Civile del Contraente, dell'Assicurato e, se persona diversa, del Proprietario del veicolo, nel caso di danni a terzi derivanti da fatto illecito dei loro figli minori non emancipati o delle persone soggette a tutela e con loro conviventi (art. 2048 Codice Civile, comma 1) che, all'insaputa dei medesimi, mettano in movimento o in circolazione il veicolo, pur essendo sprovvisti dei requisiti richiesti dalle disposizioni in vigore. La Compagnia provvederà al risarcimento dei danni arrecati a terzi da tale fatto**, con il limite di € 50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.**

9 - Indennità danno totale

In caso di sinistro rientrante nella fattispecie di cui all'art. 149 della Legge (procedura di "Risarcimento Diretto CARD Mandatario", gestito in ambito di Convenzione tra Assicuratori corredato da modulo CAI sottoscritto da ambedue i conducenti coinvolti nel sinistro, ove la responsabilità sia attribuita interamente alla controparte), nel caso in cui il veicolo assicurato sulla base delle risultanze della perizia tecnica effettuata abbia riportato danni di importo maggiore rispetto al suo valore commerciale ante sinistro, la Compagnia -**previa presentazione di regolare fattura di riparazione del veicolo**- corrisponde al Proprietario un'indennità aggiuntiva a quella prevista dalla suddetta procedura **nella misura del 15% del valore commerciale del veicolo, con il minimo di € 500,00 ed il massimo di € 2.000,00 per anno assicurativo.**

10 - Caduta di corpi orbitanti

La Compagnia indennizza i danni causati al veicolo assicurato a seguito di caduta di aeromobili, corpi orbitanti, veicoli spaziali e loro parti, **fino all'ammontare stabilito pattiziamente nella misura del 30% del valore commerciale del veicolo, con il minimo di € 1.000,00 ed il massimo di € 5.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.**

SEZIONE 3 – GUASTI ACCIDENTALI

CONDIZIONI GENERALI

Art. 3.1 - Oggetto dell'assicurazione

La garanzia può essere sottoscritta alternativamente in una delle seguenti formule:

▪ **MAXIKASKO**

La Compagnia si obbliga, **nei limiti delle condizioni che seguono e fino alla concorrenza della somma assicurata indicata in polizza**, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, inclusi gli «accessori» e, **se specificato in polizza**, gli «optional» e gli «apparecchi» stabilmente fissati sul veicolo, in conseguenza ad **urto, ribaltamento, uscita di strada o collisione, verificatisi durante la circolazione. Sono esclusi dalla garanzia gli «apparecchi» non stabilmente fissati sul veicolo.**

▪ **KASKOTOTALE**

La Compagnia si obbliga, **nei limiti delle condizioni che seguono e fino alla concorrenza della somma assicurata indicata in polizza**, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, inclusi gli «accessori» e, **se specificato in polizza**, gli «optional» e gli «apparecchi» stabilmente fissati sul veicolo, in conseguenza ad **urto, ribaltamento, uscita di strada o collisione, verificatisi durante la circolazione, qualora il veicolo assicurato abbia subito un Danno totale. Sono esclusi dalla garanzia gli «apparecchi» non stabilmente fissati sul veicolo.**

▪ **SEMPRERAGIONE**

La Compagnia si obbliga, **nei limiti delle condizioni che seguono e fino alla concorrenza della somma assicurata indicata in polizza,** ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato durante la circolazione, inclusi gli «accessori» e, se specificato in polizza, gli «optional» e gli «apparecchi» stabilmente fissati sul veicolo, **in conseguenza di:**

- **collisione con altro veicolo targato o ciclomotore, purché identificato;**
- **urto contro animali selvatici, randagi, d'affezione, da reddito o protetti, a condizione che del fatto sia stato redatto verbale di intervento o equipollente da un'Autorità di Pubblica Sicurezza, che l'Assicurato dovrà consegnare in copia alla Compagnia;**
- **urto contro pedoni e/o ciclisti, purché identificati a seguito del sinistro, a condizione che del fatto sia stato redatto verbale di intervento o equipollente da un'Autorità di Pubblica Sicurezza, che l'Assicurato dovrà consegnare in copia alla Compagnia.**

Sono esclusi dalla garanzia gli «apparecchi» non stabilmente fissati sul veicolo.

▪ **SEMPRERAGIONE EASY**

La Compagnia si obbliga, **nei limiti delle condizioni che seguono e fino alla concorrenza dell'importo di € 3.000,00 per evento e per anno assicurativo,** ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato durante la circolazione, inclusi gli «accessori» e, **se specificato in polizza,** gli «optional» e gli «apparecchi» stabilmente fissati sul veicolo, rimasti **a carico dell'Assicurato per la propria quota di responsabilità, in conseguenza di:**

- **collisione con altro veicolo targato o ciclomotore, purché identificato;**
- **urto contro animali selvatici, randagi, d'affezione, da reddito o protetti, a condizione che del fatto sia stato redatto verbale di intervento o equipollente da un'Autorità di Pubblica Sicurezza, che l'Assicurato dovrà consegnare in copia alla Compagnia;**
- **urto contro pedoni e/o ciclisti, purché identificati a seguito del sinistro, a condizione che del fatto sia stato redatto verbale di intervento o equipollente da un'Autorità di Pubblica Sicurezza, che l'Assicurato dovrà consegnare in copia alla Compagnia.**

Sono esclusi dalla garanzia gli «apparecchi» non stabilmente fissati sul veicolo.

La copertura è prestata nella **forma di assicurazione a Primo Rischio Assoluto,** senza pertanto applicazione del disposto del successivo comma 3 dell'art. 3.5 - Determinazione dell'ammontare del danno, relativo alla regola proporzionale in caso di assicurazione del veicolo soltanto per una parte del suo valore.

Per tutte le forma di garanzia, ad esclusione della SEMPRERAGIONE EASY, in caso di sinistri ove risulti totalmente o parzialmente impegnata la responsabilità dell'Assicurato, l'ammontare del danno risarcibile dalla Compagnia in virtù delle presenti garanzie sarà determinato dalla differenza tra il danno patito dall'Assicurato e quanto riconosciuto in ambito di Responsabilità Civile della Circolazione, entro il valore commerciale del veicolo assicurato, nei limiti delle condizioni e del massimale indicato in polizza. In nessun caso l'indennizzo complessivo del danno, cumulato con quello corrisposto all'Assicurato in ambito RCA, potrà superare il valore commerciale del veicolo assicurato.

Art. 3.2 - Esclusioni e rivalsa

L'assicurazione non è operante per i danni:

a) **subiti dal veicolo se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore, ad eccezione del caso:**
   1. **delle esercitazioni alla guida per conseguire la patente privata con veicolo non adibito a scuola guida, purché effettuate nel rispetto delle disposizioni vigenti;**
   2. **di veicolo guidato da conducente in possesso di patente idonea ma scaduta, purché questa sia rinnovata entro tre mesi dalla data del sinistro.**
b) **cagionati da cose od animali trasportati sul veicolo, nonché da operazioni di carico e scarico;**
c) **subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta od a mano o di circolazione fuori strada;**
d) **conseguenti a furto (consumato o tentato) e rapina, nonché ad incendio, salvo che questo non si sviluppi a seguito di uno degli eventi previsti all'art. 3.1 - Oggetto dell'assicurazione, nella forma espressamente richiamata in polizza;**
e) **alle ruote (cerchioni, coperture e camere d'aria) se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termini della presente garanzia;**

f) **avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo, occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, grandine, trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);**
g) **determinati od agevolati da dolo del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato, nonché dei trasportati;**
h) **verificatisi durante la partecipazione del veicolo a sfide clandestine o competizioni sportive in velocità su strada aperta al traffico senza autorizzazione, gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, nonché a prove libere all'interno di impianti sportivi appositamente attrezzati, quali circuiti ed autodromi, oppure in luoghi che per le loro caratteristiche non possano essere considerati aree assoggettate all'obbligo di assicurazione;**
i) **subiti dal veicolo se il conducente si trova in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero gli sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del Nuovo Codice della Strada, salvo che sia operante la Condizione Particolare M - Rinuncia totale della Compagnia al diritto di rivalsa** prevista alla Sezione 1 - Responsabilità Civile della Circolazione;
j) **verificatisi durante l'utilizzo del veicolo in "percorsi fuoristrada", intendendosi per tali quelli che non rientrano nella definizione di area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei veicoli (art. 2 del Nuovo Codice della Strada).**

Art. 3.3 - Validità territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.
L'assicurazione è estesa ai danni che avvengono negli stessi Stati esteri per i quali è operante l'assicurazione R.C.A.

Art. 3.4 - Riparazioni - Sostituzione in natura delle cose danneggiate

Salvo che per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nell'autorimessa o nell'officina, **l'Assicurato non deve provvedere a riparazione alcuna prima di aver ricevuto il consenso dalla Compagnia, purché detto consenso sia dato entro il termine di 8 giorni non festivi dal ricevimento della denuncia di sinistro.**
La Compagnia ha peraltro facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato nonché di sostituire il veicolo stesso, o le sue parti, invece di pagare l'indennizzo, come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro, corrispondendone il valore. In tali casi deve darne comunicazione all'Assicurato entro il termine di cui al 1° comma.
In alternativa l'Assicurato può rivolgersi, ove possibile, presso carrozzerie convenzionate con la Compagnia al fine di ottenere direttamente, in "forma specifica" e senza anticipazione di alcun esborso, il ripristino delle parti asportate/danneggiate.

Art. 3.5 - Determinazione dell'ammontare del danno

L'ammontare del danno è dato dal valore che il veicolo o le parti di esso, sottratte o danneggiate, avevano al momento del sinistro, con il limite massimo del valore assicurato, oppure, se il danno risulta essere inferiore al valore assicurato, dal costo della loro riparazione.
Non sono indennizzabili le spese di ricovero del veicolo, i danni da mancato godimento od uso dello stesso ed altri eventuali pregiudizi nonché le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione.
Se il valore assicurato copre soltanto una parte del valore che il veicolo aveva al momento del sinistro, in caso di danno parziale la Compagnia risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il valore commerciale al momento del sinistro e quello assicurato indicato in polizza, secondo le disposizioni dell'art. 1907 del Codice Civile (regola proporzionale).
La regola proporzionale non verrà applicata qualora il valore assicurato del veicolo indicato in Polizza sia pari o superiore al 90% del valore commerciale del veicolo al momento della stipula o del rinnovo contrattuale;
Tale norma non si applica in caso di selezione della forma di garanzia denominata SempreRagione Easy.
Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto:
- della quotazione Quattroruote/Infocar; in mancanza della stessa, della quotazione media dei listini Eurotax (giallo/vendita e blu/acquisto);
- in caso di ulteriore difetto, della quotazione di altre riviste specializzate di settore;
- dell'incidenza dell'IVA, a seconda che l'Assicurato (o il Locatario in caso di risarcimento autorizzato dall'Ente vincolante) abbia la possibilità di detrarla nelle aliquote previste oppure l'importo di tale imposta sia compreso nella somma assicurata, in quanto non detraibile.

In caso di perdita totale del veicolo nei sei mesi successivi alla prima immatricolazione dell'autovettura, i danni saranno liquidati nella misura del 100% del valore di listino **(applicazione del valore a nuovo)**. Trascorso tale periodo l'indennizzo che verrà corrisposto all'Assicurato sarà pari al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, con il limite massimo della somma assicurata in polizza.
In caso di danni parziali, l'indennizzo verrà invece calcolato sulla base dei prezzi di listino delle parti di nuova fornitura sostituite a causa del sinistro in corso al momento dell'evento dannoso, sui quali verrà applicato un **deprezzamento (degrado d'uso) predefinito**, determinato sulla base della seguente tabella:

Vetustà	Degrado d'uso applicato
1° - 12° mese	0%
13° - 18° mese	5%
19° - 24° mese	10%
25° - 36° mese	15%

Vetustà	Degrado d'uso applicato
37° - 48° mese	20%
49° - 60° mese	30%
61° - 72° mese	40%
oltre il 72° mese	valore commerciale

GARANZIE ACCESSORIE GUASTI ACCIDENTALI

L'assicurazione viene estesa alla garanzia definita di seguito, **valida se espressamente richiamata in polizza.**

Art. 3.6 - Estensione del Valore a Nuovo - VN

In deroga alla previsione dell'ultimo comma dell'art. 3.5 - Determinazione dell'ammontare del danno delle Condizioni Generali della Sezione 3 - Guasti accidentali, si conviene che i danni saranno liquidati come segue:

a) **perdita totale del veicolo:**
in misura del 100% del valore di listino, **purché non siano trascorsi oltre dodici mesi dalla data di prima immatricolazione.**

b) **danni parziali:**
1. per il **primo anno** dalla data di prima immatricolazione: in base ai prezzi di listino in corso al momento del sinistro;
2. oltre il primo **e fino al sesto anno**: in base ai prezzi di listino in corso al momento del sinistro, **con esclusione dei ricambi tipicamente soggetti ad usura quali, ad esempio, batteria, pneumatici, freni, frizione, ammortizzatori, sui quali verrà invece applicato il degrado d'uso;**
3. **oltre il sesto anno**: in base ai prezzi di listino in corso al momento del sinistro, **con applicazione del degrado d'uso per tutte le parti del veicolo assicurato.**

In ogni caso l'ammontare globale del danno non potrà superare, nel limite della somma assicurata, il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

c) **apparecchi stabilmente fissati sul veicolo**
in base al prezzo effettivamente pagato al momento dell'acquisto di ciascun apparecchio, **purché non siano trascorsi oltre sei mesi dalla data dell'acquisto stesso.**

Art. 3.7 - Liquidazione dei danni - Nomina dei periti

La determinazione dell'ammontare del danno ha luogo mediante accordo diretto fra le parti, ovvero, quando una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente dalla Compagnia e dall'Assicurato.
I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza. Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta su istanza anche di una sola delle parti sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova la residenza dell'Assicurato.
I periti devono:

1. **verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro;**
2. **procedere alla stima e alla liquidazione del danno sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 3.5 - Determinazione dell'ammontare del danno.**

I risultati sono vincolanti per le parti le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza, dolo nonché di violazione di patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.
Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono a carico della Compagnia e dell'Assicurato in parti uguali. I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 3.8 - Scoperto e franchigia

In caso di sinistro, la Compagnia corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza, previa deduzione della franchigia o dello scoperto con gli eventuali minimi indicati sulla polizza stessa per la forma di garanzia scelta. Tale scoperto o franchigia non verrà applicato in caso di intervento effettuato presso un riparatore convenzionato con la Compagnia (il cui elenco aggiornato è reperibile sul sito web, unitamente al dettaglio delle condizioni previste dalla convenzione).

Art. 3.9 - Azione diretta di risarcimento

In caso di sinistro rientrante nella fattispecie di cui all'art. 148 della Legge (procedura di "Risarcimento NO CARD"), l'Assicurato si obbliga ad esercitare l'azione diretta di risarcimento nei confronti di terzi responsabili del danno, prevista dall'art. 144 della Legge; decorsi 60 giorni dalla domanda ai terzi, rimasta senza esito, la Compagnia eseguirà la prestazione della presente garanzia.
In caso di sinistro rientrante nella fattispecie di cui all'art. 149 della Legge (procedura di "Risarcimento Diretto CARD MANDATARIO"), l'Assicurato deve rivolgere richiesta di risarcimento alla Compagnia, che, decorsi 30 giorni dalla denuncia del sinistro, eseguirà la prestazione della presente garanzia, senza deduzione della franchigia o dello scoperto ed eventuali minimi, previsti dall'art. 3.8 - Scoperto e franchigia.

Art. 3.10 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia e concordato il danno, la Compagnia provvederà al **pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni**.

Art. 3.11 - Diritto di surrogazione

In caso di sinistro rientrante nella fattispecie di cui all'art. 148 della Legge (procedura di "Risarcimento NO CARD"), la Compagnia si riserva il diritto di esercitare l'azione di surrogazione che le compete ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile **nei confronti dei terzi responsabili**, mentre rinuncia a tale azione nei confronti del Conducente autorizzato alla guida del veicolo, delle persone trasportate sul veicolo stesso, dei genitori, figli, coniuge, convivente more uxorio e persone unite civilmente all'Assicurato purché con lui conviventi.

Art. 3.12 - Riduzione della somma assicurata a seguito di sinistro

In caso di sinistro la somma assicurata si intende ridotta, con effetto immediato e fino al termine del periodo annuale di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno indennizzabile a termini della presente garanzia.

SEZIONE 4 – INFORTUNI DEL CONDUCENTE

CONDIZIONI GENERALI

Art. 4.1 - Oggetto dell'assicurazione

Gli infortuni da circolazione che può subire il Conducente del veicolo assicurato quando si trova alla guida del veicolo stesso oppure quando ne sale o ne discende, carica o scarica bagagli o mentre effettua controlli o riparazioni di guasti durante il viaggio, alle condizioni di seguito indicate, nei limiti delle somme assicurate, indicate in polizza.
Sono compresi gli infortuni conseguenti o derivanti da:

- stato di malore o incoscienza;
- colpa grave del Conducente;
- imperizia, imprudenza, negligenza, anche gravi;
- asfissia non di origine morbosa, annegamento, assideramento o congelamento, colpi di sole o di calore, folgorazione, avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze;

Art. 4.2 - Delimitazioni ed esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni:

a) **avvenuti quando il conducente si trova in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero quando sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D. Lgs. 30/4/1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada);**
b) **derivanti e/o causati da uso di stupefacenti, uso e abuso di psicofarmaci e/o farmaci psicotropi, salvo la somministrazione terapeutica, e uso di allucinogeni e simili;**
c) **derivanti e/o causati da malattie mentali e disturbi psichici in genere, ivi compresi sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoici, forme maniaco depressive e relative conseguenze e complicanze;**
d) **derivanti dalla partecipazione del veicolo a sfide clandestine, gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, salvo che si tratti di regolarità pura;**
e) **operazioni chirurgiche, accertamenti e cure mediche non resi necessari da infortunio;**
f) **delitti dolosi compiuti o tentati dall'assicurato, suicidio;**
g) **da ernie o conseguenze di sforzi in genere;**
h) **da infarti;**
i) **avvenuti in conseguenza di eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni;**
j) **derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);**
k) **derivanti da danni provocati da sostanze radioattive, biologiche e chimiche quando non utilizzate per fini pacifici;**
l) **da proprie provocazioni od azioni delittuose;**
m) **derivanti da:**
   - **atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni;**
   - **tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo, ai quali l'Assicurato abbia partecipato.**

Art. 4.3 - Casi di non operatività della garanzia

L'assicurazione infortuni non è operante:

a) **se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;**
b) **se il veicolo è posto in circolazione non in conformità alle norme vigenti, alle indicazioni della carta di circolazione e all'uso dichiarato in polizza.**
c) **se il conducente, al momento del sinistro, è affetto da dipendenza da sostanze psicoattive (alcool - stupefacenti - allucinogeni - psicofarmaci e farmaci psicotropi assunti non a scopo terapeutico) e/o da sieropositività HIV;**
d) **se il conducente usa il veicolo arbitrariamente o contro la volontà di chi ne dispone legittimamente.**

Art. 4.4 - Rinuncia della Compagnia all'azione di rivalsa

In caso di infortunio, la Compagnia rinuncia a favore dell'Assicurato e dei suoi aventi causa, al diritto di rivalsa previsto dall'art.1916 del Codice Civile.

Art. 4.5 - Somme assicurate

Le somme assicurate sono quelle riportate in polizza. Qualora il Conducente del veicolo risultasse risarcibile da parte della Compagnia per il medesimo evento sia in base alla presente polizza che in base ad altra copertura Infortuni, prestata dalla Compagnia stessa, gli indennizzi sono cumulabili entro il limite di € 775.000,00.

Art. 4.6 - Validità territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città' del Vaticano e della Repubblica di San Marino. La garanzia è estesa ai Paesi esteri per i quali è operante l'assicurazione R.C.A. per il veicolo assicurato.

Art. 4.7 - Criteri di indennizzabilità

La Compagnia corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette, esclusive ed oggettivamente constatabili dell'infortunio. Se, al momento dell'infortunio, l'Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona integra e sana. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali previste dall'art. 4.9 - Invalidità Permanente nella "Tabella delle valutazioni del grado percentuale di Invalidità permanente (ex tabella INAIL, allegato n. 1 DPR 30 giugno 1965 n. 1124)" sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità permanente preesistente.

Art. 4.8 - Caso di morte

1. Se l'infortunio ha come conseguenza la morte, la Compagnia corrisponde la somma assicurata ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell'Assicurato in parti uguali. **L'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente l'Assicurato muore in conseguenza del medesimo infortunio, la Compagnia corrisponde ai beneficiati soltanto la**

differenza tra l'indennizzo per morte - se superiore - e quello già pagato per invalidità permanente. La garanzia opera purché il decesso si verifichi entro due anni dall'infortunio anche successivamente alla scadenza della polizza.

2. **Morte presunta**
   Quando l'Assicurato sia scomparso a seguito di infortunio indennizzabile ai sensi di polizza, e in applicazione dell'art. 60, comma 3) del Codice Civile, l'autorità giudiziaria ne abbia dichiarato la morte presunta e di tale evento sia stata fatta registrazione negli atti dello stato civile, la Compagnia corrisponde ai beneficiari la somma assicurata per il caso di morte. **Se dopo il pagamento dell'indennizzo, è provata l'esistenza in vita dell'Assicurato, la Compagnia ha diritto di agire nei confronti sia dei beneficiati sia dell'Assicurato stesso per la restituzione della somma corrisposta.**

Art. 4.9 - Invalidità permanente

a) L'indennizzo per il caso di invalidità permanente è dovuto se l'invalidità stessa si verifica anche successivamente alla scadenza della polizza - **entro 2 (due) anni dal giorno dell'infortunio denunciato ed in rapporto causale;**
b) Se l'infortunio ha come conseguenza una invalidità permanente definitiva totale, la Compagnia corrisponde l'intera somma assicurata;
c) Se l'infortunio ha come conseguenza una invalidità permanente definitiva parziale, l'indennizzo per invalidità permanente viene calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado di invalidità accertato, secondo i criteri e le percentuali indicate nella successiva "Tabella delle valutazioni del grado percentuale di invalidità permanente" (ex Tabella INAIL, Allegato N°1 DPR 30 giugno 1965 n.1124);
d) Se l'infortunio ha come conseguenza una invalidità permanente definitiva, non determinabile sulla base dei valori specificati nella suindicata tabella, si farà riferimento ai criteri qui di seguito indicati:
   - nel caso di minorazioni, anziché di perdita anatomica o funzionale di un arto o di un organo, e nel caso di menomazioni diverse da quelle specificate nella tabella, le percentuali sopraindicate sono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta;
   - nel caso di menomazioni di uno o più dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà a singole valutazioni la cui somma non potrà superare il valore corrispondente alla perdita totale dell'arto stesso;
   - nel caso in cui l'invalidità permanente non sia determinabile sulla base dei valori e dei criteri sopra riportati, la stessa viene determinata in riferimento ai valori e ai criteri sopraindicati, tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità dell'Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione;
e) La perdita anatomica o funzionale di più organi, arti o loro parti comporta l'applicazione della percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna menomazione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%.

TABELLA DELLE VALUTAZIONI DEL GRADO PERCENTUALE DI INVALIDITA' PERMANENTE
(ex Tabella INAIL, Allegato N° 1 DPR 30 giugno 1965 n. 1124)

Valutazione della Perdita Totale, anatomica o funzionale:			
DESCRIZIONE	**PERCENTUALI**		
	D	**=**	**S**
Della facoltà uditiva monolaterale		15	
Della facoltà uditiva bilaterale		60	
Della facoltà visiva di un occhio		35	
Di un globo oculare senza possibilità di applicazione di protesi.		40	
Della pervietà di una cavità nasale (stenosi nasale assoluta unilaterale)		8	
Della pervietà di entrambe le cavità nasali (stenosi nasale assoluta bilaterale)		18	
Di molti denti in modo che risulti gravemente compromessa la funzione masticatoria: a) Con possibilità di applicazione di protesi efficace b) Senza possibilità di applicazione di protesi efficace		 11 30	
Di un rene con integrità del rene superstite		25	
Della milza senza alterazioni della crasi ematica		15	
Di un testicolo (non si corrisponde indennità)		0	
Dell'integrità della clavicola (esiti di frattura della clavicola bene consolidata, senza limitazione funzionale dei movimenti del braccio)		5	
Della funzionalità dell'articolazione scapolo-omerale (anchilosi completa) in arto in posizione favorevole quando coesista immobilità della scapola	50		40
Della funzionalità dell'articolazione scapolo-omerale (anchilosi completa) con arto in posizione favorevole con normale mobilità della scapola	40		30
Di un braccio: a) per disarticolazione scapolo-omerale b) per amputazione al terzo superiore	 85 80		 75 70
Di un braccio al terzo medio o totale dell'avambraccio	75		65
Di un avambraccio al terzo medio o perdita della mano	70		60
Di tutte le dita della mano	65		55
Del pollice e del primo metacarpo	35		30
Del pollice	28		23
Dell'indice	15		13
Del medio		12	
Dell' anulare		8	
Del mignolo		12	
Della falange ungueale del pollice	15		12
Della falange ungueale dell'indice	7		6
Della falange ungueale del medio		5	
Della falange ungueale dell'anulare		3	
Della falange ungueale del mignolo		5	
Delle due ultime falangi dell'indice	11		9
Delle due ultime falangi del medio		8	
Delle due ultime falangi dell'anulare		6	
Delle due ultime falangi del mignolo		8	

Valutazione della Perdita Totale, anatomica o funzionale:			
DESCRIZIONE	**PERCENTUALI**		
	D	**=**	**S**
Della funzionalità dell'articolazione del gomito (anchilosi completa) con angolazione tra 110° - 75°: a) in semipronazione b) in pronazione c) in supinazione d) quando l'anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione	 30 35 45 25		 25 30 40 20
Della funzionalità dell'articolazione del gomito (anchilosi completa) in flessione massima o quasi	55		50
Della funzionalità dell'articolazione del gomito (anchilosi completa) in estensione completa o quasi: a) in semipronazione b) in pronazione c) in supinazione d) quando l'anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione	 40 45 55 35		 35 40 50 30
Della funzionalità dell'articolazione radio-carpica (anchilosi completa) in estensione rettilinea	18		15
Se vi è contemporaneamente abolizione dei movimenti di pronosupinazione: a) in semipronazione b) in pronazione c) in supinazione	 22 25 35		 18 22 30
Della funzionalità della articolazione coxo-femorale (anchilosi completa) con arto in estensione e in posizione favorevole		45	
Di una coscia per disarticolazione coxo-femorale o amputazione alta, che non renda possibile l'applicazione di un apparecchio di protesi		80	
Di una coscia in qualsiasi altro punto		70	
Di una gamba o amputazione di essa al terzo superiore, quando non sia possibile l'applicazione di un apparecchio articolato		65	
Di una gamba al terzo superiore quando sia possibile l'applicazione di un apparecchio articolato		55	
Di una gamba al terzo inferiore o di un piede		50	
Dell'avampiede alla linea tarso-metatarso		30	
Dell' alluce e corrispondente metatarso		16	
Del solo alluce		7	
Di ogni altro dito di un piede non si fa luogo ad alcuna indennità, ma ove concorra perdita di più dita ogni altro dito perduto è valutato il		3	
Della funzionalità dell'articolazione del ginocchio (anchilosi completa rettilinea)		35	
Della funzionalità della articolazione tibio-tarsica (anchilosi completa ad angolo retto)		20	
Di lunghezza (semplice accorciamento) di un arto inferiore che superi i tre centimetri e non oltrepassi i cinque centimetri		11	

Valutazione delle menomazioni dell'acutezza visiva:			
Visus perduto	Visus residuo	Indennizzo dell'occhio con acutezza visiva minore (occhio peggiore)	Indennizzo dell'occhio con acutezza visiva maggiore (occhio migliore)
1/10	9/10	1%	2%
2/10	8/10	3%	6%
3/10	7/10	6%	12%
4/10	6/10	10%	19%
5/10	5/10	14%	26%
6/10	4/10	18%	34%
7/10	3/10	23%	42%
8/10	2/10	27%	50%
9/10	1/10	31%	58%
10/10	0	35%	65%

1. In caso di menomazione binoculare, si procede a conglobamento delle valutazioni effettuate in ciascun occhio;
2. La valutazione è riferita all'acutezza visiva quale risulta dopo la correzione ottica, sempre che la correzione stessa sia tollerata; in caso diverso la valutazione è riferita al visus naturale;
3. Nei casi in cui la valutazione è riferita all'acutezza visiva raggiunta con correzione, il grado di inabilità permanente, calcolato secondo le norme che precedono, viene aumentato in misura variabile da 2 a 10 punti a seconda dell'entità del vizio di refrazione;
4. La perdita di 5/10 di visus in un occhio, essendo l'altro normale, è valutata in 16% se si tratta di infortunio agricolo;
5. In caso di afachia monolaterale: Percentuali
   a) con visus corretto di 10/10, 9/10, 8/10 15%
   b) con visus corretto di 7/10 18%
   c) con visus corretto di 6/10 21%
   d) con visus corretto di 5/10 24%
   e) con visus corretto di 4/10 28%
   f) con visus corretto di 3/10 32%
   g) con visus corretto inferiore a 3/10 35%
6. In caso di afachia bilaterale, dato che la correzione ottica è pressoché uguale e pertanto tollerata, si applica la tabella di valutazione delle menomazioni dell'acutezza visiva, aggiungendo il 15% per la correzione ottica e per la mancanza del potere accomodativo.
7. In caso di constatato mancinismo le percentuali di riduzione dell'attitudine al lavoro stabilite per l'arto superiore destro si intendono applicate all'arto sinistro e quelle del sinistro al destro.

Art. 4.10 - Franchigia Invalidità Permanente da Infortunio

La somma assicurata per l'invalidità Permanente da infortunio è soggetta ad una franchigia del 3% e pertanto la Compagnia non liquida alcuna indennità se l'invalidità permanente è di grado non superiore al 3% della totale.
Se invece l'invalidità permanente è di grado superiore al 3% la Compagnia liquida una indennità calcolata sulla somma assicurata in base alle percentuali di seguito indicate:

- **per invalidità permanente superiore al 3% ma non al 20% l'indennizzo viene liquidato solo per l'aliquota di invalidità permanente eccedente al 3%;**
- **per invalidità permanente superiore al 20% l'indennizzo viene liquidato per l'aliquota riconosciuta, senza detrazioni;**
- **per invalidità permanente superiore al 70% viene liquidata l'intera somma assicurata (100%).**

Art. 4.11 - Altre garanzie prestate - valide se espressamente richiamate in polizza

1. **Diaria da ricovero per infortunio:**
   Se l'infortunio determina il ricovero dell'Assicurato in ospedale o clinica, intervenuta la guarigione, la Compagnia liquiderà in base alla documentazione ricevuta ed agli accertamenti compiuti **la somma di € 26,00 per ciascuna giornata di degenza e per un periodo non superiore a 300 giorni.**
   Non sono indennizzabili le spese di qualsiasi natura relative al rilascio di certificati medici o di altra documentazione.
   La garanzia è estesa al periodo di immobilizzazione, a seguito di infortunio, con **apparecchio gessato o tutore equivalente purché rigido e inamovibile.**
   La presente estensione è prestata per **la somma di € 13,00 al giorno e per la durata massima di 300 giorni** successivi al ricovero o, in mancanza di ricovero, dal giorno dell'applicazione dell'apparecchio sino al giorno della rimozione.
2. **Rimborso spese mediche da infortunio:**
   Se l'infortunio determina il ricovero dell'Assicurato in ospedale o clinica, la Compagnia rimborserà le relative spese documentate **sino alla concorrenza di € 1.000,00.**
   Sono escluse le spese per protesi ed interventi di natura estetica.
   Il rimborso sarà effettuato a guarigione clinica ultimata, su presentazione delle ricevute quietanzate, tenendo conto dei seguenti limiti:
   - la retta di degenza è indennizzabile **sino alla concorrenza di € 100,00 al giorno;**
   - le spese di pronto soccorso, anche senza ricovero, e quelle di trasporto in autoambulanza, sono rimborsabili sino alla **concorrenza di € 275,00.**

   Qualora l'Assicurato benefici di assistenza sanitaria o di altre forme di rimborso delle spese sopra indicate, la garanzia è prestata, nei limiti assicurati, per la parte di spese sostenute e non rimborsategli da Enti, Mutue, ecc.

NORME CHE REGOLANO LA DENUNCIA E LA GESTIONE DEL SINISTRO

Art. 4.12 - Obblighi dell'Assicurato/Contraente in caso di sinistro

In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato o i suoi aventi diritto devono:

a. **fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno, sottoponendosi subito alle cure mediche, seguirne le prescrizioni, evitando di compiere atti che possano ostacolare la cura e la capacità a riprendere il lavoro**;
b. **darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Compagnia entro 3 (tre) giorni da quando ne hanno avuto la possibilità**, ai sensi dell'Art. 1913 del Codice Civile;
c. **corredare la denuncia del sinistro con certificato medico; la denuncia deve inoltre contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'evento, nonché una dettagliata descrizione delle sue modalità di accadimento**;
d. **documentare il decorso delle lesioni con ulteriori certificati medici; nel caso di inabilità temporanea, i certificati devono essere rinnovati alle rispettive scadenze e l'indennizzo verrà riconosciuto a guarigione clinica ultimata**;
e. **sottoporsi in Italia agli accertamenti e controlli medici disposti dalla Compagnia, fornire alla stessa ogni informazione e fornire originale delle eventuali cartelle cliniche complete e di ogni altra documentazione sanitaria, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale qualsiasi medico che lo abbia visitato e curato**;
f. **fornire gli originali di notule, distinte, ricevute di pagamento di spese mediche, debitamente quietanzate relativamente la garanzia "spese di cura da infortunio"**;
g. **fornire, in ogni caso, alla Compagnia il certificato di guarigione o equivalente documentazione attestante la stabilizzazione dei postumi invalidanti** (a titolo esemplificativo e non esaustivo, una relazione medica di parte o certificati di invalidità INAIL).

L'Assicurato o, in caso di morte, i beneficiari od aventi diritto devono consentire alla visita di medici della Compagnia e a qualsiasi indagine (compresa l'autorizzazione all'autopsia, con l'assistenza di un medico scelto dalla Compagnia) **o accertamento che questa ritenga necessari, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato**.
L'accertamento dei postumi di invalidità permanente deve essere effettuato in Italia.
L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 del Codice Civile).
In caso di morte da infortunio dell'Assicurato, il beneficiario identificato in polizza o, in difetto, gli eredi legittimi e/o testamentari, devono presentare:

- documentazione medica e cartella clinica qualora ci sia stato un ricovero;
- certificato di morte;
- certificato di stato di famiglia relativo all'Assicurato;
- atto notorio da cui risulti la situazione testamentaria e l'identificazione degli eredi:
- nel caso ci siano minorenni o soggetti incapaci di agire tra i beneficiari o gli eredi legittimi, il decreto del giudice tutelare che autorizzi la liquidazione ed esoneri la Compagnia dal reimpiego della quota spettante al minorenne o al soggetto incapace;
- eventuale ulteriore documentazione necessaria per l'accertamento delle modalità de sinistro nonché per la corretta identificazione degli aventi diritto.

Si precisa che **le spese relative ai certificati medici e ad ogni altra documentazione medica richiesta sono a carico dell'Assicurato**.

Art. 4.13 - Obblighi della Compagnia sulle modalità di accertamento e di indennizzo in caso di invalidità permanente

Il grado di invalidità permanente viene valutato con le modalità previste dall'art. 4.7 - Criteri di indennizzabilità e viene stabilito nel momento in cui i postumi invalidanti si sono stabilizzati.

La Compagnia s'impegna a comunicare all'Assicurato, effettuati gli opportuni accertamenti e verifiche, l'esito della valutazione del sinistro entro 90 giorni dal ricevimento del certificato di guarigione o equivalente documentazione attestante la stabilizzazione dei postumi invalidanti.

Art. 4.14 - Diritto all'indennizzo per invalidità permanente in caso di morte per cause indipendenti dall'infortunio

Il diritto all'indennizzo per invalidità permanente è di carattere personale, quindi non è trasmissibile agli eredi.

Tuttavia se l'Assicurato decede, per cause indipendenti dall'infortunio denunciato, prima che l'indennizzo sia stato pagato, la Compagnia, previa consegna del certificato di morte dell'Assicurato, liquida agli eredi o aventi causa:

- l'importo già concordato
  oppure, in mancanza
- l'importo offerto
  oppure, se non vi è stata ancora l'offerta
- l'importo oggettivamente determinabile dalla Compagnia con le modalità e nei termini stabiliti dal precedente articolo 4.12 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro – Denuncia del sinistro, **fornendo, in ogni caso, alla Compagnia il certificato di guarigione o equivalente documentazione attestante la stabilizzazione dei postumi permanenti** (a titolo esemplificativo e non esaustivo, una relazione medica di parte o certificati di invalidità INAIL), **corredata, se non ancora consegnata, da tutta la relativa documentazione medica e la cartella clinica, qualora ci sia stato un ricovero**.

Al fine di individuare con certezza gli eredi o aventi causa, gli stessi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, **dovranno fornire alla Compagnia**:

- certificato di stato di famiglia relativo all'Assicurato;
- atto notorio da cui risulti la situazione testamentaria e l'identificazione degli eredi;
- nel caso ci siano minorenni o soggetti incapaci di agire tra gli eredi legittimi, il decreto del giudice tutelare che autorizzi la liquidazione ed esoneri la Compagnia dal reimpiego della quota spettante al minorenne o al soggetto incapace;
- eventuale ulteriore documentazione necessaria per l'accertamento delle modalità del sinistro nonché per la corretta identificazione degli aventi diritto.

Se ritenuta necessaria per la valutazione del sinistro o a qualsiasi indagine e su formale richiesta della Compagnia, gli eredi o aventi causa dovranno autorizzare l'autopsia dell'Assicurato, che avverrà con l'assistenza di un medico scelto dalla Compagnia e di un medico scelto dagli eredi o aventi causa, se lo riterranno; a tal fine gli eredi o aventi causa dovranno sciogliere dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l'Assicurato.

La Compagnia s'impegna a comunicare agli eredi o aventi diritto l'esito della valutazione del sinistro entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione di cui al presente articolo.

Art. 4.15 - Obblighi della Compagnia sulle modalità di indennizzo in caso di spese di cura da infortunio

Fermo quanto previsto dall'art. 4.11 - Altre garanzie prestate al punto 2. Rimborso spese mediche da infortunio, il rimborso delle spese mediche sostenute dall'Assicurato viene effettuato con le modalità previste dal precedente art. 4.12 - Obblighi dell'Assicurato/Contraente in caso di sinistro.

Qualora l'Assicurato abbia presentato a terzi la documentazione in originale per ottenere il rimborso, la Compagnia effettua il pagamento di quanto dovuto dietro dimostrazione delle spese effettivamente sostenute, al netto di quanto a carico dei predetti terzi.

Per le spese sostenute all'estero, i rimborsi verranno effettuati in Italia, in Euro al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta dall'Assicurato, ricavato dalle quotazioni dell'Ufficio Italiano dei Cambi.

La Compagnia si impegna a comunicare all'Assicurato l'esito della valutazione del sinistro entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della documentazione sopra descritta.

Art. 4.16 - Obblighi della Compagnia sulle modalità di indennizzo in caso di diaria da ricovero da infortunio

Fermo quanto previsto dall'art. 4.11 - Altre garanzie prestate al punto 1. Diaria da ricovero per infortunio, si precisa che, **ai fini liquidativi, il giorno di entrata e di dimissione dall'Istituto di cura vengono considerati un (1) giorno di ricovero**.

L'indennizzo viene corrisposto a cura ultimata, su presentazione, in originale, della relativa documentazione sanitaria (cartella clinica e certificati medici).

La Compagnia si impegna a comunicare all'Assicurato l'esito della valutazione del sinistro entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della documentazione sopra descritta.

Art. 4.17 - Controversie - Arbitrato irrituale

L'indennizzo è determinato in base a quanto stabilito dagli articoli che precedono.

Le eventuali controversie di natura medica sul grado di invalidità permanente, nonché sull'applicazione dei criteri di indennizzabilità previsti dall'art. 4.7 - Criteri di indennizzabilità, possono essere demandate per iscritto dalle Parti, ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte e il terzo di comune accordo; il Collegio medico risiede nel comune, sede di Istituti di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato.

In caso di disaccordo sulla scelta del terzo medico, la nomina viene demandata al Presidente del Consiglio dell'Ordine dei medici competente per territorio dove deve riunirsi il Collegio dei medici.

Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà delle spese e competenze per il terzo medico. È data facoltà al collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull'indennizzo.

Le decisioni del collegio sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo.

Art. 4.18 - Modalità di pagamento dell'indennizzo per tutte le garanzie infortuni

La Compagnia disporrà il pagamento dell'indennizzo dovuto a termini di polizza entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione dell'atto di quietanza, con l'intesa che la liquidazione dei sinistri sarà effettuata in Italia.

ALLEGATO: "CLASSIFICAZIONE STATISTICA INTERNAZIONALE DELLE MALATTIE E DEI PROBLEMI SANITARI CORRELATI. DECIMA REVISIONE – ICD – 10 DELL'ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITA' SETTORE V DISTURBI PSICHICI E COMPORTAMENTALI"

Disturbi psichici di natura organica, compresi quelli sintomatici:
Demenza nella malattia di Alzheimer; Demenza vascolare; Demenza in altre malattie classificate altrove; Demenza non specificata; Sindrome amnesica organica, non indotta da alcol o da altre sostanze psicoattive; Delirium non indotto da alcol o da altre sostanze psicoattive; Altri disturbi psichici dovuti a danni o disfunzioni cerebrali e a malattie somatiche; Disturbi di personalità e del comportamento dovuti a malattia, lesione e disfunzioni cerebrali; Disturbi psichici organici o sintomatici non specificati.
Disturbi psichici e comportamentali da uso di sostanze psicoattive:
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di alcol; Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di oppioidi; Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di cannabinoidi; Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di sedativi o ipnotici; Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di cocaina; Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di altri stimolanti, compresa la caffeina; Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di allucinogeni; Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di tabacco; Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di solventi volatili; Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di sostanze psicoattive multiple e all'uso di altre sostanze psicoattive.
Schizofrenia, disturbo schizotipico e disturbi deliranti:
Schizofrenia; Disturbo schizotipico; Disturbi deliranti persistenti; Disturbi psicotici acuti e transitori; Disturbo delirante indotto; Disturbi schizoaffettivi; Altri disturbi psicotici non organici; Psicosi non organica non specificata.
Disturbi dell'umore [affettivi]:
Episodio maniacale; Disturbo affettivo bipolare; Episodio depressivo; Disturbo depressivo ricorrente; Disturbi persistenti dell'umore [affettivi]; Disturbi dell'umore [affettivi] di altro tipo; Disturbo dell'umore [affettivo] non specificato.
Disturbi nevrotici, legati a stress e somatoformi:
Disturbi ansioso-fobici; Altri disturbi d'ansia; Disturbo ossessivo-compulsivo; Reazione a grave stress e disturbi dell'adattamento; Disturbi dissociativi [di conversione]; Disturbi somatoformi; Altri disturbi nevrotici.
Sindromi comportamentali associate a disfunzioni fisiologiche e a fattori fisici:
Disturbi dell'alimentazione; Disturbi del sonno non organici; Disfunzione sessuale non causata da disturbo o malattia organica; Disturbi mentali o comportamentali associati con il puerperio non classificati; Fattori psicologici e comportamentali associati a disturbi o malattie classificati; Abuso di sostanze che non provocano dipendenza; Sindromi comportamentali non specificate associate a disturbi fisiologici e a fattori somatici.
Disturbi della personalità e del comportamento nell'adulto:
Disturbi di personalità specifici; Altri disturbi di personalità e forme miste; Modificazioni durature della personalità non attribuibili a danno o malattia cerebrale; Disturbi delle abitudini e degli impulsi; Disturbi dell'identità sessuale; Disturbo della preferenza sessuale; Problemi psicologici e comportamentali associati con lo sviluppo e l'orientamento sessuale; Altri disturbi della personalità e del comportamento nell'adulto; Disturbo non specificato della personalità e del comportamento nell'adulto.
Ritardo mentale:
Ritardo mentale lieve; Ritardo mentale di media gravità; Ritardo mentale grave; Ritardo mentale profondo; Ritardo mentale di altro tipo; Ritardo mentale non specificato.
Disturbi dello sviluppo psicologico:
Disturbi evolutivi specifici dell'eloquio e del linguaggio; Disturbi evolutivi specifici delle abilità scolastiche; Disturbo evolutivo specifico della funzione motoria; Disturbo evolutivo specifico misto; Disturbi evolutivi globali; Disturbo dello sviluppo psicologico di altro tipo; Disturbo dello sviluppo psicologico non specificato.
Disturbi comportamentali e della sfera emozionale con esordio abituale nell'infanzia e nell'adolescenza:
Disturbi ipercinetici; Disturbi della condotta; Disturbi misti della condotta e della sfera emozionale; Disturbi della sfera emozionale con esordio caratteristico dell'infanzia; Disturbo del funzionamento sociale con esordio specifico nell'infanzia e nell'adolescenza; Disturbi a tipo tic; Altri disturbi comportamentali e della sfera emozionale con esordio abituale nell'infanzia e nell'adolescenza; Disturbo mentale non specificato; Disturbo mentale S.A.I.

SEZIONE 5 – ASSISTENZA

PRESTAZIONI ASSICURATIVE

Le prestazioni di seguito specificate sono fornite da Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA tramite la **Struttura Organizzativa di Europ Assistance Italia S.p.A., che risponde ai numeri telefonici 800.01.69.10 e 02.58.28.61.71**, come meglio precisato nelle Istruzioni per la richiesta di assistenza.

HELVETIA EASY CAR (COD. HELC)

Art. 5.1 - Soccorso stradale - Traino

Qualora, in conseguenza di guasto o incidente, il veicolo abbia subito danni tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali, la Struttura Organizzativa procurerà direttamente all' Assicurato il mezzo di soccorso per trainare il veicolo stesso al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice o, qualora ciò fosse impossibile o antieconomico (superiore al massimale successivamente indicato), all'officina più vicina oppure al punto indicato dall'Assicurato, officina di sua fiducia o propria residenza, purché **entro un raggio di 25 km dal luogo del fermo.**

La Compagnia terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di € 300,00 per sinistro.

Sono esclusi i casi di errato-mancanza rifornimento, congelamento del carburante, smarrimento o rottura chiavi, foratura-scoppio di uno o più pneumatici.

Sono a carico dell'Assicurato le spese per il traino qualora il veicolo abbia subito il sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o d'aree a loro equiparate (percorsi fuoristrada).

Sono altresì escluse le spese concernenti, l'intervento di mezzi eccezionali, anche se indispensabili per il recupero del veicolo.

Art. 5.2 - Officina Mobile in Italia - Depannage

Qualora a seguito di guasto o incidente, il veicolo risulti danneggiato in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, la Struttura Organizzativa, valutata l'entità, il tipo di guasto e la possibilità di effettuare la riparazione sul posto, verificherà la disponibilità di una Officina Mobile nel territorio dove si è verificato il sinistro ed invierà la stessa per la riparazione.

Sono esclusi i casi di errato-mancanza rifornimento, congelamento del carburante, smarrimento o rottura chiavi, foratura-scoppio di uno o più pneumatici.

Qualora durante l'intervento l'Officina Mobile riscontrasse l'impossibilità a riparare il veicolo, l'Officina Mobile stessa procederà al traino nel rispetto della procedura prevista dalla precedente prestazione.

Restano a carico dell'Assicurato il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per l'intervento d'urgenza e ogni altra spesa di riparazione effettuata dal mezzo di soccorso.

Art. 5.3 - Recupero del veicolo fuori strada

Qualora in caso di sinistro il veicolo sia fuoriuscito dalla sede stradale e risulti danneggiato in modo tale da non potervi ritornare senza aiuto esterno, la Struttura Organizzativa procurerà direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso per riportare il veicolo danneggiato nell'ambito della sede stradale, **tenendo la Compagnia a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di € 300,00 per sinistro.**

L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato. Sono a carico dell'Assicurato le spese per il recupero qualora il veicolo abbia subito il sinistro durante la circolazione al di fuori della sede stradale pubblica o di aree ad essa equiparate (percorsi fuoristrada).

Art. 5.4 - Supporto alla Compilazione del modulo CID/CAI

Qualora l'Assicurato necessitasse di un supporto a seguito di incidente avvenuto in Italia, potrà contattare la Struttura Organizzativa al fine di ricevere consulenza nella compilazione del modello CID/CAI. Il servizio è attivo 24 ore su 24.

HELVETIA NO PROBLEM EXTRA (COD. HECP)

Art. 5.5 - Soccorso stradale - Traino

Qualora, in conseguenza di sinistro, il veicolo abbia subito danni tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali, la Struttura Organizzativa procurerà direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso per trainare il veicolo stesso al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice o, qualora ciò fosse impossibile o antieconomico (superiore al massimale successivamente indicato), all'officina più vicina oppure al punto indicato dall'Assicurato, officina di sua fiducia o propria residenza, purché **entro un raggio di 25 km** dal luogo del fermo, tenendo Helvetia a proprio carico il relativo costo **fino ad un importo massimo di € 700,00 per sinistro.**

Qualora l'Assicurato optasse come punto di destino la propria residenza, la prestazione di cui all'Art. 5.14 - Autovettura in sostituzione in Italia potrebbe non essere attivabile in quanto la sua operatività è subordinata alla certificazione delle ore di manodopera per la riparazione, certificate da una officina autorizzata dalla casa costruttrice, facendo fede i tempari ufficiali della casa stessa.

La garanzia è operante anche in caso di foratura del pneumatico (degonfiamento e/o distruzione, scoppio, lacerazione, deterioramento improvviso e non dovuto ad usura del pneumatico tale da renderlo inutilizzabile in condizioni di piena sicurezza), mancanza di carburante, smarrimento o rottura chiavi e montaggio catene da neve.

Sono a carico dell'Assicurato le spese per il traino qualora il veicolo abbia subito il sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equiparate (percorsi fuoristrada).

Sono altresì escluse le spese concernenti l'intervento di mezzi eccezionali, anche se indispensabili per il recupero del veicolo.

Art. 5.6 - Officina Mobile in Italia - Depannage

Qualora a seguito di guasto, il veicolo risulti danneggiato in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, la Struttura Organizzativa, valutata l'entità, il tipo di guasto e la possibilità di effettuare la riparazione sul posto, verificherà la disponibilità di una Officina Mobile nel territorio dove si è verificato il sinistro ed invierà la stessa per la riparazione.

La garanzia è operante anche in caso di foratura del pneumatico (degonfiamento e/o distruzione, scoppio, lacerazione, deterioramento improvviso e non dovuto ad usura del pneumatico tale da renderlo inutilizzabile in condizioni di piena sicurezza), mancanza di carburante, smarrimento o rottura chiavi e montaggio catene da neve.

Qualora durante l'intervento l'Officina Mobile riscontrasse l'impossibilità di riparare il veicolo, l'Officina Mobile stessa procederà al traino nel rispetto della procedura prevista dalla precedente prestazione.

Helvetia terrà a proprio carico il relativo costo **fino ad un importo massimo di € 700,00 per sinistro.**
Restano a carico dell'Assicurato il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per l'intervento d'urgenza e ogni altra spesa di riparazione effettuata dal mezzo di soccorso.

Art. 5.7 - Recupero del veicolo fuori strada

Qualora in caso di sinistro il veicolo sia fuoriuscito dalla sede stradale e risulti danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, la Struttura Organizzativa procurerà direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso per riportare il veicolo danneggiato nell'ambito della sede stradale, tenendo Helvetia a proprio carico il relativo costo **fino ad un importo massimo di € 1.200,00 per sinistro.**
L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato.
Sono a carico dell'Assicurato le spese per il recupero qualora il veicolo abbia subito il sinistro durante la circolazione al di fuori della sede stradale pubblica o di aree ad essa equiparate **(percorsi fuoristrada).**

Art. 5.8 - Demolizione del veicolo in Italia

Qualora l'Assicurato, a seguito di sinistro, in ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti (D.P.R. n. 915 del 10.09.1982 art. 15 e Nuovo Codice della Strada D. Lgs. n. 285 del 30.04.1992 art. 103; D. Lgs. n. 22 del 05.02.1997 art. 46), debba procedere alla cancellazione al P.R.A. ed alla successiva demolizione del veicolo, la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato, organizzerà il recupero del veicolo mediante carro attrezzi e la sua demolizione.
Qualora il recupero richieda l'intervento di mezzi eccezionali, il relativo costo rimane a carico dell'Assicurato che dovrà provvedere direttamente al pagamento.
L'Assicurato deve fornire, al momento della consegna del veicolo, la seguente documentazione:
- libretto di circolazione (originale);
- foglio complementare / certificato di proprietà (originale);
- targhe veicolo;

(in caso di assenza di uno o più dei suddetti documenti l'Assicurato deve fornire l'originale della denuncia sostituiva e/o il verbale di ritiro, rilasciati dalle Autorità competenti e copia dell'estratto cronologico rilasciato dal P.R.A.)
- codice fiscale (fotocopia);
- documento di riconoscimento valido del Proprietario (fotocopia carta d'identità o equivalente);
- documento di riconoscimento valido dell'incaricato alla consegna del veicolo, qualora questi sia diverso dal Proprietario (fotocopia).

La mancata consegna dei documenti di cui sopra o di altri necessari per la demolizione del veicolo, comporta la decadenza del diritto alla prestazione.
La Struttura Organizzativa organizza il recupero per la demolizione del veicolo entro 15 giorni dalla data in cui l'Assicurato ha reso disponibili i sopra citati documenti.
Il demolitore convenzionato prenderà in carico il veicolo, rilasciando al momento del recupero apposita dichiarazione di presa in carico del veicolo e "copia produttore" a norma di legge; successivamente invierà al domicilio dell'Assicurato la documentazione relativa all'avvenuta cancellazione al P.R.A. tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. L'Assicurato prende atto che il veicolo sarà demolito in conformità alle disposizioni vigenti che regolano lo smaltimento dei veicoli considerati a tutti gli effetti "rifiuti solidi a raccolta differenziata". Helvetia terrà a proprio carico i costi relativi al recupero del veicolo con carro attrezzi, alla sua demolizione ed alla cancellazione al P.R.A.. **Gli eventuali costi di deposito del veicolo rimangono a carico dell'Assicurato che dovrà provvedere direttamente al pagamento.**

Art. 5.9 - Consulenza medica

Qualora a seguito di infortunio o malattia l'Assicurato necessiti di una consulenza medica, può mettersi in contatto direttamente o tramite il proprio medico curante oppure il medico che l'ha in cura sul posto con i medici della Struttura Organizzativa, che valuteranno quale sia la prestazione più opportuna da effettuare in suo favore.

Art. 5.10 - Invio di autoambulanza in Italia

Qualora a seguito di infortunio causato da incidente stradale in cui sia stato coinvolto il veicolo assicurato, l'Assicurato, successivamente al ricovero di primo soccorso, necessiti di un trasporto in autoambulanza in Italia, la Struttura Organizzativa invierà direttamente l'autoambulanza, tenendo Helvetia a proprio carico la relativa spesa **fino alla concorrenza di un importo pari a quello necessario per compiere 300 Km di percorso complessivo (andata/ritorno).**

Art. 5.11 - Supporto alla Compilazione del modulo CID/CAI

Qualora l'Assicurato necessitasse di supporto a seguito di incidente stradale avvenuto in Italia, potrà contattare la Struttura Organizzativa al fine di ricevere consulenza nella compilazione del modello CID/CAI. Il servizio è attivo 24 ore su 24.

Art. 5.12 - Richiesta di documenti in caso di furto totale del veicolo

Qualora, a seguito di furto totale del veicolo, l'Assicurato desideri avvalersi della Struttura Organizzativa per la richiesta dei seguenti documenti:
- estratto cronologico generale di possesso;
- perdita di possesso;

potrà contattare la Struttura Organizzativa stessa comunicando la targa del veicolo ed inviando l'originale della denuncia rilasciata all'Assicurato dall'Autorità competente.
In seguito la Struttura Organizzativa tramite i propri incaricati, provvederà a richiedere agli uffici preposti i citati documenti ed una volta ottenuti li invierà all'Assicurato.
La Struttura Organizzativa potrà richiedere all'Assicurato e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione della assistenza. Helvetia terrà direttamente a proprio carico i relativi costi.

Art. 5.13 - Assistenza telefonica (prestazione accessoria a titolo gratuito)

Prestazione operante dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00, esclusi i festivi infrasettimanali.
Qualora l'Assicurato necessiti di informazioni relative a:
- cliniche private, ospedali, centri di pronto soccorso;
- centri sanitari appropriati per la cura di proprie affezioni;
- viabilità e percorribilità autostrade e strade principali extraurbane;
- tempo sulle strade, interruzioni stradali, motel, autogrill, officine autostradali, rifornimenti di carburante in autostrada;

- codice della strada, tassa di possesso, normative R.C. Auto, imposta di proprietà, patente, carta di circolazione, modalità burocratiche inerenti a pratiche automobilistiche;
- traghetti, formalità per viaggi all'estero, itinerari, alberghi, ristoranti, musei, potrà rivolgersi alla Struttura Organizzativa che gli fornirà telefonicamente tutte le informazioni richieste.

La Struttura Organizzativa non fornirà pareri o valutazioni su quesiti che riguardano procedure legali già affidate dall'Assicurato a un proprio legale.

Art. 5.14 - Autovettura in sostituzione in Italia

Qualora, in conseguenza di guasto, incidente, incendio, furto o rapina tentati o parziali, il veicolo resti immobilizzato e ciò comporti una **riparazione che richieda oltre 8 ore di manodopera** (intendendosi per manodopera il tempo necessario alla riparazione dell'autovettura ad esclusione dei tempi di attesa dei pezzi di ricambio e quant'altro non di pertinenza diretta alla riparazione) certificate da una officina autorizzata dalla casa costruttrice, facendo fede i tempari ufficiali della casa stessa, oppure in caso di furto o rapina totali, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dello Assicurato, presso una stazione di noleggio convenzionata, compatibilmente con le disponibilità, durante il normale orario di apertura e secondo le condizioni di noleggio che verranno comunicate dalla Struttura Organizzativa stessa in fase di contatto ed il cui estratto è a disposizione presso Europ Assistance Italia S.p.A., **un'autovettura di cilindrata equivalente a quella del veicolo assicurato (indipendentemente dalla tipologia ed uso dello stesso e comunque non superiore ai 1.600 cm³),** con percorrenza illimitata e **per un massimo per sinistro di 10 giorni consecutivi.** Helvetia terrà a proprio carico le relative spese.

Ai fini dell'erogazione della prestazione, l'Assicurato dovrà fornire alla stazione di autonoleggio:

- **patente di guida in originale e valida;**
- **carta di credito a titolo di cauzione.**

Restano a carico dell'Assicurato le spese per il carburante, i pedaggi in genere, le franchigie relative alle assicurazioni facoltative, nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio. Tali spese potranno essere oggetto di deposito cauzionale richiesto dalla stazione di autonoleggio, e lo stesso dovrà essere versato direttamente dall'Assicurato.

La prestazione non è operante per:

- **immobilizzo del veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice;**
- **operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare;**
- **immobilizzo di roulotte e rimorchi in genere.**

Art. 5.15 - Invio taxi per il ritiro dell'autovettura sostitutiva

Qualora, a seguito della prestazione di cui all'articolo precedente, l'Assicurato debba recarsi alla stazione di autonoleggio per il ritiro dell'autovettura in sostituzione messa a disposizione dalla Struttura Organizzativa, la stessa, **su precisa richiesta dell'Assicurato,** metterà disposizione un taxi per permettere all'Assicurato di raggiungere la stazione di autonoleggio. Helvetia terrà a proprio carico **fino ad un massimo di € 50,00 per sinistro. Non sono previste spese di taxi diverse da quelle sopra indicate.**

PRESTAZIONI OPERANTI QUANDO IL SINISTRO SI VERIFICA FUORI DAL COMUNE DI RESIDENZA DELL'ASSICURATO

Art. 5.16 - Trasferimento in centro ospedaliero attrezzato

Qualora a seguito di infortunio causato da incidente stradale in cui risulti coinvolto il veicolo assicurato, l'Assicurato sia affetto da una patologia non curabile nell'ambito degli istituti di cura ubicati nella sua Regione di residenza per caratteristiche obiettive accertate dai medici della Struttura Organizzativa, previa analisi del quadro clinico effettuata con il suo medico curante, la Struttura Organizzativa stessa provvede a:

a) individuare e prenotare, secondo le disponibilità esistenti, l'istituto di cura italiano o estero ritenuto più attrezzato per la patologia da cui affetto l'Assicurato;
b) organizzare il trasporto dell'Assicurato con il mezzo ritenuto più idoneo alle sue condizioni di salute:
   - **aereo sanitario** (la Struttura Organizzativa utilizzerà l'aereo sanitario solo nel caso in cui il trasferimento avvenga **in Paesi Europei**);
   - aereo di linea, classe economica, eventualmente barellato;
   - treno, prima classe e occorrendo, il vagone letto;
   - autoambulanza, senza limiti di percorso.
c) assistere l'Assicurato, durante il trasporto, con personale medico o paramedico, secondo le necessità valutate dai medici della Struttura Organizzativa.

Helvetia terrà a proprio carico le relative spese.

Non danno luogo alla prestazione le lesioni che a giudizio dei medici possono essere curate presso l'unità ospedaliera della Regione di residenza dell'Assicurato, nonché le terapie riabilitative.

Art. 5.17 - Rientro dal centro ospedaliero attrezzato

Quando l'Assicurato, in conseguenza della prestazione di cui all'Art. 5.16 -Trasferimento in centro ospedaliero attrezzato, viene dimesso dal centro ospedaliero dopo la degenza, la Struttura Organizzativa provvederà al suo rientro con il mezzo che i medici della Struttura Organizzativa stessa riterranno più idoneo alle condizioni dell'Assicurato:

- aereo di linea, classe economica, eventualmente barellato;
- treno prima classe, e, occorrendo, il vagone letto;
- autoambulanza, senza limiti di percorso.

Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa ed effettuato a spese di Helvetia, inclusa l'assistenza medica ed infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della Struttura Organizzativa.

Art. 5.18 - Spese d'albergo

Qualora in conseguenza di sinistro, il veicolo resti immobilizzato e ciò comporti una sosta forzata degli Assicurati per almeno una notte, la Struttura Organizzativa provvederà a ricercare e prenotare un albergo, tenendo Helvetia a proprio carico il costo di pernottamento e prima colazione **fino ad un importo massimo di € 600,00 per sinistro complessivamente per tutte le persone coinvolte nel medesimo sinistro (Assicurato e trasportati).**

Art. 5.19 - Rientro dei passeggeri / prosecuzione del viaggio

Qualora il veicolo in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, sia rimasto immobilizzato in Italia per 36 ore o all'estero per 4 giorni, oppure in caso di furto o rapina del veicolo medesimo, la Struttura Organizzativa metterà in condizione gli Assicurati di continuare il viaggio fino al luogo di destinazione oppure di rientrare al luogo di residenza in Italia, mettendo a loro disposizione:

- un biglietto aereo di classe economica o ferroviario di prima classe;

oppure:

- un veicolo ad uso noleggio, nel rispetto delle condizioni richieste dal dalla stazione di noleggio. **Restano in questo caso a carico dell'Assicurato le spese per il carburante, i pedaggi in genere, le franchigie relative alle assicurazioni facoltative, nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio. Tali spese potranno essere oggetto di deposito cauzionale richiesto dalla stazione di autonoleggio, e lo stesso dovrà essere versato direttamente dall'Assicurato.**

Helvetia terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un importo massimo di € 1.000,00 per sinistro complessivamente per tutte le persone a bordo del veicolo (Assicurato e trasportati).

Art. 5.20 - Invio pezzi di ricambio

Qualora, in conseguenza di sinistro**, i pezzi di ricambio indispensabili al funzionamento del veicolo ed occorrenti alla sua riparazione non possano essere reperiti sul posto**, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviarli con il mezzo più rapido, tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e dei pezzi di ricambio di veicoli in particolare, sempre che siano reperibili presso i concessionari ufficiali in Italia.

Al rientro dal viaggio l'Assicurato dovrà rimborsare soltanto il costo dei pezzi di ricambio e le eventuali spese doganali, mentre i costi relativi alla ricerca ed alla spedizione restano a carico di Helvetia.

Art. 5.21 - Autista a disposizione

Qualora l'Assicurato non sia in condizioni di guidare il veicolo a seguito di infortunio causato da incidente stradale nel quale sia rimasto coinvolto il veicolo assicurato, oppure per ritiro della patente e nessuno degli eventuali passeggeri sia in grado di sostituirlo per ragioni obiettive, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione un autista per ricondurre il veicolo ed eventualmente i passeggeri fino alla città di residenza dell'Assicurato, secondo l'itinerario più breve. Helvetia terrà a proprio carico il costo dell'autista. **Sono a carico dell'Assicurato le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.).**

Art. 5.22 - Viaggio per il recupero del veicolo

Qualora il veicolo, in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, sia **rimasto immobilizzato in Italia per oltre 36 ore o all'estero per 4 giorni oppure in caso di furto o rapina sia stato ritrovato nel medesimo paese dove stato perpetrato il furto o la rapina stessi**, e comunque in tutti i casi in cui il veicolo sia in grado di circolare autonomamente, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dello Assicurato un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata per consentire il recupero del veicolo riparato o ritrovato, tenendo Helvetia a proprio carico il relativo costo. In alternativa, su richiesta dell'Assicurato, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione un autista per ricondurre il veicolo al luogo di residenza o al domicilio dell'assicurato stesso. Helvetia tiene a proprio carico l'onorario dell'autista. **Sono a carico dell'Assicurato le spese per il carburante, i pedaggi in genere e i traghetti.**

Art. 5.23 - Recupero del veicolo a mezzo pianale

Qualora in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, il **veicolo resti immobilizzato e ciò comporti**

un tempo di riparazione superiore a 4 giorni lavorativi, oppure in caso di furto il veicolo venga ritrovato in condizioni tali da non poter essere guidato, la Struttura Organizzativa, dopo aver preso contatto con l'officina incaricata della riparazione, organizza il trasporto del veicolo dal luogo di giacenza al luogo preventivamente concordato con l'Assicurato.

Le spese relative al trasporto stesso nonché quelle della giacenza dalla data di comunicazione del sinistro alla Struttura Organizzativa sono a carico di Helvetia, **fino ad un importo massimo di € 500,00 per sinistro e per anno assicurativo.**

Qualora il valore commerciale del veicolo dopo il sinistro risultasse inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto, la Struttura Organizzativa provvede al suo recupero, tenendo Helvetia a proprio carico l'importo massimo corrispondente al valore commerciale del relitto dopo il sinistro.

L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato.

Le spese relative ai costi di riparazione o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori sono a carico dell'Assicurato.

Art. 5.24 - Anticipo spese di prima necessità

Qualora a seguito di sinistro l'Assicurato debba sostenere delle spese impreviste e non gli sia possibile provvedere direttamente e immediatamente, la Struttura Organizzativa provvederà al pagamento sul posto, per conto dell'Assicurato, di fatture **fino ad un importo massimo di € 1.500,00 per sinistro.**

PRESTAZIONI OPERANTI ESCLUSIVAMENTE QUANDO IL SINISTRO SI VERIFICA ALL'ESTERO

Art. 5.25 - Rimpatrio del veicolo a mezzo pianale

Qualora in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, il veicolo resti immobilizzato e ciò comporti un tempo di riparazione superiore a 4 giorni lavorativi, oppure in caso di furto o rapina, il veicolo venga ritrovato nel medesimo paese ove stato perpetrato il furto o la rapina stessa in condizioni tali da non poter essere guidato, la Struttura Organizzativa, dopo aver preso contatto con l'officina incaricata della riparazione, organizza il trasporto del veicolo dal luogo di giacenza al luogo preventivamente concordato con l'Assicurato.

Le spese relative al trasporto stesso nonché quelle della giacenza all'estero dalla data di comunicazione del sinistro alla Struttura Organizzativa sono a carico di Helvetia.

Le spese relative ai diritti doganali, ai costi di riparazione o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori sono a carico dell'Assicurato.

Qualora il valore commerciale del veicolo (valutazione determinata dalla fonte "Quattroruote Professional") dopo il sinistro risulti inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la Struttura Organizzativa provvede al suo rimpatrio, tenendo Helvetia a proprio carico il relativo costo fino alla concorrenza di un importo massimo corrispondente al valore commerciale del relitto dopo il sinistro. L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato.

Art. 5.26 - Viaggio di un familiare

Qualora a seguito di infortunio l'Assicurato necessiti di un ricovero in istituto di cura per un periodo superiore a sette giorni, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione di un componente della famiglia residente in Italia un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno, per consentire al familiare stesso di raggiungere l'Assicurato ricoverato. Helvetia terrà a proprio carico il relativo costo. **Non sono previste le spese di soggiorno del familiare.**

Art. 5.27 - Accompagnamento minori

Qualora l'Assicurato accompagnato da minori di 15 anni, si trovi nell'impossibilità di occuparsi di loro in seguito ad infortunio causato da incidente stradale nel quale sia rimasto coinvolto il veicolo assicurato, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione di un familiare convivente dell'Assicurato, residente in Italia, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno, per consentirgli di raggiungere i minori, prendersene cura e ricondurli alla loro residenza in Italia. Helvetia terrà a proprio carico il relativo costo. **Non sono previste le spese di soggiorno del familiare. L'Assicurato deve comunicare nome, indirizzo e recapito telefonico del familiare affinché la Struttura Organizzativa possa contattarlo e organizzare il viaggio.**

Art. 5.28 - Prolungamento soggiorno

Qualora l'Assicurato a seguito di infortunio o malattia improvvisa come risultante da prescrizione medica scritta, non sia in grado di intraprendere il viaggio di rientro alla propria residenza in Italia alla data stabilita, la Struttura Organizzativa, ricevuta la comunicazione, organizzerà il prolungamento del suo soggiorno in albergo (pernottamento e prima colazione) tenendo Helvetia a proprio carico le relative spese fino ad un massimo di dieci giorni successivi alla data stabilita per il rientro dal viaggio e **fino ad un importo massimo di € 600,00 per sinistro.**
Al suo rientro l'Assicurato deve fornire tutta la documentazione necessaria a giustificare il prolungamento del soggiorno.

Art. 5.29 - Interprete a disposizione

Qualora, in caso di fermo, di arresto o di minaccia d'arresto dell'Assicurato in seguito ad incidente oppure in seguito ad infortunio, l'Assicurato stesso necessiti di un interprete, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviarlo, tenendo Helvetia a proprio carico l'onorario **fino ad un importo massimo di € 600,00 per sinistro.**

Art. 5.30 - Anticipo spese legali

In caso di fermo, di arresto o di minaccia di arresto dell'Assicurato in conseguenza di incidente, la Struttura Organizzativa, qualora l'Assicurato non vi possa provvedere direttamente, verserà per suo conto a titolo di anticipo l'onorario di un legale **fino ad un importo massimo di € 2.500,00 per sinistro.**

Art. 5.31 - Anticipo delle cauzioni penale e civile.

In caso di fermo, di arresto o di minaccia di arresto dell'Assicurato in conseguenza di incidente, la Struttura Organizzativa, qualora l'Assicurato non vi possa provvedere direttamente, verserà per suo conto a titolo di anticipo la cauzione fissata dall'Autorità **fino ad un importo massimo di € 6.000,00 per sinistro** tanto per la cauzione penale che per la cauzione civile.

Art. 5.32 - Rimpatrio sanitario

Qualora a seguito di infortunio causato da incidente stradale nel quale sia rimasto coinvolto il veicolo assicurato, le condizioni dell'Assicurato, accertate tramite contatti diretti e/o con altri mezzi di telecomunicazione, tra i medici della Struttura Organizzativa ed il medico curante sul posto, rendano necessario il suo trasporto in un ospedale attrezzato in Italia o alla sua residenza in Italia, la Struttura Organizzativa provvederà ad effettuare il trasporto con il mezzo dai medici della stessa ritenuto più idoneo alle condizioni dell'Assicurato:

- aereo sanitario;
- aereo di linea classe economica, eventualmente in barella;
- treno prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
- autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).

Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa ed effettuato con costi a carico di Helvetia, inclusa l'assistenza medica od infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della Struttura Organizzativa stessa.
La Struttura Organizzativa utilizzerà l'aereo sanitario esclusivamente nel caso di sinistri verificatisi in Paesi Europei.
Helvetia, qualora abbia provveduto al rientro dell'Assicurato a proprie spese, ha il diritto di richiedere a quest'ultimo, se ne fosse in possesso, il biglietto aereo, ferroviario, ecc., non utilizzato.
Non danno luogo alla prestazione le infermità o lesioni che a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa possono essere curate sul posto o che non impediscono all'Assicurato di proseguire il viaggio.
La prestazione non è altresì operante nel caso in cui l'Assicurato od i suoi familiari addivengano a dimissioni volontarie contro il parere dei sanitari che lo hanno in cura.

Art. 5.33 - Rientro salma

Qualora, a seguito di infortunio causato da incidente stradale nel quale sia rimasto coinvolto il veicolo assicurato, l'Assicurato sia deceduto, la Struttura Organizzativa organizzerà ed effettuerà il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia, tenendo Helvetia a proprio carico i relativi costi **fino ad un importo massimo di € 5.000,00 per sinistro, ancorché siano coinvolti più Assicurati. Se la prestazione comportasse un esborso maggiore di tale importo, la stessa diventerà operante dal momento in cui la Struttura Organizzativa avrà ricevuto garanzie bancarie o di altro tipo ritenute da essa adeguate. Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre e l'eventuale recupero della salma.**

Art. 5.34 - Trasmissione messaggi urgenti

Qualora l'Assicurato sia impossibilitato a comunicare con persone in Italia, la Struttura Organizzativa si impegna, su richiesta dell'Assicurato, a trasmettere loro i messaggi urgenti. **Resta esclusa ogni responsabilità della Struttura Organizzativa in merito al contenuto dei messaggi.**

HELVETIA TOP SERVICE PIU' (COD. HEAE)

Sono operanti tutte le prestazioni previste dalla garanzia "Helvetia No Problem Extra" (cod. HECP) con esclusione dell'art. 5.14 - Autovettura in sostituzione in Italia, che si intende integralmente sostituito dai seguenti articoli:

Art. 5.35 - Autovettura in sostituzione immediata in Italia

L'Assicurato deve fare immediata ed esplicita richiesta della presente prestazione, contestualmente a quella di cui all'art. 5.5 - Soccorso stradale - Traino che, nel caso della garanzia HELVETIA TOP SERVICE PIU' (COD. HEAE), prevede l'estensione della sua operatività anche ai casi di intervento a seguito di errato rifornimento di carburante e congelamento del carburante.

Qualora **in conseguenza di guasto, incendio, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, il veicolo resti immobilizzato e venga erogata la prestazione di cui all'art. 5.5 - Soccorso stradale - Traino**, l'Assicurato potrà contattare la Struttura Organizzativa che metterà a sua disposizione, 24 h su 24 e a chilometraggio illimitato, un'autovettura in sostituzione. Tale **autovettura, adibita ad uso privato, senza autista, di 1.200 cm^3 di cilindrata, sarà fornita, compatibilmente con le disponibilità del centro di noleggio convenzionato**, presso il luogo di fermo del veicolo. **Qualora il fermo avvenga in autostrada, in tangenziale o su sedi stradali ad esse equiparate, o qualora il veicolo dell'Assicurato non fosse in condizioni di sicurezza o fosse di intralcio, ovvero il centro di noleggio convenzionato sia impossibilitato a fornire l'autovettura**, l'erogazione della prestazione avverrà secondo le seguenti modalità:

- consegna dell'autovettura presso l'officina di destinazione del soccorso stradale;
- messa a disposizione di un'autovettura presso la stazione di noleggio convenzionata indicato dalla Struttura Organizzativa.

Helvetia rimborserà all'Assicurato, dietro presentazione di regolare ricevuta, le spese del taxi sostenute per raggiungere la stazione di noleggio fino al limite massimo di € 100,00 per sinistro.

Helvetia terrà a proprio carico i costi di noleggio dell'autovettura per 3 giorni consecutivi, compresi i costi corrispondenti alle dotazioni invernali (catene/gomme termiche), se tale fornitura è obbligatoriamente prevista nell'arco temporale del noleggio.

Durante il periodo di fermo del veicolo, verrà certificato il tempo di riparazione in base ai tempari ufficiali della Casa Costruttrice e, qualora lo stesso superi i massimali di giorni erogati, si attiverà la prestazione di cui all'art. 5.36 - Autovettura **TOP** in sostituzione in Italia.

Ai fini dell'erogazione della prestazione, l'Assicurato dovrà aver compiuto 21 anni e dovrà fornire alla stazione di autonoleggio:

- **patente di guida in originale e valida;**
- **carta di credito a titolo di cauzione.**

L'Assicurato riconsegnerà l'autovettura in sostituzione presso la stazione di noleggio convenzionata che ha fornito l'autovettura sostitutiva.

Restano a carico dell'Assicurato le spese per il carburante, i pedaggi in genere, le franchigie relative alle assicurazioni facoltative, nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio. Tali spese potranno essere oggetto di deposito cauzionale richiesto dalla stazione di autonoleggio, e lo stesso dovrà essere versato direttamente dall'Assicurato.

Inoltre, la prestazione non è operante per:

- **immobilizzo del veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla Casa Costruttrice;**
- **operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare.**

Art. 5.36 - Autovettura TOP in sostituzione in Italia

Qualora il veicolo abbia subito un incidente, un incendio, un guasto, un furto tentato o parziale, una rapina tentata, tali da comportare una **riparazione superiore a 6 ore di manodopera** (intendendosi per manodopera il tempo necessario alla riparazione dell'autovettura ad esclusione dei tempi di attesa dei pezzi di ricambio e quant'altro non di pertinenza diretta alla riparazione) certificate da una officina autorizzata dalla casa costruttrice, facendo fede i tempari ufficiali della casa stessa, oppure in caso di furto o rapina totali, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell'Assicurato, presso una stazione di noleggio convenzionata, compatibilmente con le disponibilità, durante il normale orario di apertura e secondo le condizioni di noleggio che verranno comunicate dalla Struttura Organizzativa stessa in fase di contatto ed il cui estratto è a disposizione presso Europ Assistance Italia S.p.A., **un'autovettura di cilindrata equivalente a quella del veicolo assicurato (indipendentemente dalla tipologia ed uso dello stesso e comunque non superiore ai 2.000 cm³), con percorrenza illimitata, per un massimo di:**

- **15 giorni consecutivi in caso di guasto, incidente, incendio, furto parziale o tentato, rapina tentata;**
- **40 giorni consecutivi in caso di furto totale o rapina o distruzione totale del mezzo.**

Helvetia terrà a proprio carico le relative spese, **compresi i costi corrispondenti alle dotazioni invernali (catene/gomme termiche), se tale fornitura è obbligatoriamente prevista nell'arco temporale del noleggio**.

Ai fini dell'erogazione della prestazione, l'Assicurato dovrà aver compiuto 21 anni e dovrà fornire alla stazione di autonoleggio:

- **patente di guida in originale e valida;**
- **carta di credito a titolo di cauzione.**

Restano a carico dell'Assicurato le spese per il carburante, i pedaggi in genere, le franchigie relative alle assicurazioni facoltative, nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio. Tali spese potranno essere oggetto di deposito cauzionale richiesto dalla stazione di autonoleggio, e lo stesso dovrà essere versato direttamente dall'Assicurato.

La prestazione non è operante per:

- **immobilizzo del veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice;**
- **operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare.**

Art. 5.37 - Prenotazione vettura sostitutiva a tariffe agevolate

Qualora l'Assicurato necessiti di una vettura sostitutiva a pagamento potrà contattare la Struttura Organizzativa, che si occuperà della prenotazione a tariffe agevolate.

La vettura, ad uso privato, senza autista, a chilometraggio illimitato, sarà resa disponibile presso una stazione di noleggio convenzionata compatibilmente con le disponibilità e con le modalità applicate dalla stessa e durante il normale orario di apertura.

Ai fini dell'erogazione della prestazione, l'Assicurato dovrà aver compiuto 21 anni e dovrà fornire alla stazione di autonoleggio:

- **patente di guida in originale e valida;**
- **carta di credito a titolo di cauzione.**

Restano a carico dell'Assicurato le spese di noleggio, per il carburante, i pedaggi in genere, le franchigie relative alle assicurazioni facoltative, nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio. Tali spese potranno essere oggetto di deposito cauzionale richiesto dalla stazione di autonoleggio e lo stesso dovrà essere versato direttamente dall'Assicurato.

DELIMITAZIONI ED EFFETTI GIURIDICI RELATIVI A TUTTE LE PRESTAZIONI PREVISTE DA OGNI TIPOLOGIA DI GARANZIA

Ferme restando le esclusioni riportate nelle singole prestazioni, sono inoltre operanti le seguenti Condizioni:

1. **Il diritto alle assistenze fornite da Helvetia decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro.**
2. **Tutte le prestazioni non possono essere fornite per ciascun Assicurato più di tre volte per ogni tipo entro ciascun anno di validità della polizza, fatta eccezione per le "Assistenze telefoniche".**
3. **La durata massima della copertura per ogni periodo di permanenza continuata all'estero nel corso dell'anno di validità della polizza è di 60 giorni.**
4. **Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri avvenuti durante e per effetto di: gare automobilistiche e relative prove ed allenamenti; stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, scioperi, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale, trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.); dolo dell'Assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio; uso improprio cui l'Assicurato sottopone il veicolo; malattie nervose e mentali, malattie dipendenti dalla gravidanza dopo il sesto mese e dal puerperio; malattie insorte anteriormente alla stipulazione della polizza e già conosciute dall'assicurato (malattie preesistenti); malattie e infortuni conseguenti e derivanti da abuso di alcolici o psicofarmaci nonché uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni. Le prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.**
5. **Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, Helvetia non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.**
6. **La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni conseguenti a mancato o ritardato intervento determinato da caso fortuito e/o causa di forza maggiore, compreso l'intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l'assistenza.**
7. **Ogni diritto nei confronti di Helvetia si prescrive entro il termine di due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione, ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile modificato dalla L. n. 166 del 27 ottobre 2008.**
8. **Relativamente ai sinistri formanti oggetto della presente garanzia, l'Assicurato libera dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato o curato dopo (o anche prima) del sinistro, nei confronti della Struttura Organizzativa e/o dei Magistrati eventualmente investiti dell'esame del sinistro stesso.**
9. **Tutte le eccedenze ai massimali così come tutti gli anticipi di denaro previsti nelle singole prestazioni verranno concessi compatibilmente con le disposizioni, in materia di trasferimento di valuta, vigenti in Italia e nel Paese dove momentaneamente si trova l'Assicurato e a condizione che l'Assicurato, anche tramite persona da lui indicata, possa fornire alla Struttura Organizzativa adeguate garanzie per la restituzione di ogni somma anticipata.**
10. **L'Assicurato deve provvedere al rimborso della somma anticipata entro 30 giorni dalla data dell'anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente. Per tutto quanto non è espressamente disciplinato nella presente Sezione, valgono le Condizioni Generali che regolano il contratto in generale, in quanto compatibili.**
11. **A parziale deroga di quanto previsto all'art. 1910 del Codice Civile, all'Assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra Impresa di Assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni Impresa di Assicurazione e specificatamente ad Helvetia nel termine di tre giorni a pena di decadenza. Nel caso in cui attivasse altra Impresa, le presenti prestazioni saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all'Assicurato degli eventuali maggiori costi lui addebitati dall'Impresa di Assicurazione che ha erogato la prestazione.**
12. **Per tutto quanto non è qui espressamente disciplinato si applicano le disposizioni di legge.**

ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA, VALIDE PER OGNI TIPOLOGIA DI GARANZIA

Dovunque si trovi e in qualsiasi momento, l'Assicurato potrà telefonare alla Struttura Organizzativa in funzione 24 ore su 24:
dall'Italia al Numero Verde 800.01.69.10
dall'estero al numero +39-02-58.28.61.71
Se impossibilitato a telefonare, potrà inviare un fax al numero 02-58.47.72.01
oppure una raccomandata a:
EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 MILANO
In ogni caso dovrà comunicare con precisione:

1. **Il tipo di assistenza di cui necessita;**
2. **Cognome e Nome;**
3. **Numero di polizza e/o targa preceduti dal Codice della garanzia posseduta, riportato sulla tessera;**
4. **Indirizzo del luogo in cui si trova;**
5. **Il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarlo nel corso dell'assistenza.**

Le spese telefoniche successive alla prima chiamata sono a carico della Struttura Organizzativa.
La Struttura Organizzativa potrà richiedere all'Assicurato -e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente- ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione della assistenza; in ogni caso è necessario inviare gli originali (non le fotocopie) dei giustificativi, fatture, ricevute delle spese. In ogni caso l'intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione.

SEZIONE 6 – TUTELA LEGALE DELLA CIRCOLAZIONE E RECUPERO PUNTI PATENTE

PREMESSA DI AFFIDAMENTO

La Compagnia si avvale per la gestione dei sinistri della società:
ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia
con sede in viale del Commercio, 59 - 37135 VERONA, in seguito denominata **ARAG**,
Tel. 045.8290411- Fax 045.8290557 - E-mail denunce@arag.it (per invio denuncia sinistro)
Fax 045.8290449 (per invio successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro)
alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente.

CONDIZIONI GENERALI

Art. 6.1 - Massimale di garanzia

Le garanzie previste vengono prestate **fino al massimale di € 20.000,00 per sinistro**, senza limite per anno assicurativo.

Art. 6.2 - Oggetto dell'assicurazione

Avvalendosi di ARAG per la gestione e la liquidazione dei sinistri, la Compagnia assume a proprio carico, alle condizioni della presente Sezione e **nel limite del massimale convenuto**, l'onere delle spese - comprese quelle non ripetibili dalla controparte - occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, conseguenti ai casi indicati all'art. 6.4 - Prestazioni garantite.
Tali oneri sono:

- le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo **anche quando la vertenza venga essere trattata tramite il coinvolgimento di un organismo di mediazione o mediante convenzione di negoziazione assistita**;
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata da ARAG ai sensi dell'Art. 6.12 - Gestione del caso assicurativo;
- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con ARAG ai sensi dell'Art. 6.12 - Gestione del caso assicurativo;
- le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);
- le spese di giustizia;
- il contributo unificato (D.L.11/03/2002 n°28), se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima;
- le spese per la registrazione degli atti giudiziari;
- le spese per indagini per la ricerca di prove a difesa;
- le spese dell'arbitro sostenute dall'Assicurato qualora sia incaricato per la decisione di controversie previste dalla polizza;
- le spese di domiciliazione necessarie, **esclusa ogni duplicazione di onorari ed i compensi per la trasferta.**

Qualora tali oneri siano posti a carico della controparte, la Compagnia e/o ARAG ha diritto al rimborso di quanto eventualmente anticipato.
È garantito l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell'art. 6.11 - Scelta del Legale.
Nel caso di controversie tra assicurati con la stessa polizza, la garanzia viene prestata unicamente a favore dell'Assicurato-Contraente.

Art. 6.3 - Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione

1. **L'Assicurato è tenuto a:**
   - **regolarizzare a proprie spese**, secondo le vigenti norme relative alla registrazione degli atti giudiziari e non, **i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo;**
   - **ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.**
2. **La Compagnia non si assume il pagamento di:**
   - **multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;**
   - **spese liquidate a favore delle parti civili** costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale).
3. **Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi;**
4. **Non sono oggetto di copertura assicurativa i patti quota lite conclusi tra il Contraente e/o l'Assicurato ed il legale che stabiliscano compensi professionali.**

Art. 6.4 - Prestazioni garantite Tutela Legale

Vengono garantiti gli oneri previsti all'art. 6.2 - Oggetto dell'assicurazione per le seguenti prestazioni.

➢ **Linea Base**

(operante solo se espressamente indicata nella Scheda di polizza e corrisposto il relativo premio)

1. **Difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni.** La difesa in procedimenti penali per **delitti colposi e per contravvenzioni connessi ad incidente stradale**. **A parziale deroga di quanto disposto dall'Art. 6.7 - Esclusioni lett. l), la prestazione viene garantita anche nel caso in cui all'Assicurato venga contestata la guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico fino a 0,8 g/l. Nel caso in cui il tasso alcolemico rilevato sia superiore a 0,8 g/l, la prestazione opera esclusivamente qualora l'Assicurato venga assolto con decisione passata in giudicato in sede penale.**
2. **Assistenza nei procedimenti di dissequestro** del veicolo assicurato, sequestrato in seguito ad incidente stradale. **A parziale deroga di quanto disposto dall'Art. 6.7 - Esclusioni lett. l), la prestazione viene garantita anche nel caso in cui all'Assicurato venga contestata la guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico fino a 0,8 g/l. Nel caso in cui il tasso alcolemico rilevato sia superiore a 0,8 g/l, la prestazione opera esclusivamente qualora l'Assicurato venga assolto con decisione passata in giudicato in sede penale.**
3. **Proporre opposizione, in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida irrogata in seguito ad incidente stradale e connessa allo stesso.**
   La Compagnia e/o ARAG provvederà, su richiesta dell'assicurato, alla redazione e presentazione dell'opposizione e/o del ricorso.

L'assicurato deve far pervenire alla Direzione Generale il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso. La presente garanzia opera a parziale deroga dell'art. 6.7 - Esclusioni, lettera a) e limitatamente alla materia amministrativa.
A parziale deroga di quanto disposto dall'Art. 6.7- Esclusioni lett. l), la presente prestazione viene garantita anche nel caso in cui venga contestata la guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico fino a 0,8 g/l. Nel caso in cui il tasso alcolemico rilevato sia superiore a 0,8 g/l, la prestazione opera esclusivamente qualora l'Assicurato venga assolto con decisione passata in giudicato in sede penale.

4. **Proporre opposizione o ricorso avverso accertamenti e provvedimenti che dispongono le sanzioni amministrative accessorie** di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida **derivanti da violazioni di norme di comportamento del Nuovo Codice della Strada.**
   A parziale deroga di quanto disposto dall'Art. 6.7- Esclusioni lett. l), la presente prestazione viene garantita anche nel caso in cui venga contestata la guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico fino a 0,8 g/l. Nel caso in cui il tasso alcolemico rilevato sia superiore a 0,8 g/l, la prestazione opera esclusivamente qualora l'Assicurato venga assolto con decisione passata in giudicato in sede penale.

➢ **Linea Top**

(operante solo se espressamente indicata nella Scheda di polizza e corrisposto il relativo premio)

1. **Richiesta di risarcimento danni di natura extracontrattuale per fatti illeciti di terzi connessi alla circolazione stradale,** anche in caso di costituzione di parte civile nell'ambito del procedimento penale a carico della controparte.
   La presente prestazione opera a parziale deroga di quanto disposto dall'art. 6.7 – Esclusioni lett. l) nei soli casi di violazione della normativa relativa al divieto di guida sotto l'effetto di alcool.
2. **Vertenze contrattuali** nascenti da inadempienze proprie o di controparte derivanti da contratti riguardanti i veicoli assicurati, sempreché **il valore in lite sia superiore a € 100,00.**
3. **Difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni.** La difesa in procedimenti penali per **delitti colposi e per contravvenzioni connessi ad incidente stradale**. **Nel caso in cui al conducente vengano contestati i reati di omicidio stradale o lesioni personali stradali gravi o gravissime la difesa penale viene garantita con il massimale per caso assicurativo di € 100.000,00 e senza limite annuo.**
   A parziale deroga di quanto disposto dall'Art. 6.7 – Esclusioni lett. l), la prestazione viene garantita anche nel caso in cui all'Assicurato venga contestata la guida in stato di ebbrezza.
4. **Assistenza nei procedimenti di dissequestro** del veicolo assicurato, sequestrato in seguito ad incidente stradale. **A parziale deroga di quanto disposto dall'Art. 6.7 – Esclusioni lett. l), la prestazione viene garantita anche nel caso in cui all'Assicurato venga contestata la guida in stato di ebbrezza.**
5. **Proporre opposizione, in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida irrogata in seguito ad incidente stradale e connessa allo stesso.**
   La Compagnia e/o ARAG provvederà, su richiesta dell'assicurato, alla redazione e presentazione dell'opposizione e/o del ricorso. L'assicurato deve far pervenire alla Direzione Generale il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso. La presente garanzia opera a parziale deroga dell'art. 6.7 - Esclusioni, lettera a) e limitatamente alla materia amministrativa.
   A parziale deroga di quanto disposto dall'Art. 6.7 – Esclusioni lett. l), la presente prestazione viene garantita anche nel caso in cui venga contestata la guida in stato di ebbrezza.
6. **Proporre opposizione o ricorso avverso accertamenti e provvedimenti che dispongono le sanzioni amministrative accessorie** di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida **derivanti da violazioni di norme di comportamento del N.C.d.S.**
   A parziale deroga di quanto disposto dall'Art. 6.7 – Esclusioni lett. l), la presente prestazione viene garantita anche nel caso in cui venga contestata la guida in stato di ebbrezza.
7. **Anticipo cauzione penale.** L'anticipo da parte della Compagnia e/o ARAG, fino ad un **importo massimo equivalente in valuta locale a € 15.000,00,** della cauzione penale in caso di arresto, minaccia di arresto o di altra misura restrittiva della libertà personale disposta per responsabilità penale **connessa ad incidente stradale verificatosi all'estero.**
   L'anticipo viene concesso **previa esibizione di adeguate garanzie della restituzione della somma anticipata, da rimborsarsi alla Compagnia e/o ARAG entro 1 mese dalla data di erogazione.**
8. **Assistenza dell'interprete per incidente stradale all'estero.** L'assistenza di un interprete in sede di interrogatorio, in caso di arresto, detenzione e/o altra misura restrittiva della libertà personale disposta per responsabilità penale **connessa ad incidente stradale verificatosi all'estero.**
9. **Opposizione avverso sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie di decurtazione punti, ritiro o sospensione della patente in caso di furto del veicolo, furto della targa o clonazione della targa del veicolo.** Proporre ricorso o opposizione avverso la sanzione amministrativa pecuniaria e accessoria di ritiro e/o sospensione della **patente di guida comminata** all'assicurato a causa della circolazione non autorizzata del proprio veicolo a seguito di furto o a causa della clonazione della targa del veicolo. **La prestazione vale solo per il Proprietario o il Locatario del veicolo assicurato.**
   Sarà onere dell'Assicurato, in sede di denuncia del sinistro, fornire idonea documentazione atta a comprovare il furto del veicolo o la clonazione della targa.
   La prestazione opera per un massimale di € 2.500,00 per caso assicurativo senza limite annuo.
10. **Opposizione avverso sanzioni amministrative pecuniarie non connesse ad incidente stradale purché vi sia l'accoglimento anche parziale del ricorso/opposizione e l'importo della sanzione sia superiore a € 100,00.**
11. **Assistenza nel procedimento di dissequestro del mezzo assicurato che, come successivamente risulti, sia solo apparentemente scoperto di assicurazione obbligatoria RCAuto.**
12. **Consulenza Telefonica.** Il servizio "ARAGTEL" è a disposizione al **Numero Verde 800-508008** per:
    • una prima consulenza legale in materia contrattualistica;
    • informazioni su leggi, decreti e normative vigenti;
    • informazioni sul contenuto e sulla portata delle garanzie previste nella presente Sezione;
    • informazioni sugli adempimenti previsti in caso di intervento dinanzi all'autorità giudiziaria.

Art. 6.5 - Prestazioni garantite Recupero Punti Patente (Perdite Pecuniarie)

(in abbinamento inclusivo alla linea Top, operanti solo se espressamente indicate in polizza e corrisposto il relativo premio)

a) **Indennità Autoscuola**. La Compagnia rimborserà **entro il limite di € 500,00** il costo sostenuto per il pagamento di un corso valido al recupero dei punti decurtati all'Assicurato/Conducente quale conseguenza di una violazione del Codice della Strada **avvenuta in costanza di polizza**, previa **esibizione della documentazione** comprovante la frequenza al corso ed il pagamento dello stesso. La presente prestazione opera **a parziale deroga di quanto disposto dall'art. 6.7 - Esclusioni lett. l)** per quanto attiene alla decurtazione punti conseguente alla violazione della normativa relativa al divieto di guida sotto l'influenza dell'alcool;

b) **Indennità Zero Punti**. La Compagnia garantirà **entro il limite di € 1.000,00** il costo sostenuto per il pagamento della revisione e per il riottenimento del documento di guida qualora l'Assicurato/Conducente, in costanza di polizza, commetta infrazioni al Codice della Strada che azzerino il punteggio. La presente prestazione opera a condizione che **l'Assicurato/Conducente abbia avuto almeno 10 punti effettivi in costanza di polizza**. È onere dell'Assicurato **fornire documentazione** comprovante la sussistenza di quest'ultima condizione e la ricevuta dell'avvenuto pagamento dell'esame.

In caso di modifiche alle attuali norme di legge, al Nuovo Codice della Strada e/o al relativo Regolamento, la Compagnia si riserva il diritto di intervenire sulle Condizioni di polizza.

Le garanzie di cui ai precedenti punti a) e b) sono valide per gli Assicurati individuati all'art. 6.6 - Persone assicurate solo qualora la decurtazione dei punti della patente sia relativa a fatti avvenuti alla guida del mezzo assicurato. Sarà pertanto onere dell'Assicurato, in sede di denuncia del sinistro, fornire idonea documentazione atta a comprovare la decurtazione connessa al mezzo assicurato.

Art. 6.6 - Persone assicurate

Le garanzie vengono prestate in favore del Proprietario, del conducente autorizzato, dei trasportati, per i casi assicurativi connessi alla **circolazione del veicolo indicato in polizza.**

In caso di sostituzione del veicolo indicato in polizza, ferma la validità e la continuazione del contratto, le garanzie vengono trasferite al nuovo veicolo, di cui **il Contraente deve comunicare tempestivamente alla Compagnia i dati anche per l'eventuale adeguamento del premio.**

Le garanzie valgono altresì in favore del Contraente come persona fisica, del coniuge e dei figli minori, dei conviventi risultanti dal certificato anagrafico di residenza, quando -in veste di pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria o come passeggeri di un qualsiasi veicolo pubblico o privato- siano coinvolti in incidenti stradali.

Art. 6.7 - Esclusioni

Per la Linea Base e per la Linea Top di cui all'art. 6.4 - Prestazioni garantite Tutela Legale, le garanzie non sono valide:

a) **in materia fiscale ed amministrativa;**
b) **per fatti conseguenti a: terremoto, eventi bellici, trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);**
c) **per fatti conseguenti a: atti di terrorismo, atti di vandalismo, scioperi e serrate. La garanzia è invece operativa qualora l'assicurato non abbia partecipato a tali fatti e i responsabili siano stati identificati;**
d) **per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;**
e) **per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;**
f) **per fatti dolosi delle persone assicurate;**
g) **per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;**
h) **per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale;**
i) **se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione dell'obbligo di assicurazione R.C.A.;**
l) **nei confronti del conducente che guida in violazione della normativa relativa al divieto di guida sotto l'effetto di alcool o di sostanze stupefacenti;**
m) **nel caso di violazione della normativa inerente l'omissione di fermata e assistenza;**
n) **per fatti derivanti da partecipazione a sfide clandestine, gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI;**
o) **se il veicolo non è omologato;**
p) **se il conducente rifiuta di sottoporsi agli accertamenti previsti in caso di guida sotto l'influenza dell'alcool;**
q) **se il provvedimento di ritiro, sospensione o revoca della patente di guida viene emesso per motivi diversi da quelli previsti dalle condizioni di polizza;**
r) **se il provvedimento di ritiro, sospensione o revoca viene adottato per la perdita dei requisiti fisici e psichici, dei requisiti morali, ovvero per non essersi l'Assicurato sottoposto ad accertamenti sanitari o esami di idoneità in sede di revisione del documento di abilitazione alla guida, nei tre mesi successivi alla scadenza della sua validità;**
s) **limitatamente all'art. 6.4 - Prestazioni garantite Tutela Legale – Linea Top, punto 9 per violazioni agli artt. 6, 10, 62, 164, 179 N.C.d.S.;**
t) **per i casi di adesione a class action.**

Per l'art. 6.5 - Prestazioni garantite Recupero Punti Patente (Perdite Pecuniarie) le garanzie non sono valide:

1) **per il pagamento di multe, ammende, pene e sanzioni pecuniarie;**
2) **per fatti dolosi dell'Assicurato, del conducente o del Contraente;**
3) **per fatti derivanti da partecipazione a sfide clandestine, gare o competizioni sportive e relative prove;**
4) **se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo utilizzato;**
5) **se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione o per una destinazione o uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione.**

Art. 6.8 - Estensione territoriale

Per la Linea Base e per la Linea Top di cui all'art. 6.4 - Prestazioni garantite Tutela Legale:

- **per le vertenze contrattuali, la garanzia vale per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati nei Paesi dell'Unione Europea, nel Principato di Monaco, in Svizzera e nel Liechtenstein;**
- **in tutte le altre ipotesi, la garanzia vale per i casi assicurativi insorti in Europa o negli stati extraeuropei posti nel Bacino del Mare Mediterraneo sempreché il Foro competente, si trovi in questi territori.**

Per l'art. 6.5 - Prestazioni garantite Recupero Punti Patente (Perdite Pecuniarie):

- **la garanzia vale per i casi assicurativi che insorgano e debbano essere trattati nella Repubblica Italiana, nella Città Stato del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.**

Art. 6.9 - Insorgenza del caso assicurativo

1. Ai fini della presente Sezione, per insorgenza del caso assicurativo si intende:
   - per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali: **il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento**;
   - per tutte le restanti ipotesi: **il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto**.
   - in presenza di più violazioni della stessa natura: si fa riferimento alla data della **prima violazione.**
2. La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti:
   - **trascorsi 3 mesi dalla decorrenza della polizza**, per le vertenze contrattuali;
   - **durante il periodo di validità della polizza,** in tutte le restanti ipotesi.
3. **Qualora la presente polizza sia emessa senza soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto ad una polizza precedente di Tutela legale, la carenza dei 3 mesi non opera per tutte le prestazioni già previste con la polizza precedente, mentre si intende operante a tutti gli effetti per le nuove prestazioni inserite con il presente contratto. Sarà pertanto onere del Contraente, in sede di denuncia del sinistro, fornire idonea documentazione atta a comprovare l'esistenza di una polizza precedente di Tutela Legale.**
4. La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati alla Compagnia, nei modi e nei termini dell'art. 6.11 - Scelta del legale, entro 24 mesi dalla cessazione del contratto stesso.
5. **La garanzia non ha luogo** nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'assicurazione fossero stati già **disdetti** da uno dei contraenti o la cui **rescissione, risoluzione o modificazione** fosse già stata chiesta da uno dei contraenti.
6. Si considerano a tutti gli effetti come **unico caso assicurativo:**
   - **vertenze, giudiziali e non, promosse da o contro una o più persone ed aventi per oggetto domande scaturenti da fatti collegati e/o tra loro connessi e/o consequenziali, ad un medesimo contesto riferito all'evento coperto in garanzia;**
   - **procedimenti penali a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.**
     In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, **ma il relativo massimale resta unico** e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

Art. 6.10 - Denuncia del caso assicurativo e fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia

- **Per la Linea Base e per la Linea Top:**

1. **L'Assicurato, rendendosi parte diligente del contratto, deve immediatamente denunciare alla Compagnia qualsiasi sinistro nel momento in cui ne ha conoscenza**, e in ogni caso nel rispetto del termine di prescrizione dei diritti derivanti dal presente contratto.
2. **La denuncia del sinistro deve pervenire alla Compagnia nel termine massimo di 24 mesi dalla data di cessazione del contratto**. Qualora la presente polizza sia emessa senza alcuna interruzione della copertura assicurativa rispetto ad una polizza precedente della Compagnia, il termine di denuncia dei sinistri decorre per tutte le polizze dalla data di scadenza della polizza più recente.
3. **L'Assicurato deve informare la Compagnia in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro, nonché indicare i mezzi di prova, i documenti, l'eventuale esistenza di altri contratti assicurativi e, su richiesta, metterli a disposizione.**
4. In mancanza, la Compagnia non potrà essere ritenuta responsabile di eventuali ritardi nella valutazione della copertura assicurativa o nella gestione del sinistro, nonché di eventuali prescrizioni o decadenze che dovessero intervenire.

- **Per le Prestazioni garantite Recupero Punti Patente (Perdite Pecuniarie):**

1. **L'Assicurato deve presentare alla Compagnia e/o ARAG denuncia del caso assicurativo entro i termini di prescrizione previsti dall'art. 2952 c.c., secondo comma, fornendo copia della lettera del Ministero dei Trasporti e Infrastrutture riepilogativa dei punti patente con annotazione delle decurtazioni subite, della documentazione fiscalmente valida comprovante i costi sostenuti, nonché -quando richiesto- di copia della documentazione dell'avvenuta riattribuzione del nuovo punteggio.**
2. La Compagnia, ricevuta la denuncia del caso assicurativo e verificata l'operatività delle garanzie di polizza e la completezza della documentazione ricevuta, provvede al rimborso delle spese sostenute dall'Assicurato.

Art. 6.11 - Scelta del legale

1. Ricevuta la denuncia, previa valutazione della copertura assicurativa e delle possibilità di far valere con successo le ragioni dell'Assicurato, **ARAG gestisce la trattazione stragiudiziale della vertenza al fine di realizzarne il bonario componimento. ARAG si riserva di demandare ad Avvocati di propria scelta la gestione stragiudiziale anche avanti ad organismi di mediazione.**
2. **L'Assicurato, limitatamente alla fase giudiziale e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, ha il diritto di scegliere liberamente l'Avvocato cui affidare la tutela dei propri interessi, purché iscritto all'Albo degli Avvocati dell'Ufficio Giudiziario competente per la vertenza oppure del proprio luogo di residenza o della sede legale del Contraente/Assicurato. In quest'ultimo caso, se necessario, ARAG indica il nominativo del domiciliatario. Al momento della denuncia del sinistro, l'Assicurato comunica ad ARAG il nominativo del legale prescelto.**

3. **Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, ARAG può nominare direttamente il legale.**
4. **L'Assicurato deve in ogni caso conferire regolare mandato per la gestione della controversia al legale così individuato per permettere ad ARAG di dare seguito alla difesa dei suoi diritti ed interessi.**
5. **La Compagnia e/o ARAG non è responsabile dell'operato dei Legali.**

Art. 6.12 - Gestione del caso assicurativo

1. Ricevuta la denuncia, previa valutazione della copertura assicurativa e delle possibilità di far valere con successo le ragioni dell'Assicurato, **ARAG si attiva per gestire la trattazione stragiudiziale della vertenza** al fine di realizzare il bonario componimento della controversia.
2. Ove il tentativo di definizione stragiudiziale o la mediazione della controversia non riescano, l'Assicurato comunica ad ARAG **gli elementi probatori e/o le argomentazioni su cui fondare l'instaurazione della causa al fine di permettere alla Compagnia di valutarne le possibilità di successo. Qualora tale valutazione abbia esito positivo** la gestione della vertenza viene quindi affidata al Legale scelto nei termini dell'art. 6.11 – Scelta del legale.
3. Ciò avviene in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale.
4. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado successivo di procedimento qualora **l'impugnazione presenti possibilità di successo ai sensi del comma 2 del presente articolo.**
5. **È necessario, pena la decadenza della garanzia, che ARAG confermi preventivamente la copertura delle spese per:**
   - **la transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale;**
   - **la nomina di Consulenti Tecnici di Parte.**
6. **La Compagnia non è responsabile dell'operato di Consulenti Tecnici.**

Art. 6.13 - Recupero di somme

Spettano integralmente all'Assicurato tutti i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque liquidate dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.
Gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente spettano invece ad ARAG, che le ha sostenute o anticipate.

Art. 6.14 - Prescrizione

Il diritto dell'Assicurato alla garanzia assicurativa si prescrive se il sinistro viene denunciato alla Compagnia decorsi due anni dal momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza, ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile modificato dalla legge n. 166 del 27/10/2008.

Art. 6.15 - Conflitto di interessi

1. In caso di disaccordo in merito alla gestione del sinistro tra l'Assicurato e la Compagnia e/o ARAG, la decisione può venire demandata ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. **Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.** In via alternativa è possibile adire l'Autorità Giudiziaria, previo esperimento del tentativo di mediazione.
2. L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio Avvocato nel caso di conflitto di interessi con la Compagnia e/o ARAG.

APPENDICE - CLAUSOLE DI VINCOLO, VALIDE SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE IN POLIZZA

CLAUSOLA DI VINCOLO N. 1

Veicoli venduti ratealmente con ipoteca legale o patto di riservato dominio - pagamento del premio per un periodo di copertura inferiore a quello del contratto di vendita rateale

La presente polizza è vincolata a favore dell'Ente Vincolante sino alla data indicata in polizza e pertanto la Compagnia si obbliga, per la durata della polizza, indipendentemente dalle risultanze al P.R.A. a:

a) non consentire alcuna riduzione o variazione delle garanzie prestate con il presente contratto se non con il consenso dell'Ente Vincolante, **fatta eccezione per quanto riguarda l'adeguamento della somma assicurata al valore di mercato, come stabilito dall'art. 0.8 - Adeguamento del valore assicurato**;
b) comunicare all'Ente Vincolante, con lettera raccomandata, qualsiasi ritardo nel pagamento del premio di assicurazione infra-annuale scaduto;
c) non pagare, in caso di sinistro incendio, furto o guasti accidentali, l'indennizzo che fosse liquidato a termini di polizza senza il consenso scritto dell'Ente Vincolante e, sino alla concorrenza del residuo suo credito rateale, versare a quest'ultima l'indennità liquidata contro quietanza liberatoria al cui rilascio l'Ente Vincolante è fin d'ora autorizzato dal Contraente.

In base a quanto previsto dall'art. 0.4 - Forma e Durata del contratto, la polizza cessa alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta da ambo le Parti. Per cui gli obblighi della Compagnia nei confronti dell'Ente Vincolante si estinguono automaticamente, senza alcun obbligo dì comunicazione, alla naturale scadenza della polizza.

CLAUSOLA DI VINCOLO N. 2

Veicoli concessi in leasing - pagamento del premio per un periodo di copertura inferiore a quello del contratto di leasing

Premesso che il veicolo assicurato, di proprietà dell'Ente Vincolante ed immatricolato al P.R.A. a suo nome è stato concesso in «leasing» al Contraente sino alla data indicata in polizza, la Compagnia si impegna nei confronti dell'Ente Vincolante stesso a:

a) non consentire alcuna riduzione o variazione delle garanzie prestate con il presente contratto se non con il consenso dell'Ente Vincolante, **fatta eccezione per quanto riguarda l'adeguamento della somma assicurata al valore di mercato, come stabilito dall'art. 0.8 - Adeguamento del valore assicurato**;
b) comunicare all'Ente Vincolante, con lettera raccomandata, qualsiasi ritardo nel pagamento del premio di assicurazione infra-annuale scaduto.

In base a quanto previsto dall'art. 0.4 - Forma e Durata del contratto, la polizza cessa alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta da ambo le Parti. Per cui gli obblighi della Compagnia nei confronti dell'Ente Vincolante si estinguono automaticamente, senza alcun obbligo dì comunicazione, alla naturale scadenza della polizza.

Resta inteso altresì che, in caso d'incendio, furto o guasti accidentali del veicolo assicurato, l'indennizzo da liquidarsi ai sensi di polizza verrà corrisposto, a norma dell'art. 1891, secondo comma del Codice Civile, all'Ente Vincolante nella sua qualità di proprietario di detto veicolo e che, pertanto da esso verrà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria.

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

INCIDENTE STRADALE - RESPONSABILITÀ CIVILE

Nel caso di incidente nel quale sia coinvolto almeno un veicolo per il quale vi sia obbligo di assicurazione, l'Assicurato ne deve dare pronta comunicazione alla Compagnia entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato, inoltrando in proprio o per il tramite dell'Intermediario di competenza l'apposito modulo CAI (Constatazione Amichevole di Incidente - denuncia di sinistro) compilato in tutte le sue parti ed allegando l'eventuale documentazione probatoria in suo possesso (dichiarazioni testimoniali, verbali di autorità intervenute, ecc.).
Qualora non sia possibile utilizzare il modulo CAI, è necessario descrivere dettagliatamente il sinistro, indicando:

- nome, cognome e indirizzo delle Parti coinvolte;
- targa, numero di polizza e Impresa di Assicurazione dei veicoli coinvolti;
- numero e scadenza validità della patente dei conducenti;
- giorno, ora e luogo dell'incidente;
- descrizione dei danni riportati;
- luogo, data di nascita del conducente;
- residenza e codice fiscale del conducente il veicolo assicurato al momento del sinistro;
- raccogliendo le generalità, recapito telefonico, di eventuali testimoni;
- segnalando eventuali interventi delle autorità (Carabinieri, Polizia, ecc.);
- indicando il luogo ove sia possibile accertare i danni subiti dal veicolo.

Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

Risarcimento diretto (art. 149 della Legge)
In caso di collisione tra due veicoli identificati ed assicurati in Italia - S. Marino - Città del Vaticano, dal quale siano derivati danni a veicoli o persone, l'Assicurato che risulti in tutto o in parte non responsabile, deve rivolgere le proprie richieste di risarcimento direttamente alla Compagnia utilizzando il modulo CAI (Constatazione Amichevole di Incidente - denuncia di sinistro), compilandolo in tutte le sue parti, a prescindere dalla sottoscrizione o meno dello stesso da parte di entrambi i conducenti.
Qualora ricorrano tutti i presupposti previsti dalla Legge per l'applicazione della procedura di risarcimento diretto, la Compagnia provvede alla liquidazione dei danni.

Risarcimento ordinario
In tutti i casi di inapplicabilità della procedura di Risarcimento Diretto, l'Assicurato, fatto salvo l'obbligo di denuncia nei confronti della Compagnia, dovrà avanzare richiesta di risarcimento (a mezzo raccomandata A.R.) presso l'Impresa di Assicurazione del responsabile civile. Le informazioni riguardanti la copertura assicurativa del veicolo che ha causato il sinistro, il numero di polizza e la scadenza della stessa possono essere ottenute, tramite la targa, presso il Centro d'Informazione Italiano presso IVASS (www.ivass.it).

Risarcimento al trasportato
Il danno subito dal trasportato, ad eccezione dei sinistri cagionati da caso fortuito, è sempre risarcito dall'Impresa di Assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro, entro il limite del massimale minimo di Legge e a prescindere dall'accertamento circa le responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti.

SINISTRI CON VEICOLI NON IDENTIFICATI O NON ASSICURATI

In caso di sinistro avvenuto in Italia e causato da veicolo non identificato o non assicurato, il danneggiato deve rivolgersi al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada istituito presso CONSAP, il quale nei limiti del massimale minimo obbligatorio per Legge, risarcisce:

- **in caso di veicolo non identificato** i danni alle persone, mentre i danni alle cose sono risarcibili solo qualora dal sinistro siano derivate anche gravi lesioni (oltre il 9% di danno biologico), con applicazione di una franchigia di € 500,00;
- **in caso di veicolo non assicurato**, sia i danni alle cose che alle persone.

La richiesta di risarcimento deve essere inviata a CONSAP S.p.A. - Servizio Fondo di garanzia per le vittime della strada - Via Yser, 14 - 00198 Roma (www.consap.it).

SINISTRO CON VEICOLI STRANIERI

Le informazioni riguardanti la copertura assicurativa del veicolo che ha causato il sinistro, il numero di polizza e la scadenza della stessa possono essere ottenute, tramite la targa, inviando una richiesta a: CONSAP S.p.A. - Centro Informazione Italiano.

Sinistro avvenuto in Italia
E' necessario inviare una lettera raccomandata A/R all'UCI S.C.AR.L. (Bureau Italiano, ente domiciliatario dello straniero) in Corso Sempione, 39 - 20145 Milano, contenente la richiesta danni, modulo CAI se compilato, eventuale verbale delle Autorità intervenute, documentazione inerente all'entità dei danni, ecc.; per ulteriori informazioni consultare il sito www.ucimi.it.

Sinistro avvenuto all'estero
Se il sinistro è avvenuto in uno dei Paesi del sistema Carta Verde ed è stato provocato da un veicolo immatricolato e assicurato in uno degli Stati dello Spazio Economico Europeo (SEE), per chiedere il risarcimento dei danni subiti ci si può rivolgere al rappresentante nominato in Italia dall'Impresa di Assicurazione del responsabile del sinistro; per conoscere nome e indirizzo di tale rappresentante "mandatario", occorre inviare apposita richiesta a: CONSAP S.p.A. - Centro di Informazione Italiano - Via Yser, 14 - 00198 Roma Fax 06.85796270 - Tel. 06.85796415 - mail: richieste.centro@consap.it, indicando in modo chiaro tutti gli elementi utili a risalire ai soggetti interessati, come ad esempio data e luogo di accadimento del sinistro ed estremi dei veicoli coinvolti (targa del veicolo responsabile del sinistro, nazionalità, Impresa di Assicurazione del veicolo responsabile del sinistro, se nota).

Sinistro avvenuto in uno degli stati dello Spazio Economico Europeo (SEE) causato da veicolo non identificato o non assicurato
Chi ha subito un danno in uno dei Paesi dello Spazio Economico Europeo (SEE), da un veicolo non identificato, o di cui risulti impossibile entro due mesi dal sinistro identificare l'assicuratore, può rivolgere la propria richiesta di risarcimento a CONSAP

S.p.A. - Servizio Fondo di garanzia per le vittime della strada - Via Yser, 14 - 00198 Roma (www.consap.it), quale organismo di indennizzo nazionale.

Altri casi

In caso di incidente all'estero provocato da un veicolo non immatricolato in uno degli Stati dello Spazio Economico Europeo (SEE), la richiesta di risarcimento deve essere inviata all'assicuratore e/o proprietario del veicolo estero (esempio: incidente in Svizzera provocato da un veicolo ivi immatricolato; la richiesta deve essere indirizzata all'assicuratore e/o proprietario del veicolo svizzero). Qualora il veicolo che ha causato l'incidente sia immatricolato in un paese diverso rispetto a quello in cui l'incidente è accaduto, la richiesta di risarcimento deve essere inoltrata al Bureau del Paese dell'incidente, purché il sinistro sia avvenuto in uno dei paesi del sistema carta verde. L'elenco dei Bureaux con i relativi indirizzi è indicato sul retro di ogni carta verde (esempio: Incidente provocato in Svizzera da un veicolo immatricolato in Croazia; la richiesta di risarcimento va inviata al Bureau svizzero).

FURTO E RAPINA - DUPLICAZIONE PATENTE - RIPRISTINO BOX DA INCENDIO E FURTO - SPESE DI CUSTODIA TRAINO E PARCHEGGIO - SPESE DI IMMATRICOLAZIONE, SPESE PER PASSAGGIO DI PROPRIETA', SPESE DI REIMMATRICOLAZIONE PER FURTO TARGHE - EVENTI SOCIOPOLITICI (SCIOPERI, TUMULTI, SOMMOSSE, DIMOSTRAZIONI, ATTI DI TERRORISMO E SABOTAGGIO) - ATTI VANDALICI

Nel caso di danni al veicolo conseguenti alle fattispecie di cui alla presente sezione, l'Assicurato deve presentare immediatamente denuncia del fatto a Polizia o Carabinieri o altra autorità competente ed inviarla alla Compagnia in proprio o per il tramite dell'Intermediario di competenza.

L'Assicurato deve consegnare inoltre:

- inviare originale della denuncia alla Compagnia;
- indicare il luogo ove sia possibile accertare i danni subiti dal veicolo;
- documentare con fatture o ricevute fiscali le riparazioni di prima necessità;

Di seguito sono elencate le incombenze previste per alcune fattispecie specifiche delle garanzie accessorie:

- in caso di furto di apparecchi audiofonovisivi e di optionals/accessori, il danno viene rimborsato su presentazione di fattura o ricevuta fiscale comprovanti l'acquisto e l'installazione dei medesimi, a condizione che gli stessi siano espressamente dichiarati in polizza ed il relativo valore sia compreso nella somma assicurata;
- in caso di furto totale l'Assicurato deve consegnare alla Compagnia: certificato cronologico e perdita di possesso emessi dal P.R.A., originale o copia del libretto di circolazione e le chiavi del veicolo. Alla firma della quietanza di pagamento del furto totale, l'Assicurato deve altresì consegnare procura speciale a vendere autenticata da notaio;
- in caso di ritrovamento del veicolo rubato, richiedere copia del verbale di ritrovamento e inviarlo alla Compagnia;
- in caso di distruzione della patente di guida, documentare con fattura o ricevuta fiscale le spese sostenute per la duplicazione del documento;
- in caso di ripristino del locale danneggiato a seguito del furto/incendio del veicolo posteggiato, documentare con fattura o ricevuta fiscale le spese sostenute;
- in caso di furto e/o rapina del veicolo per la rimozione e il parcheggio del veicolo disposti dall'autorità documentare con fattura o ricevuta fiscale le spese sostenute;
- in caso di immatricolazione e/o passaggio di proprietà di altro veicolo e/o spese sostenute per la reimmatricolazione del veicolo conseguenti al furto delle targhe (eccetto il caso di furto totale senza ritrovamento), documentare con fattura o ricevuta fiscale le spese sostenute e presentare la denuncia inoltrata alle Autorità competenti.
- in caso di danni subiti per soccorso vittime della strada, bisogna presentare denuncia alla Compagnia allegando una dichiarazione del posto di pronto soccorso o dell'autorità di polizia intervenuta, documentando con fotografia, fatture o ricevute fiscali le spese sostenute per il riordino dell'interno del veicolo.

INCENDIO - FENOMENI NATURALI - ROTTURA CRISTALLI

Nel caso di danni al veicolo conseguenti alle fattispecie di cui alla presente sezione, l'Assicurato deve presentare denuncia del fatto alla Compagnia in proprio o per il tramite dell'Intermediario di competenza:

- descrivendo dettagliatamente il sinistro e le parti danneggiate;
- indicando il luogo ove sia possibile accertare i danni subiti dal veicolo;
- documentando con fatture o ricevute fiscali le riparazioni di prima necessità.

TUTELA LEGALE

Nel caso insorgano le controversie, descritte nella sezione 6 - Tutela Legale della Circolazione e Recupero Punti Patente, l'Assicurato deve verificare se la garanzia è prestata; in tal caso deve richiedere alla Compagnia, in proprio o per il tramite dell'Intermediario di competenza, l'intervento di ARAG SE per la tutela dei propri interessi.

INFORTUNI DEL CONDUCENTE

Nel caso in cui il conducente del veicolo subisca un infortunio connesso alla circolazione stradale, l'Assicurato deve inoltrare denuncia alla Compagnia, in proprio o per il tramite dell'Intermediario di competenza, entro tre giorni dal verificarsi dell'infortunio, allegando certificato e/o documentazione medica. Il decorso delle lesioni, fino alla dichiarata stabilizzazione delle stesse, deve essere documentato da ulteriori certificati medici.

ASSISTENZA STRADALE

Nel caso di necessità di assistenza stradale, dopo aver verificato se la garanzia è prestata, l'Assicurato deve telefonare immediatamente ai numeri della Struttura Organizzativa di Europ Assistance Italia S.p.A. indicati nelle Condizioni di Assicurazione-Sezione 5 - Assistenza e nella tessera rilasciata.

Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia

Via G.B. Cassinis, 21 – 20139 Milano
Tel. 02 5351 1 (20 linee)
Fax 02 5520360 – 5351461
www.helvetia.it – PEC: helvetia@actaliscertymail.it

Capitale Sociale franchi svizzeri 77.480.000 i.v.
N. di iscrizione del Registro delle Imprese di Milano,
C.F. e Partita I.V.A. 01462690155 – R.E.A. n. 370476
Imp. Autor. all'eser. delle ass. con D. di ric. Del M. Ind.,
Comm. Ed Artig. del 26/11/1984 pubbl. sul suppl. n.2
G.U. n. 357 del 31/12/1984 Provv. ISVAP n. 00757
del 19/12/1997 pubbl. su G.U. n. 298 del 23/12/1997
Iscr. Albo Imprese di Ass. n. 2.00002
Iscr. Albo Gruppi Ass. n°d'ord. 031

helvetia
La tua Assicurazione svizzera